



FRANCE ODEON
Festival del Cinema Francese
- Firenze -

BELLE TOUJOURS

La legge francese sul cinema
tradotta in italiano

BELLE TOUJOURS
La legge francese sul cinema
tradotta in italiano

Manuale edito in occasione del convegno
organizzato da France Odeon

Firenze - Palazzo Saccati Strozzi
31 ottobre 2014



FRANCE ODEON
Festival del Cinema Francese
- Firenze -

© ottobre 2014 by France Odeon
Piazza d'Ognissanti 2
50123 Firenze
tel. +39 055 215241
www.franceodeon.com

Presentazione

Da quando abbiamo ricevuto il testimone di France Cinéma, con l'impulso di dare continuità al festival di cinema francese di Firenze abbiamo visto centinaia di film e tanti sono stati i produttori, i registi, gli sceneggiatori e gli attori che abbiamo conosciuto. Numerose le distribuzioni internazionali con le quali abbiamo lavorato. Molte edizioni del Festival di Cannes ci hanno portato sulla Croisette e con una certa frequenza abbiamo interloquito con le istituzioni francesi del settore.

Un osservatorio privilegiato dal quale abbiamo potuto constatare come il cinema francese funzioni soprattutto grazie a un'impalcatura legislativa solida e precisa che ha seguito passo passo l'evoluzione del cinema nel suo procedere artistico, commerciale e tecnologico.

All'inaugurazione della passata edizione di France Odeon, all'allora Sindaco Matteo Renzi regalammo un dizionario francese-italiano sottolineando che per mettere mano a una riforma seria del settore bisogna aver ben presente la legge francese.

A un anno di distanza, intendiamo tornare sull'argomento, avvalendoci della presenza dei molti ospiti francesi al Festival, nell'intento di conoscere più nei dettagli una legge entrata in vigore in Francia nel 1947 che rimane ancora oggi un modello di riferimento in tutto il mondo.

Per aiutare il pubblico e i futuri lettori a orientarsi in una normativa molto articolata, France Odeon ha preparato questo volumetto con la traduzione del Codice del cinema francese e di alcuni provvedimenti connessi.

Francesco Ranieri Martinotti
Direttore di France Odeon

Codice del cinema e dell'immagine in movimento

aggiornato al gennaio 2014

LIBRO PRIMO

Organizzazione amministrativa

TITOLO I
Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento

Capitolo I
Statuto e missioni

Articolo L. 111-1

Il Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento, denominato anche "CNC" è un ente pubblico amministrativo posto sotto la tutela del ministro dei beni e delle attività culturali. Esso esercita nei settori del cinema e delle altre arti e industrie delle immagini in movimento, in particolare quelle dell'audiovisivo, del video e del multimediale, tra cui i videogiochi, le missioni previste dall'articolo L.111-2.

Il Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento dispone, sotto l'autorità diretta del ministro dei beni e delle attività culturali, delle prerogative previste dall'articolo L. 111-3 per l'elaborazione e l'attuazione della politica dello stato nei settori menzionati nel paragrafo precedente. Egli dispone, a questo fine, del personale e dei mezzi dell'ente.

Articolo L. 111-2

Il Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento ha come missioni:

1° Osservare l'evoluzione delle professioni e delle attività del cinema e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento, il loro ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, così come le condizioni di formazione e di accesso ai mestieri interessati. A tale titolo:

- a) Esso raccoglie ogni informazione utile, in particolare commerciale e finanziaria, e diffonde informazioni economiche e statistiche, nel rispetto delle legislazioni relative alla protezione dei dati personali e al segreto in materia commerciale e industriale;
- b) Esso organizza coi rappresentanti dei settori professionali interessati delle consultazioni su temi che rientrano nel quadro delle sue missioni;

2° Contribuire, nell'interesse generale, al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento e di facilitarne l'adattamento e l'evoluzione dei mercati e delle tecnologie. A questo scopo, esso sostiene, in particolare attraverso lo stanziamento di contributi finanziari:

- a) La creazione, la produzione, la distribuzione, la diffusione e la promozione delle opere cinematografiche e audiovisive e delle opere multimediali così come la diversità delle forme di espressione e di diffusione cinematografica, audiovisiva e multimediale e la formazione professionale; in questo quadro, esso garantisce, soprattutto per quanto riguarda l'impiego nel settore della produzione, il rispetto degli obblighi sociali da parte dei beneficiari degli aiuti;
- b) La creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento;
- c) Le azioni che favoriscano l'educazione all'immagine e la diffusione culturale attraverso l'immagine in movimento;
- d) Le misure a favore delle professioni, delle attività cinematografiche e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento, così come quelle in grado di favorire la promozione e lo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento in Francia e all'estero;
- e) La creazione e la produzione cinematografica, audiovisiva e multimediale nei paesi in via di sviluppo, in particolare attraverso azioni e programmi di cooperazione e scambio;

3° Controllare i ricavi operativi sulle opere e sui documenti cinematografici e audiovisivi realizzati dagli esercenti delle sale cinematografiche e dagli editori di videogrammi destinati ad uso privato;

4° Tenere i registri del cinema e dell'audiovisivo e, in questo contesto, centralizzare e comunicare ai possessori di diritti tutte le informazioni relative ai ricavi operativi sulle opere cinematografiche e audiovisive;

5° Raccogliere, conservare, restaurare e valorizzare il patrimonio cinematografico. A tale titolo, svolge mansioni relative al deposito legale ad esso conferite dal titolo III del libro I del Codice dei Beni culturali; riceve in deposito materiale cinematografico e beni culturali collegati alla cinematografia che sono ad esso affidati e procede, in proprio o per conto

dello Stato, ad acquisizioni per arricchire le collezioni che sono sotto la sua custodia;

6° Partecipare alla lotta contro la contraffazione di opere cinematografiche e audiovisive e delle opere multimediali.

Inoltre, il Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento può, nell'ambito di convenzioni stipulate con lo Stato, con istituzioni pubbliche e con qualsiasi associazione o organismo sotto il controllo della Corte dei conti, garantire la centralizzazione di tutti o parte degli stanziamenti per i loro bilanci dedicati alla creazione, alla produzione e alla distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive e di opere multimediali.

Articolo L. III-3

Il Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento dispone, per conto dello Stato, delle seguenti prerogative:

1° esamina e partecipa alla redazione dei progetti di legge e dei regolamenti in materia di cinema e delle altre arti e industrie delle immagini in movimento;

2° stabilisce, quando questi lo prevedono, le modalità regolamentari di applicazione dei testi riguardanti il cinema e le altre arti e le industrie delle immagini in movimento;

3° propone qualsiasi misura che possa contribuire allo sviluppo e la modernizzazione di settori interessati;

4° partecipa alla redazione della normativa e al monitoraggio dei negoziati sul lavoro relativi agli obblighi di produzione e distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive a cui sono sottoposti gli editori di servizi di media audiovisivi e, più in generale, ad ogni questione che riguardi la diffusione audiovisiva, la proprietà letteraria e artistica e il sistema sociale e fiscale delle professioni e delle attività del cinema e delle altre arti e industrie delle immagini in movimento;

5° partecipa alla negoziazione di accordi internazionali in materia di coproduzioni e scambi nel settore del cinema e delle altre arti e industrie di immagini in movimento e contribuisce a definire la posizione francese in sede di negoziati internazionali nei settori interessati;

6° rilascia l'autorizzazione preventiva all'esercizio dell'attività di gestione di un esercizio cinematografico, ai sensi degli articoli L. 212-2 a L. 212-5;

7° omologa le sale cinematografiche, in conformità con gli articoli L. 212-14 a L. 212-17;

8° Registra la dichiarazione degli esercenti di sale cinematografiche relativa allo spostamento delle proiezioni dei film prevista ai sensi dell'articolo L. 212-18;

9° Rilascia l'approvazione preventiva per la costituzione di raggruppamenti e accordi di programmazione cinematografica e omologa gli impegni di programmazione, a norma degli articoli L. 212-19 a L. 212-26;

10° Rilascia l'approvazione preventiva per la creazione di formule di ingresso al cinema che consentano entrate multiple, conformemente agli articoli L. 212-27 a L. 212-31;

11° Concede l'autorizzazione per organizzare proiezioni di film all'aperto, in conformità con l'articolo L. 214-6;

12° Registra la dichiarazione degli editori di videogrammi di cui all'articolo L. 221-1;

13° Rilascia le autorizzazioni previste ai sensi degli articoli 220F, 220 X, 220 Z bis, 220 *sexies*, 220 *terdecies* e 220 *quaterdecies* del Codice generale delle imposte e le autorizzazioni di cui all'articolo 238 bis HF del medesimo codice;

14° Abilita o incarica il personale del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento di cui agli articoli L. 115-16 e L. 411-1 e designa i responsabili per l'applicazione degli articoli L. 331-2 e L. 331-24 del Codice della proprietà intellettuale;

15° Promuove le azioni giudiziarie per conto dello Stato.

Capitolo II *Organizzazione e funzionamento*

Articolo L. 112-1

Il Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento è nominato con decreto del Presidente della Repubblica. Può

essere rimosso dalle sue funzioni nello stesso modo. Egli presiede il Consiglio di amministrazione e dirige l'istituto.

Oltre al Presidente, il consiglio di amministrazione dell'ente pubblico è composto:

1. Per la maggioranza dei suoi membri, da rappresentanti dello Stato;
 - 1.A Da due parlamentari nominati rispettivamente dalle Commissioni Cultura dell'Assemblea nazionale e del Senato;
 2. Da membri del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti;
 3. Da rappresentanti del personale dell'ente eletti per tre anni alle condizioni previste dal regolamento.

Articolo L. 112-2

Il Consiglio d'amministrazione regola attraverso le sue delibere il funzionamento dell'ente. A tal fine, in particolare, delibera le condizioni generali per la concessione dei contributi finanziari e approva il bilancio. Su iniziativa del Presidente, gli orientamenti strategici e di bilancio sono oggetto di una regolare consultazione con i vari settori professionali interessati.

Le funzioni del Presidente, con particolare riguardo alle decisioni individuali di concessione di contributi finanziari, nonché la composizione, le condizioni di nomina dei membri di cui al comma 1 e 2 dell'articolo L. 112-1, le modalità di funzionamento e le funzioni del Consiglio d'amministrazione sono stabiliti con decreto in sede di Consiglio di Stato.

Capitolo III

Assunzione e status del personale a contratto

Articolo L. 113-1

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento può assumere personale non titolare con

contratti a tempo indeterminato alle condizioni stabilite con decreto del Consiglio di Stato.

Rimangono disciplinate dai termini dei loro contratti le condizioni del personale a contratto del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento in servizio alla data di pubblicazione della legge n° 2007-148 del 2 febbraio 2007 sulla modernizzazione del servizio pubblico e che sono stati assunti con contratti a tempo indeterminato.

Capitolo IV *Disposizioni finanziarie e contabili*

Articolo L. 114-1

Le risorse del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento includono in particolare:

1. le risorse provenienti da tasse, imposte e altri redditi percepiti o che vengono assegnati in applicazione di quanto disposto dal presente libro (in vigore dal 1° gennaio 2010);

2. i proventi dei contributi professionali stabiliti a suo favore ai sensi di quanto disposto dal presente libro;

3. una parte degli emolumenti versati all'ufficiale addetto alla conservazione dei registri del cinema e dell'audiovisivo, ai sensi dell'articolo L. 125-2;

4. i proventi del dazio per il rilascio dell'autorizzazione per la diffusione cinematografica di cui all'articolo L. 211-1;

5. i proventi del dazio per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo L. 212-2;

6. i proventi della sanzioni pecuniarie inflitte in applicazione degli articoli L. 422-1 e L. 422-2;

7. i rimborsi di prestiti e anticipi concessi ai sensi del punto 2 dell'articolo L. 111-2;

8. i crediti autorizzati secondo l'ultimo comma dell'articolo L. 111-2;

9. le sovvenzioni statali o di enti locali.

Articolo L. 114-2

(entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2010)

Il Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento redige una relazione annuale per riferire sull'andamento e sulle previsioni di tasse, prelievi e altri proventi da questi ricevuti o assegnati secondo le disposizioni del presente libro. Tale relazione è inviata al Parlamento contestualmente al disegno di legge finanziaria per l'anno.

Capitolo V

Tributi assegnati al Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento e da esso riscossi

(entra in vigore dal 1° gennaio 2010)

Sezione 1

Imposta sul prezzo degli ingressi alle proiezioni organizzate nelle sale cinematografiche

Articolo L. 115-1

Vengono assegnati al Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento i proventi della tassa sul prezzo degli ingressi alle proiezioni organizzate dagli esercenti di sale cinematografiche situati nella Francia metropolitana (territori in Europa) o nei dipartimenti d'oltremare, indipendentemente dal metodo di fissaggio o trasmissione e dalla natura del supporto delle opere o dei documenti cinematografici o audiovisivi che vi sono rappresentati.

Gli operatori e le rappresentazioni interessati sono quelli soggetti al presente codice.

Per i prezzi degli ingressi alle rappresentazioni si intende il prezzo effettivamente pagato dallo spettatore o, in caso di una formula che dia diritto ad entrate multiple, il prezzo di riferimento per posto a sedere di cui all'articolo L. 212-23 e che costituisce la base della ripartizione dei ricavi

tra l'esercente dell'esercizio cinematografico, il distributore e i titolari di diritti su ogni opera o documento cinematografico o audiovisivo.

Articolo L. 115-2

L'imposta è calcolata applicando un'aliquota del 10,72% sul prezzo degli ingressi alle proiezioni organizzate dagli esercenti delle sale cinematografiche.

Detta aliquota viene moltiplicata per 1,5 nel caso di rappresentazione di opere o di documenti cinematografici o audiovisivi di carattere pornografico o che incitano alla violenza elencati nella lista menzionata nel quarto comma dell'articolo L. 311-2.

Articolo L. 115-3

Il versamento mensile dell'imposta per ogni sala cinematografica è calcolato sulle settimane cinematografiche completate nel mese interessato e durante le quali si siano svolte almeno due proiezioni. Tuttavia, per i mesi di dicembre e gennaio, l'imposta è dovuta, rispettivamente, fino al 31 dicembre e a partire dal 1 gennaio.

L'imposta non è versata quando l'importo mensile di una sala cinematografica è inferiore ad 80 €.

L'importo della tassa non può rientrare nella determinazione della base di altre imposte, tasse e diritti di qualsiasi natura diversa dall'imposta sul valore aggiunto, alle quali è soggetto l'incasso delle sale cinematografiche.

Articolo L. 115-4

I contribuenti riempiono, per ogni sala cinematografica, una dichiarazione conforme al modello approvato dal Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento, contenente le indicazioni necessarie per la determinazione della base imponibile e per la riscossione delle imposte.

La dichiarazione deve essere presentata presso il Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento in copia unica prima del giorno 25

del mese successivo a quello nel quale sono stati effettuate le operazioni contabili.

La dichiarazione è trasmessa per via elettronica.

Articolo L. 115-5

I contribuenti pagano presso l'ufficio contabilità del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento l'importo della tassa contestualmente alla consegna della loro dichiarazione.

Sezione 2

Tassa sugli editori e i distributori di servizi televisivi

Articolo L. 115-6

Viene istituita una tassa per ogni editore di servizi televisivi, ai sensi dell'articolo 2 della legge n° 86-1067 del 30 settembre 1986 in materia di libertà di comunicazione, che abbia sede in Francia ed abbia trasmesso nel corso del precedente anno civile, una o più opere audiovisive o cinematografiche eleggibili a beneficiare dei contributi finanziari da parte del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento, nonché per ogni distributore di servizi televisivi con sede in Francia ai sensi dell'articolo 2-1 della legge.

Ogni editore di servizi televisivi, assoggettato all'imposta di cui al presente titolo, il cui finanziamento prevede il pagamento di un canone di abbonamento da parte degli utenti da questi direttamente incassato, è sottoposto alla medesima tassa per la sua attività di distribuzione di servizi televisivi.

I proventi della tassa pagata dagli editori di servizi televisivi vengono assegnati al Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento. I proventi della tassa pagata dai distributori di servizi televisivi vengono assegnati a questo stesso ente.

È ugualmente considerato un distributore di servizi televisivi chiunque fornisca l'accesso a servizi di comunicazione pubblica on-line o a i servizi

telefonici, dal momento che l'abbonamento a questi servizi consente di ricevere, attraverso questo accesso, servizi televisivi.

Articolo L. 115-7

La tassa è calcolata sui seguenti importi al netto dell'imposta sul valore aggiunto:

1. per gli editori di servizi televisivi, per ogni servizio televisivo pubblicato:

- a) sulle somme versate dagli inserzionisti e sponsor per trasmettere pubblicità e sponsorizzazioni, compresi i servizi televisivi di catch-up TV, ai contribuenti interessati o ai dirigenti di pubblicità e di sponsorizzazione. Tali importi sono oggetto di una detrazione forfettaria del 4%.
- b) sui proventi del contributo pubblico al settore audiovisivo incassati dai creditori interessati, ad eccezione della società nazionale di programma France Televisions, per servizi specifici d'oltremare e di altre risorse pubbliche;
- c) sulle somme versate direttamente o indirettamente dagli operatori di comunicazioni elettroniche ai contribuenti interessati, o a persone che ne garantiscono l'incasso, per telefonate o addebiti multipli, connessioni ai servizi telematici e l'invio di SMS che sono collegati alla diffusione dei loro programmi, con l'eccezione dei programmi che servono una grande causa nazionale o di riconosciuto interesse generale.

2. Per i distributori di servizi televisivi:

- a) sugli abbonamenti e le altre somme pagate dagli utenti in cambio di uno o più servizi televisivi. I proventi di tali abbonamenti e le altre somme sono soggette ad una detrazione del 10%.
- b) sugli abbonamenti e le altre somme pagate dagli utenti in cambio di servizi acquistati nel contesto di offerte destinate ad un grande pubblico, composti o di altra natura, che danno accesso a servizi di comunicazione pubblica on-line o a servizi di telefonia, dal momento che l'abbonamento a questi servizi consente di ricevere, attraverso questo accesso, servizi televisivi. I proventi di tali abbonamenti e le altre somme sono soggette ad una detrazione del 66%.

Articolo L. 115-8

L'esigibilità dell'imposta è costituita dalla riscossione del canone di abbonamento e di altre risorse pubbliche e dal versamento di altri importi di cui al punto 1° dell'articolo L. 115-7 per gli editori di servizi televisivi e, per i distributori di servizi, dalla riscossione dei proventi degli abbonamenti e altri importi di cui al punto 2° di questo articolo.

Articolo L. 115-9

L'imposta è calcolata come segue:

1° Per gli editori di servizi televisivi, l'imposta è calcolata applicando un tasso del 5,5% alla frazione dell'importo dei versamenti e delle entrate annuali, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, relative a ciascun servizio che supera gli 11.000.000 €. Questa soglia è fissata a 16.000.000 € per gli editori di servizi televisivi che non beneficiano di risorse fornite dalla diffusione di messaggi pubblicitari.

L'importo dell'imposta risultante dall'applicazione delle precedenti disposizioni è ridotto del 50% per la società nazionale di programmi France Télévisions per quanto riguarda i servizi televisivi specifici d'oltremare e per i servizi televisivi per i quali l'editore ha una sede nei dipartimenti d'oltremare.

Per i servizi televisivi trasmessi ad alta definizione (HD), il tasso di cui sopra è maggiorato dello 0,2%. Per i servizi televisivi trasmessi su TV mobile, è maggiorato dello 0,1%. Per i servizi televisivi trasmessi sia in alta definizione che su TV mobile, l'aliquota applicabile è quella per i servizi trasmessi in alta definizione. Per il primo anno di trasmissione HD o TV mobile, l'aliquota maggiorata si applica in proporzione alla quota dell'importo dei versamenti e degli incassi avvenuti dal mese in cui ha iniziato a trasmettere in alta definizione o in TV mobile, sull'importo totale dei versamenti e degli incassi dell'anno interessato.

2° Per i distributori di servizi, l'imposta viene calcolata applicando alla frazione di ciascuna parte dell'importo delle entrate annuali, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, che supera i 10.000.000 € i seguenti tassi:

- a) 0,5% per la frazione superiore a 10.000.000 € e inferiore o uguale a 250.000.000 €;

- b) 2,10% per la frazione superiore a 250.000.000 € e inferiore o uguale a 500.000.000 €;
- c) 2,80% per la frazione superiore a 500.000.000 € e inferiore o uguale a 750.000.000 €;
- d) 3,50% per la frazione superiore a 750.000.000 €;

3° Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo L. 115-6, l'imposta dovuta in quanto editore di servizi è calcolata secondo le modalità di cui al punto 1° e l'imposta dovuta in quanto distributore di servizi secondo le modalità di cui al punto 2°. Tuttavia, il tasso di cui al punto 2° è maggiorato del 3,75%.

Articolo L. 115-10

I contribuenti pagano l'imposta presso l'ufficio contabilità del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento con acconti mensili o trimestrali a seconda della periodicità delle loro dichiarazioni IVA.

Questi pagamenti mensili o trimestrali non possono essere inferiori, rispettivamente, a un dodicesimo o a un quarto dell'importo dell'imposta dovuta per il periodo dell'anno civile precedente, maggiorato del 5%.

I contribuenti che ritengono che le rate già versate per l'anno raggiungano l'intero ammontare dell'imposta possono, dopo averne informato il Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento, sospendere il pagamento delle rate successive. Se l'importo della tassa è superiore di oltre il 20% all'importo dei pagamenti effettuati, sono applicabili la maggiorazione e gli interessi di mora di cui all'articolo L. 115-24.

I contribuenti procedono al versamento dell'imposta dovuta per l'anno civile precedente negli stessi tempi previsti per la dichiarazione dei redditi del mese di marzo o del primo trimestre dell'anno civile. Essi pagano eventuali tasse aggiuntive presso l'ufficio contabilità del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento.

L'imposta può essere pagata tramite bonifico bancario o pagamento elettronico.

Articolo L. 115-11

I contribuenti riempiono ogni anno, in quanto editori o distributori di servizi, una dichiarazione conforme al modello approvato dal Centro

nazionale del cinema e dell'immagine in movimento. contenente le indicazioni necessarie per la determinazione della base imponibile e per la riscossione delle imposte.

La dichiarazione viene depositata presso il Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento in copia singola negli stessi tempi previsti per la dichiarazione dei redditi del mese di marzo o del primo trimestre dell'anno civile.

La dichiarazione contiene le indicazioni necessarie per il pagamento dell'imposta dovuta per l'anno civile precedente e per la riscossione dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Essa precisa, per l'anno civile precedente, ciascuno degli elementi che costituiscono la base imponibile definiti all'articolo L. 115-7, l'importo dei pagamenti già effettuati e di eventuali tasse supplementari, nonché l'importo dei pagamenti dovuti per l'anno in corso.

La dichiarazione è trasmessa per via elettronica.

Articolo L. 115-12

In caso di cessazione definitiva delle attività di produzione o distribuzione di servizi televisivi:

1° L'imposta dovuta per l'anno precedente è dichiarata e liquidata secondo le condizioni e i termini di cui agli articoli L. 115-10 e L. 115-11;

2° L'imposta dovuta per l'anno in corso sull'importo dei pagamenti e delle entrate avvenuti prima della data di cessazione dell'attività è dichiarata e liquidata al Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività.

In caso di rilevazione di un'attività di produzione o distribuzione di servizi televisivi, le rate residue da pagare e le eventuali tasse aggiuntive per l'anno in corso sono versate secondo le condizioni di cui all'articolo L. 115-10, da parte del contribuente che ha rilevato l'azienda.

Articolo L. 115-13

I responsabili di spot pubblicitari e di sponsorizzazione ovvero coloro che effettuano la riscossione delle somme versate dagli inserzionisti e dagli sponsor, di cui alla lettera *a* del punto 1° dell'articolo L. 115-7, forniscono sia ad ogni produttore di servizi televisivi che al Centro nazionale

del cinema e dell'immagine in movimento, entro il 15 febbraio di ogni anno, un documento riassuntivo delle cifre che sono state incassate nel corso dell'anno civile precedente per la diffusione di messaggi pubblicitari e di sponsorizzazioni attraverso i servizi televisivi o i servizi di catch-up TV interessati.

Le persone di cui alla lettera *c* del punto 1° dell'articolo L. 115-7 preposte all'incasso delle somme versate da parte degli operatori di comunicazioni elettroniche, forniscono ad ogni produttore di servizi televisivi, nonchè al Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento, entro il 15 febbraio di ogni anno, un documento riassuntivo degli importi di cui alla lettera *c* del punto 1° del presente articolo che hanno incassato durante l'anno civile precedente.

Sezione 3 ***Contributi professionali***

Articolo L. 115-14

Sono assegnati al Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento i proventi dei seguenti contributi:

1° Un contributo a carico delle società di produzione cinematografica. Questo contributo è fissato allo 0,58% degli incassi al netto dell'IVA provenienti dalla cessione dei diritti per l'uso commerciale delle opere cinematografiche, in settori commerciali o non commerciali, su tutti gli importi, tra cui pellicole, supporti magnetici, ottici, digitali e tutti i metodi di comunicazione elettronici. È pagato su base trimestrale.

Sono considerate cessioni dei diritti per uso commerciale, le partecipazioni finanziarie dei produttori di servizi televisivi nella produzione di opere cinematografiche quando tali partecipazioni sono le contropartite di uno o più diritti di rappresentanza;

2° Un contributo a carico delle società di distribuzione di opere cinematografiche. Questo contributo è fissato al 0,58% degli incassi al netto dell'IVA provenienti dallo sfruttamento, nel settore commerciale o non commerciale, delle opere cinematografiche delle quali essi garantiscono la

distribuzione, fatta salva l'applicazione dell'articolo 1999 del codice civile in materia di rimborso delle spese sostenute dai rappresentanti per conto dei loro mandanti. È pagato su base trimestrale.

Questo contributo è aumentato al 0,68% per le società che distribuiscono film pornografici o che incitano alla violenza elencati nella lista di cui al quarto comma dell'articolo L. 311-2;

3° Un contributo a carico delle società di esportazione di opere cinematografiche. Questo contributo è fissato al 0,55% del fatturato al netto dell'IVA. È pagato su base trimestrale;

4° Un contributo a carico degli esercenti delle sale cinematografiche. Questo contributo è fissato al 0,232% del prezzo d'ingresso agli spettacoli ai sensi dell'articolo L. 115-1, al netto dell'IVA e non considerando l'imposta di cui allo stesso articolo. È pagato su base annua.

Articolo L. 115-15

Per quanto riguarda gli esercenti di sale cinematografiche, i contributi di cui all'articolo L. 115-14 si basano sulle dichiarazioni settimanali delle entrate di cui al punto 3° dell'articolo L. 212-26 e, per le altre categorie di aziende, sulle dichiarazioni trimestrali delle entrate.

Sezione 4

Riscossione e controllo

Articolo L. 115-16

Le dichiarazioni di cui agli articoli L. 115-4, L. 115-11 e L. 115-15 sono controllate dal Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento.

A tal fine, i funzionari autorizzati a questo scopo dal Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento possono richiedere ai contribuenti eventuali informazioni, spiegazioni o chiarimenti relativi alle loro dichiarazioni.

Essi possono anche esaminare i documenti utili in loco. La visita è preceduta da un avviso inviato ai contribuenti in modo che possano farsi assistere da un avvocato.

In caso di opposizione da parte del contribuente o di terzi all'attuazione dell'esame dei documenti in loco, si procede contestualmente a redigere un verbale di cui una copia viene inviata al creditore.

L'obbligo del segreto professionale, ai sensi degli articoli 226-13 e 226-14 del codice penale, si applica a tutte le persone che intervengono nello stabilire la base, il controllo, il recupero o il contenzioso delle tasse o dei contributi.

Articolo L. 115-17

Quando i funzionari di cui all'articolo L. 115-16 constatano eventuali mancanze, inesattezze, omissioni o dissimulazioni negli elementi che costituiscono la base per il calcolo delle imposte o dei contributi, essi inviano al contribuente una proposta di rettifica motivata in modo tale da consentirgli di commentare o accettare la stessa.

Nella proposta di rettifica sono indicati gli importi dei diritti evasi e le relative sanzioni. Essa precisa, a pena di nullità, che il contribuente ha la facoltà di farsi assistere da un avvocato di sua scelta per discutere la proposta di rettifica o per rispondere ad essa.

La proposta di rettifica è notificata con posta raccomandata al contribuente che dispone di un periodo di 30 giorni per presentare le sue osservazioni.

Una risposta motivata viene inviata al contribuente nel caso in cui le sue osservazioni fossero rigettate.

Le basi della proposta di rettifica vengono valutate d'ufficio quanto l'esame in loco dei documenti afferenti la stessa non può essere effettuata a causa del contribuente o di un terzo come previsto dall'articolo L. 115-16.

I funzionari di cui all'articolo L. 115-16 possono fissare d'ufficio la base imponibile sulla base di elementi specifici del contribuente o, in mancanza di questi, facendo riferimento al fatturato realizzato da un contribuente comparabile.

Le basi o gli elementi utili per il calcolo delle imposte d'ufficio e i relativi metodi di determinazione sono resi noti al debitore almeno trenta giorni prima della riscossione delle imposte.

Articolo L. 115-18

Se il contribuente non ha presentato la sua dichiarazione entro il termine di cui agli articoli L. 115-4 e L. 115-11 e non ha regolarizzato la sua situazione entro trenta giorni dal ricevimento di un avviso, notificato per posta raccomandata, i funzionari di cui all'articolo L. 115-16 possono fissare d'ufficio la base imponibile sulla base di elementi specifici del contribuente o, in mancanza di questi, facendo riferimento al fatturato realizzato da un esercente di sale cinematografiche, un editore o un distributore di servizi televisivi comparabili.

Le basi o gli elementi utili per il calcolo delle imposte e i relativi metodi di determinazione sono portati a conoscenza del debitore almeno trenta giorni prima della riscossione delle imposte.

Articolo L. 115-19

I diritti di cui agli articoli L. 115-17 e L. 115-118 sono accompagnati da una maggiorazione del 10%

Il tasso è aumentato al 40% in caso di mancata presentazione della dichiarazione entro i termini di cui agli articoli L. 115-4 e L. 115-11, ovvero nel caso in cui il debitore non abbia regolarizzato la sua situazione entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell'avviso.

Articolo L. 115-20

La mancata presentazione della dichiarazione entro il termine di cui agli articoli L. 115-4 e L. 115-11 comporta l'applicazione, sull'importo dei diritti risultante dalla dichiarazione presentata in ritardo, di una maggiorazione:

1° del 10% in assenza di avviso o in caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso notificato a mezzo raccomandata;

2° del 40% quando la dichiarazione non è stata presentata entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso notificato a mezzo raccomandata.

Articolo L. 115-21

Le sanzioni di cui agli articoli L. 115-19 e L. 115-20 non possono essere pronunciate prima della scadenza dei 30 giorni dalla notifica del documento con il quale il Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento rende nota al contribuente la sanzione che intende applicare, le motivazioni e la possibilità per l'interessato di presentare le proprie osservazioni entro tale termine.

Articolo L. 115-22

Il diritto di recupero del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento viene esercitato fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale le tasse o i contributi diventano esigibili.

La prescrizione è interrotta dalla presentazione delle dichiarazioni di cui agli articoli L. 115-4 e L. 115-11, con l'invio della proposta di rettifica di cui all'articolo L. 115-17 e con tutti gli altri atti di interruzione di diritto comune.

I reclami sono indirizzati al Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento e sono presentati, istruiti e giudicati come in materia di imposte sul fatturato.

Articolo L. 115-23

In caso di mancato pagamento delle imposte o dei contributi alla data legale di esigibilità, il funzionario contabile del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento notifica nei confronti del contribuente un avviso di accertamento con riferimento all'importo dei diritti e delle maggiorazioni dovute in applicazione degli articoli L. 115-17 a L. 115-21 e all'importo delle maggiorazioni e degli interessi di mora applicati ai sensi dell'articolo L. 115-24.

La riscossione delle imposte e dei contributi viene effettuata dal funzionario contabile del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento conformemente alle procedure e in base alle sanzioni, le garanzie, le fidejussioni e i privilegi applicabili in materia di imposte sul fatturato.

Le controversie relative all'avviso di accertamento e alle misure di recupero forzato sono inviate al funzionario contabile del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento e sono presentate, istruite e giudicate come in materia di tasse sul fatturato.

Articolo L. 115-24

Il pagamento parziale o il mancato pagamento di imposte o contributi entro il termine legale comporta l'applicazione:

1° Di una maggiorazione del 5% sulle somme il cui pagamento è stato differito o eluso in tutto o in parte. Tale maggiorazione non è dovuta quando la presentazione tardiva della dichiarazione è accompagnata dal pagamento totale dell'imposta;

2° Di un interesse di mora al tasso del 0,40% mensile sull'ammontare dei diritti che non sono stati pagati entro la data di scadenza.

Articolo L. 115-25

L'inosservanza dell'obbligo relativo alle modalità di dichiarazione di cui al terzo comma dell'articolo L. 115-4 e al quarto comma dell'articolo L. 115-11 comporta l'applicazione di una maggiorazione dello 0,2% sull'importo dei diritti relativi alle dichiarazioni presentate secondo una diversa procedura. L'importo della maggiorazione non può essere inferiore a 60 €.

L'inosservanza dell'obbligo relativo alle modalità di pagamento di cui al quarto comma dell'articolo L. 115-10 comporta l'applicazione di una maggiorazione dello 0,2% sull'importo per il quale il pagamento è stato effettuato secondo una diversa procedura. L'importo della maggiorazione non può essere inferiore a 60 €.

Articolo L. 115-26

L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo L. 115-13 comporta l'applicazione di una sanzione pari al 10% degli importi non comunicati.

L'ammenda non può essere riscossa prima di un periodo di trenta giorni dalla notifica del documento con il quale il Centro nazionale del cinema

e dell'immagine in movimento ha reso noto al trasgressore la sanzione che si intende applicare, le motivazioni e la possibilità per l'interessato di presentare le proprie osservazioni entro tale termine.

L'inosservanza viene accertata e la sanzione viene pronunciata, riscossa, garantita e contestata in conformità con le norme applicabili alle imposte sul fatturato.

Articolo L. 115-27

Le condizioni nelle quali il Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento riceve dalle autorità fiscali le informazioni necessarie per la riscossione e il controllo delle imposte e dei contributi di cui agli articoli L. 115-1, L. 115-6 e L. 115-14 sono indicati all'articolo L. 163 del Libro delle procedure fiscali.

Capitolo VI

Imposte, prelievi ed altri proventi assegnati al Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento

Articolo L. 116-1

Sono assegnati al Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento i proventi della tassa sulle vendite e i noleggi di videogrammi per uso privato da parte del pubblico e sulle operazioni analoghe di cui all'articolo 1609 sexdecies B del Codice generale delle imposte.

Articolo L. 116-2

Sono assegnati al Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento i proventi della tassa speciale di cui al punto 2 del comma II dell'articolo 11 della legge finanziaria per il 1976, n. 75-1278 del 30 dicembre 1975.

Articolo L. 116-3

Sono assegnati al Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento i proventi del prelievo speciale sulla frazione dei profitti industriali e commerciali derivanti da operazioni che riguardano film pornografici o che incitano alla violenza di cui agli articoli 1605 *sexies* e 1605 *septies* del Codice generale delle imposte.

Articolo L. 116-4

Sono assegnati al Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento i proventi del prelievo speciale sulla frazione dei profitti industriali e commerciali derivanti da vendita o noleggio di film pornografici o che incitano alla violenza istituito tramite l'articolo 1605 *octies* del Codice generale delle imposte.

Articolo L. 116-5

Sono assegnati alla Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento:

1. I proventi del rimborso degli anticipi sugli incassi concessi prima del 1° gennaio 1996 per la realizzazione di opere cinematografiche nonchè, eventualmente, i proventi della tassa dovuta dai beneficiari di questi anticipi;

2. I proventi del concorso complementare dei produttori di servizi televisivi determinati dalla convenzione di cui agli articoli 28 e 33-1 della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 relativa alla libertà di comunicazione;

3. I proventi delle sanzioni pecuniarie inflitte dal Consiglio superiore dell'audiovisivo nei confronti dei produttori di servizi televisivi inerenti i titoli II e III della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986.

TITOLO II
I registri del cinema e dell'audiovisivo

Capitolo I
Principi generali

Articolo L. 121-1

Presso il Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento viene custodito un pubblico registro per il cinema e per l'audiovisivo e un registro delle opzioni, insieme denominati: "registri del cinema e dell'audiovisivo".

I registri del cinema e dell'audiovisivo hanno come fine quello di garantire la pubblicità di atti, accordi e sentenze emessi durante la produzione, la distribuzione, la rappresentazione e lo sfruttamento in Francia di opere cinematografiche e audiovisive.

Articolo L. 121-2

Ai sensi degli articoli da 5 a 11 della legge del 21 Ventose anno VII e dei testi che hanno modificato o integrato detti articoli, la conservazione dei registri del settore cinematografico e audiovisivo è connessa alla conservazione delle ipoteche concernenti la cauzione che l'operatore deve fornire.

Capitolo II
Deposito del titolo e registrazione delle opere

Articolo L. 122-1

Il deposito presso il registro pubblico del cinema e dell'audiovisivo del titolo provvisorio o definitivo di un'opera cinematografica destinata alla rappresentazione pubblica in Francia è obbligatorio. Salvo altrimenti disposto, il deposito è facoltativo per le opere audiovisive.

Il deposito del titolo viene effettuato su richiesta del produttore o di un suo rappresentante che deve fornire una copia del contratto o una semplice dichiarazione da parte dell'autore o degli autori dell'opera originale da cui l'opera cinematografica o audiovisiva è stata tratta o dai titolari dei diritti, che confermi l'autorizzazione a realizzare la suddetta opera partendo dall'opera originale e specificando il periodo per il quale l'autorizzazione viene concessa. Colui che detiene i registri del cinema e dell'audiovisivo assegna un numero di sequenza all'opera cinematografica o audiovisiva il cui titolo viene così depositato.

Se il produttore di un'opera cinematografica non effettua il deposito, i soggetti legittimati a richiedere la registrazione di un atto, un accordo o una sentenza di cui all'articolo L. 123-1, possono far recapitare un avviso a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno intimandolo ad effettuare il predetto deposito. Se entro un mese dal ricevimento dell'avviso, il produttore non ha effettuato il deposito, può essere richiesta a suo carico la pena appropriata.

Articolo L. 122-2

Il titolo di un'opera letteraria può essere depositato al registro delle opzioni su richiesta del produttore o di un suo rappresentante che deve fornire copia del contratto con cui l'autore dell'opera o un suo avente gli ha concesso un'opzione per l'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera e autorizza il versamento degli importi dovuti ai sensi di tale contratto. L'addetto alla conservazione dei registri del cinema e dell'audiovisivo assegna un numero di sequenza al progetto cinematografico o audiovisivo il cui titolo viene così depositato.

Nel caso in cui il produttore eserciti l'opzione di cui al primo comma, egli deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva al registro pubblico del cinema e all'audiovisivo in conformità con l'articolo L. 122-1.

Capitolo III

Iscrizione e pubblicazione di atti, accordi e sentenze

Articolo L. 123-1

Relativamente alle opere cinematografiche o audiovisive il cui titolo è stato precedentemente depositato alle condizioni di cui all'articolo

lo L. 122-1 devono essere registrate nel registro pubblico del cinema e dell'audiovisivo, su richiesta della parte più diligente e senza che questa iscrizione abbia come effetto di conferire un nuovo privilegio a favore del beneficiario, fatta eccezione per quanto disposto dagli articoli L. 123-5, L. 124-1 e L. 124-2:

1. le cessioni e i conferimenti a società dei diritti di proprietà e di sfruttamento, così come le concessioni di diritti di sfruttamento di un'opera cinematografica o audiovisiva, nonché di qualunque elemento ad essa afferente presente o futuro;

2. la costituzione di garanzie su tutti o parte dei diritti di cui al comma precedente;

3. le deleghe e le cessioni, sia a titolo definitivo sia a titolo di garanzia, di tutto o parte dei proventi presenti o futuri di un'opera cinematografica o audiovisiva;

4. gli accordi relativi alla distribuzione di un'opera cinematografica o audiovisiva;

5. gli accordi che prevedono restrizione alla libera disposizione di tutti o parte dei materiali e dei proventi presenti e futuri di un'opera cinematografica o audiovisiva;

6. le cessioni dei diritti di proprietà, le surroghe o le cancellazioni totali o parziali relative ai diritti e agli accordi di cui sopra;

7. le sentenze e le decisioni arbitrali relative ad uno dei diritti di cui ai paragrafi precedenti;

In caso di mancata iscrizione al pubblico registro del cinema e degli audiovisivi degli atti, accordi o sentenze sopra indicati, i diritti derivanti da tali atti, accordi o sentenze non sono opponibili a terzi.

Articolo L. 123-2

I progetti il cui titolo è stato precedentemente depositato alle condizioni di cui all'articolo L. 122-2, possono essere iscritti nel registro delle opzioni, su richiesta della parte più diligente e senza che a questa iscrizione consegua il conferimento di un nuovo privilegio a favore del suo beneficiario, fatta eccezione per quanto specificato negli articoli L. 123-5, L. 124-1 e L. 124-2, atti, accordi o sentenze relative a uno dei diritti di cui all'articolo L. 123-1. Il contratto di opzione di cui all'articolo L. 122-2

viene registrato per la sua durata iniziale o per quella del suo rinnovo. Atti, accordi o sentenze sono opponibili a terzi per il solo fatto di figurare nel registro delle opzioni.

L'iscrizione al registro delle opzioni di un atto, accordo o sentenza è riportata nel registro pubblico del cinema e dell'audiovisivo quando il produttore, dopo aver esercitato l'opzione, deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva alle condizioni previste all'articolo L. 122-1. L'iscrizione mantiene la priorità che aveva acquisito nel registro delle opzioni.

Articolo L. 123-4

Nel caso in cui un atto, un accordo o una sentenza non soddisfino i requisiti per essere registrati ai sensi di quanto disposto dagli articoli L. 123-1 e L. 123-2, possono ugualmente essere pubblicati nel registro pubblico del cinema e dell'audiovisivo o nel registro delle opzioni su richiesta del suo beneficiario, se ciò ha l'effetto di trasferire o accertare il trasferimento a quest'ultimo di uno dei diritti menzionati in questi articoli e se il diritto trasferito deriva da un atto, un accordo o una sentenza che era stata oggetto di una registrazione precedente. Il richiedente può chiedere che la pubblicazione faccia riferimento soltanto ad atti, accordi o sentenze che operino o constatino detto trasferimento. Non possono essere oggetto di pubblicazione le dichiarazioni unilaterali riguardanti le clausole risolutive degli accordi registrati. Atti, accordi o sentenze pubblicati nel registro del cinema e degli audiovisivi o nel registro delle opzioni sono opponibili a terzi.

La pubblicazione nel registro delle opzioni di un atto, un accordo o una sentenza è riportata nel registro pubblico del cinema e dell'audiovisivo quando, dopo aver esercitato l'opzione, il produttore deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva alle condizioni previste all'articolo L. 122-1.

Articolo L. 123-4

Se è scritto in una lingua comunemente utilizzata nell'industria cinematografica e audiovisiva diversa dal francese, l'atto, l'accordo o la sentenza possono, su richiesta del richiedente, essere depositati nella

loro versione originale. In questo caso, occorre allegare una traduzione integrale o un riassunto scritto in francese nel rispetto delle condizioni stabilite con decreto. L'incaricato per la gestione del registro del cinema e degli audiovisivi garantisce che il materiale depositato nella sua lingua originale sia accompagnato da una traduzione o da una sintesi conforme alle garanzie richieste. Egli può, se lo ritiene necessario, procedere a un accertamento ufficiale per verificare che l'atto, l'accordo o la sentenza soddisfino i criteri essere iscritti o pubblicati ai sensi degli articoli L. 123-1 , L. 123 -2 o L. 123-3, richiedendone una traduzione integrale.

Articolo L. 123-5

La posizione delle registrazioni e delle pubblicazioni è determinata dall'ordine in cui esse sono effettuate.

Articolo L. 123-6

I diritti di cui all'articolo L. 123-1 divenuti regolarmente opponibili a terzi prima dell'entrata in vigore della legge n. 90 del 22 febbraio 1944, mantengono la precedenza se sono stati oggetto di un'iscrizione entro tre mesi dalla suddetta entrata in vigore

In caso contrario, hanno la precedenza rispetto a terzi alle condizioni di cui all'articolo L. 123-5

In deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo L. 123-1, le iscrizioni ai sensi del presente articolo sono ammesse previa presentazione di un certificato rilasciato dal Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento, nel caso in cui, un mese dopo l'avviso notificato con lettera raccomandata al produttore, il richiedente non abbia ottenuto da quest'ultimo un documento che attesti il numero progressivo assegnato all'opera cinematografica in questione, conformemente a quanto disposto dall'articolo L. 122-1. La redazione di questo certificato supplisce alla formalità del deposito del titolo prevista dall'articolo L. 122-1.

Capitolo IV
Privilegio e contratto di pegno

Articolo L. 124-1

Il privilegio che deriva dal contratto di pegno è stabilito, senza che sia stata necessaria la perdita del possesso, per il solo fatto della registrazione prevista dagli articoli L. 123-1 e L. 123-2. Le iscrizioni di pegno scadono, salvo previo rinnovo, decorso il termine di 5 anni.

Articolo L. 124-2

Salvo disposizioni contrarie specificate nel contratto e iscritte al registro pubblico del cinema e degli audiovisivi e al registro delle opzioni, il beneficiario di uno dei diritti di cui ai punti 2° e 3° dell'articolo L. 123-1 regolarmente iscritto, e previa presentazione del resoconto previsto dall'articolo L. 125-1, ha diritto di incassare, direttamente ed esclusivamente, ed indipendentemente da qualunque opposizione che non sia fondata su vincoli di legge, fino al soddisfacimento dei propri diritti e sulla base dell'ordine di iscrizione, l'importo dei proventi delle opere cinematografiche o audiovisive di qualsiasi natura, senza necessità di previa notifica ai debitori ceduti.

Articolo L. 124-3

A pena di nullità è possibile procedere alla vendita all'asta pubblica, volontaria o obbligatoria, di un'opera cinematografica o audiovisiva o uno qualunque dei suoi elementi, soltanto decorso il termine di 15 giorni dalla domanda di partecipazione alla vendita che il procuratore deve notificare a tutti i creditori iscritti nel registro pubblico del cinema e degli audiovisivi o nel registro delle opzioni, al domicilio eletto al momento della registrazione.

Articolo L. 124-4

Se la vendita di questi beni non avviene mediante aste pubbliche, l'acquirente che vuole garantirsi da eventuali azioni dei creditori iscritti è te-

nuto, a pena di decadenza ed entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla richiesta di pagamento a lui inviata, a notificare a tutti i creditori presso il domicilio eletto in sede di iscrizione: nome, cognome e indirizzo, il prezzo di acquisto, l'elenco e l'importo dei crediti privilegiati, dichiarando di essere pronto a liquidarli fino alla concorrenza del prezzo di acquisto.

Ogni creditore iscritto può richiedere la vendita all'asta pubblica dei beni ceduti consensualmente, offrendo di aumentare il prezzo di un decimo e di dare garanzie per il pagamento dei prezzi e delle tariffe o di assicurare comunque una sufficiente solvibilità.

Tale richiesta deve essere notificata all'acquirente e al debitore precedentemente proprietario entro 15 giorni dalla notifica di cui al primo comma del presente articolo e deve contenere la citazione dinanzi alla Camera di commercio di Parigi, affinché deliberi che si proceda ad asta pubblica.

Capitolo V

Doveri e remunerazione del responsabile dei registri

Articolo L. 125-1

Il responsabile dei registri del cinema e dell'audiovisivo fornisce a tutti coloro che ne fanno richiesta copie o estratti delle informazioni inserite nel registro pubblico del cinema e dell'audiovisivo o nel registro delle opzioni, copia dei documenti presentati a sostegno delle iscrizioni o delle pubblicazioni, o un certificato nel caso non esistano né iscrizione, né pubblicazione. Tuttavia, per i contratti d'opzione registrati ai sensi dell'articolo L. 123-2, fornisce solo il nome dell'opera letteraria, il nome dell'autore e del titolare dei diritti, il nome del produttore, il periodo di validità dell'opzione e l'indicazione che questo periodo è rinnovabile.

Egli è responsabile per il danno derivante sia dall'omissione nel registro pubblico del cinema e dell'audiovisivo o nel registro delle opzioni delle iscrizioni o delle pubblicazioni richieste nel suo ufficio, sia dal mancato riferimento nelle dichiarazioni o nei certificati emessi di una o più iscrizioni o pubblicazioni esistenti a meno che l'errore non avvenga a causa di indicazioni insufficienti che non possono essere attribuiti a lui.

Il responsabile dei registri è tenuto ad avere un registro sul quale egli segna, giorno per giorno e nell'ordine delle richieste, gli atti che gli sono consegnati in vista della loro registrazione o pubblicazione, che può essere effettuata solo in data e nell'ordine delle suddette consegne.

Il responsabile dei registri è tenuto a rispettare, nell'esercizio delle sue funzioni, tutte le disposizioni del presente capitolo a pena di sanzioni e risarcimento dei danni previsti dall'articolo 2455 del codice civile nei confronti dei responsabili di ipoteche.

Articolo L. 125-2

Le domande di registrazione o pubblicazione, le richieste di informazioni di qualsiasi natura, il rilascio di dichiarazioni, certificati, copie o estratti di qualunque natura danno luogo alla percezione di un compenso il cui tasso e le condizioni di riscossione sono stabilite con decreto.

Tale decreto fissa anche il tasso e le modalità di prelievo in favore del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento sugli emolumenti versati al responsabile dei registri nonché le modalità di remunerazione di quest'ultimo.

Capitolo VI

Comunicazione sulle informazioni relative alle entrate

Articolo L. 126-1

Il Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento è autorizzato a comunicare ai distributori, produttori, autori e titolari di diritti delegati alle entrate come specificato negli accordi, sentenze e atti iscritti nel registro pubblico del cinema e degli audiovisivi o nel registro delle opzioni, ogni informazione relativa ai ricavi e a tutti i proventi derivanti dall'uso commerciale e dall'esportazione di opere cinematografiche di cui posseggono i diritti.

Il Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento è altresì autorizzato a comunicare alle persone di cui sopra tutte le informazioni

relative ai ricavi e ai proventi derivanti dallo sfruttamento sotto forma di registrazioni video per uso privato da parte del pubblico di opere cinematografiche e audiovisive di cui posseggono i diritti.

Articolo L. 126-2

I distributori, i produttori, gli autori e i titolari di diritti delegati alle entrate, come specificato negli accordi, che sono indicati nelle sentenze e negli altri atti iscritti nel registro pubblico del cinema e dell'audiovisivo o nel registro delle opzioni sono tenuti a comunicare al Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento, su sua richiesta, tutte le informazioni relative ai versamenti a loro effettuati rispettivamente dagli esercenti, dai distributori e dai produttori di opere cinematografiche.

I soggetti di cui sopra sono inoltre tenuti a comunicare al Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento, su sua richiesta, tutte le informazioni relative ai versamenti a loro effettuati dai produttori di registrazioni video per uso privato da parte del pubblico.

Articolo L. 126-3

Le disposizioni del presente capitolo si applicano anche ai titolari di contratti di lavoro stipulati in occasione della realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva e che garantiscono al beneficiario una quota percentuale sui ricavi operativi di tale opera.

LIBRO SECONDO

Professioni e attività

TITOLO I
L'esercizio delle professioni e le attività del cinema

Capitolo I
Autorizzazione allo sfruttamento cinematografico

Articolo L. 211-1

La rappresentazione cinematografica è subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione rilasciata dal ministro dei beni culturali.

Questa autorizzazione può essere negata o il suo rilascio subordinato a determinate condizioni per motivi attinenti alla protezione dei bambini e dei giovani o al rispetto della dignità umana.

Le condizioni e le modalità di rilascio dell'autorizzazione sono stabiliti con decreto dal Consiglio di Stato.

Articolo L. 211-2

Il rilascio dell'autorizzazione alla rappresentazione cinematografica è soggetto al versamento del "diritto al profitto" a favore del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento. Tale diritto è proporzionale al periodo di tempo per il quale l'autorizzazione viene richiesta, al tasso di 0,82 € al minuto. Il diritto non viene richiesto qualora l'importo risultante sia inferiore a 10 €. Il diritto viene riscosso dal Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento nelle stesse modalità dell'imposta di bollo. In caso di mancato versamento, l'autorizzazione alla rappresentazione non viene rilasciata.

Capitolo II
Il settore dello sfruttamento cinematografico

Articolo L. 212-1

Costituisce un esercizio cinematografico ogni sala o ogni insieme di sale di proiezioni pubbliche appositamente attrezzate, in modo perma-

nente, al fine di tenervi delle rappresentazioni cinematografiche, indipendentemente dal metodo di fissazione o di trasmissione e dalla natura del supporto delle opere o dei documenti cinematografici o audiovisivi che vi sono rappresentati. Queste sale sono situate nello stesso edificio o, quando si trovano in edifici distinti, sono riuniti nello stesso sito, e sono soggette ad una gestione congiunta.

Sezione I

Autorizzazione a esercitare la professione di esercente

Articolo L. 212-2

I soggetti la cui attività consiste nella gestione di un esercizio cinematografico devono essere in possesso di un'autorizzazione concessa dal Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento. Ogni soggetto la cui attività consiste nell'organizzazione di proiezioni cinematografiche itineranti è considerato come un gestore di un esercizio cinematografico.

Nel concedere l'autorizzazione alla gestione di un esercizio cinematografico, l'autorità competente la accorda per ciascuna ognuna delle sale di tale esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'omologazione dell'esercizio cinematografico, come previsto dalle disposizioni degli articoli da L. 212-14 a L. 212-17.

Ai soggetti che esercitano un'attività itinerante, viene concessa un'autorizzazione per le tournée organizzate regolarmente nelle località e nei luoghi di proiezione tassativamente elencati e di cui la lista è redatta tenendo conto dei dati specifici dell'esercizio cinematografico che opera nel bacino d'utenza considerato. L'autorizzazione fissa per ogni località ed ogni luogo di proiezione una specifica frequenza di passaggio.

Articolo L. 212-3

Quando l'attività di gestione di sale cinematografiche viene esercitata da una persona fisica, l'autorizzazione viene rilasciata dopo aver accertato la sua immatricolazione al "Registre du commerce et des sociétés" (il Registro delle

Imprese) o, qualora questa ne sia dispensata, comprovando l'adempimento delle formalità di cui all'articolo L. 123-1-1 del Codice del commercio.

Quando l'attività di gestione di sale cinematografiche viene esercitata da una persona giuridica, l'autorizzazione viene rilasciata alla persona fisica rappresentante legale della stessa, sotto riserva delle disposizioni seguenti:

1° Per le associazioni e le istituzioni pubbliche, l'autorizzazione viene concessa al dirigente designato dall'organo deliberante previsto dallo statuto;

2° Per le autorità pubbliche coinvolte nella governance, viene concessa l'autorizzazione alla persona fisica designata dall'autorità competente.

L'autorizzazione è personale e non cedibile. Non può essere concessa a persone che sono state oggetto di una sentenza che vieta loro l'esercizio di una attività commerciale.

Articolo L. 212-4

Il rilascio dell'autorizzazione dello sfruttamento è subordinato al versamento dell'imposta in favore del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento. Tale imposta è fissata a 16 € per ognuna delle sale di un esercizio cinematografico e a 5 € per ogni luogo di proiezione in caso di attività itinerante. La tassa è riscossa dal Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento con le stesse modalità di riscossione dell'imposta di bollo. In caso di mancato versamento, l'autorizzazione non viene rilasciata.

Articolo L. 212-5

Le condizioni per la concessione e la revoca dell'autorizzazione sono fissate con decreto in Consiglio di Stato.

Sezione 2

Installazione e costruzione di strutture cinematografiche

Articolo L. 212-6

La creazione, l'estensione e la riapertura al pubblico delle strutture cinematografiche devono soddisfare i requisiti di diversità dell'offerta

cinematografica, sviluppo culturale del territorio, tutela dell'ambiente e qualità della pianificazione urbanistica, tenendo conto della natura specifica delle opere cinematografiche. Esse devono contribuire alla modernizzazione delle strutture cinematografiche, alla soddisfazione degli interessi dello spettatore, sia per quanto riguarda la programmazione di un'offerta diversificata, sia per la qualità dei servizi offerti.

Articolo L. 212-7

Sono soggetti ad autorizzazione, precedentemente al rilascio di un permesso di costruzione qualora necessario, e prima della realizzazione se il permesso di costruire non è richiesto, progetti finalizzati a:

1° La creazione di una struttura cinematografica costituita da diverse sale ed oltre 300 posti a sedere, risultato o di una nuova costruzione, o della trasformazione di un edificio esistente;

2° L'estensione di una struttura cinematografica costituita da diverse sale e che abbia già raggiunto la soglia di 300 posti a sedere o che debba superarla con la realizzazione del progetto ad eccezione delle estensioni che rappresentano meno del 30% dei posti a sedere esistenti e che vengano realizzate più di cinque anni dopo l'apertura o l'ultima estensione;

3° L'estensione di una struttura cinematografica costituita da diverse sale e che abbia già raggiunto la soglia di 1.500 posti a sedere o che debba superarla con la realizzazione del progetto;

4° La riapertura al pubblico, sullo stesso sito, di una struttura cinematografica costituita da diverse sale e più di 300 posti a sedere e che abbia sospeso l'attività per due anni consecutivi.

Articolo L. 212-8

Per il calcolo delle soglie di cui all'articolo L. 212-7, sono considerati come parte della stessa struttura cinematografica, che esse siano o meno situate in edifici separati e che lo stesso soggetto ne sia o meno il proprietario o l'esercente, le sale per la proiezione cinematografica che si trovano su un unico sito e che:

1° o sono state progettate nel quadro di una stessa operazione di sviluppo del territorio, siano esse state realizzate in una o più riprese;

2° o siano dotate di allestimenti progettati per consentire ad una stessa clientela l'accesso ad esse;

3° o le parti adibite alla rappresentazione siano oggetto di una gestione comune, in particolare tramite la creazione di servizi collettivi o l'uso abituale di determinate prassi e pubblicità commerciali comuni;

4° o siano riunite in una struttura giuridica comune, controllata direttamente o indirettamente da almeno un socio che eserciti su di esse un'influenza decisionale così come determinata dall'articolo L. 233-16 del Codice di commercio o aventi un dirigente comune de jure o de facto.

Articolo L. 212-9

Nel quadro dei principi definiti all'articolo L. 212-6, le commissioni per lo sviluppo commerciale del settore cinematografico si pronunciano in merito ai seguenti due criteri:

1° l'effetto potenziale sulla diversità cinematografica offerta agli spettatori nella zona d'influenza cinematografica in questione, valutata sulla base dei seguenti indicatori:

- a) il progetto di programmazione previsto per la struttura cinematografica oggetto della richiesta di autorizzazione e, se del caso, il rispetto degli impegni di programmazione eventualmente sottoscritti ai sensi degli articoli L. 212-19 e L. 212-20;
- b) la natura e la diversità culturale dell'offerta cinematografica proposta nella zona interessata, tenuto conto della frequentazione cinematografica;
- c) la situazione di accesso delle opere cinematografiche alle sale e delle sale alle opere cinematografiche per le strutture cinematografiche esistenti;

2° l'effetto del progetto sullo sviluppo culturale del territorio, la tutela dell'ambiente e la qualità della pianificazione urbanistica, valutato sulla base dei seguenti indicatori:

- a) la posizione geografica delle strutture nella zona d'influenza cinematografica e la qualità delle loro apparecchiature;
- b) la tutela delle attività culturali e il rispetto l'equilibrio delle agglomerazioni;
- c) la qualità ambientale valutata tenendo conto delle diverse modalità di trasporto pubblico, della qualità della strada di accesso, dei parcheggi;

- d) l'inserimento del progetto nel suo ambiente;
- e) l'ubicazione del progetto.

Articolo L. 212-10

Le norme relative alle commissioni per lo sviluppo commerciale del settore cinematografico e alle modalità di rilascio dell'autorizzazione prevista dalle disposizioni della presente sezione sono stabilite dagli articoli da L. 751-1 a L. 751-7, L. 752 -3-1, L. 752-7 e da L. 752-14 a L. 752-22 del Codice del commercio.

Articolo L. 212-11

L'articolo L. 111-6-1 del Codice di Urbanistica stabilisce le norme relative alla superficie di ingombro di aree adibite a parcheggio, siano esse edificate o meno, annesse ad una struttura cinematografica soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo L. 212-7 del presente codice, siano esse situate o meno sullo stesso sito di un esercizio commerciale soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo L. 752-1 del Codice di commercio.

Articolo L. 212-12

Le norme relative alla compatibilità dell'autorizzazione di cui all'articolo L. 212-7 con gli schemi di coerenza territoriale sono definiti all'articolo L. 122-1 del Codice di Urbanistica.

Articolo L. 212-13

Quando il permesso di costruire riguarda un progetto di creazione, estensione o riapertura al pubblico di una struttura cinematografica soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo L. 212-7, il permesso non può essere concesso prima del rilascio di tale autorizzazione e la sua apertura non può avvenire prima della scadenza dei ricorsi intrapresi contro suddetta autorizzazione.

Sezione 3
Omologazione delle sale cinematografiche

Articolo L. 212-14

Fatte salve le disposizioni del Testo Unico in materia di edilizia applicabili agli edifici aperti al pubblico, il Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento omologa le strutture cinematografiche gestite in conformità con le disposizioni degli articoli da L. 212-2 a L. 212-5, a titolo di ciascuna delle loro sale e delle attrezzature tecniche in esse presenti.

L'omologazione è subordinata al rispetto delle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo L. 212-17.

Articolo L. 212-15

L'autorizzazione di apertura al pubblico di un esercizio cinematografico non può essere rilasciata prima di ottenere l'omologazione.

Qualsiasi modifica delle caratteristiche descritte nella richiesta di omologazione, che riguardi una sala o le sue attrezzature tecniche, necessita del rilascio di un'omologazione di modifica.

Articolo L. 212-16

La revoca dell'omologazione per una specifica sala vale in quanto revoca dell'autorizzazione di apertura al pubblico di tale stanza.

Articolo L. 212-17

Le condizioni per la concessione e la revoca dell'omologazione sono stabilite con decreto dal Consiglio di Stato.

Tale omologazione è subordinata in particolare al rispetto delle specifiche tecniche di cui il decreto può affidare la definizione al Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento ai sensi del punto 2° dell'articolo L. 111-3.

Sezione 4
Spostamento delle proiezioni cinematografiche

Articolo L. 212-18

Qualora, a causa della sospensione del funzionamento di una delle sue sale, il gestore di impianto desidera organizzare delle proiezioni cinematografiche che riprendano la programmazione di tale sala all'esterno della struttura, egli lo può fare previa dichiarazione al Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento.

Il contenuto, le modalità di deposito e le condizioni di registrazione di questa dichiarazione sono stabilite con decreto.

Sezione 5
Associazioni, accordi e impegni di programmazione cinematografica

Articolo L. 212-19

La costituzione di un gruppo o di accordo di programmazione allo scopo di garantire la proiezione delle opere nelle strutture cinematografiche è subordinata al rilascio di un'approvazione preventiva da parte del Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento.

L'approvazione può essere concessa soltanto a associazioni o accordi che non impediscano la libera concorrenza. Essa non può essere concessa a associazioni o accordi di programmazione che coinvolgano due o più esercenti di impianti cinematografici di importanza nazionale.

Articolo L. 212-20

Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo L. 212-19 è subordinato all'omologazione da parte del Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento degli accordi di programmazione di cui al punto 1° dell'articolo L. 212-23.

Articolo L. 212-21

Ogni esercizio cinematografico membro di un gruppo o di accordo di programmazione è legato a quel gruppo o a quell'accordo o contratto di programmazione. Il contratto prevede il versamento, da parte dell'esercizio, al gruppo o all'impresa pilota dell'accordo, di una tassa di programmazione, in cambio dei servizi resi, che tiene conto delle risorse dell'esercizio e dei servizi ad questo forniti.

Articolo L. 212-22

Gli impegni di programmazione cinematografica hanno lo scopo di garantire la diversità dell'offerta cinematografica e una più ampia diffusione di opere cinematografiche di interesse generale.

Articolo L. 212-23

Per impegni di programmazione cinematografica per l'applicazione della presente sezione si intende:

1° gli impegni sottoscritti dalle associazioni o gli accordi di programmazione di cui all'articolo L. 212-19 approvati dal Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento;

2° gli impegni sottoscritti dagli esercenti degli esercizi cinematografici, i quali garantiscono direttamente e unicamente la programmazione degli esercizi di cui essi sono titolari, approvati dal Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento;

3° i progetti di programmazione di cui all'articolo L. 212-19, in base ai quali le commissioni per lo sviluppo commerciale nel settore cinematografico hanno concesso le autorizzazioni in conformità all'articolo L. 212-7;

4° qualsiasi progetto di programmazione per il quale un gestore di esercizio cinematografico ha beneficiato di un contributo finanziario da parte del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento concesso in forma selettiva.

Articolo L. 212-24

I. L'approvazione prevista ai punti 1° e 2° dell'articolo L. 212-23 è rilasciata dal Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento in funzione della conformità degli impegni di programmazione allo scopo definito nell'articolo L. 212-22. Si tiene conto della posizione del sottoscrittore nella o nelle zone in cui esercita la sua attività..

Gli impegni di programmazione approvati dal Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento vengono pubblicati.

II. Sono tenuti ad acquistare e certificare i loro impegni di programmazione gli operatori di cui al 2° dell'articolo L. 212-23 del quale l'attività è tale da ostacolare il libero gioco della concorrenza e una più ampia diffusione lavori, per la loro importanza nel mercato interno o il numero di camere di un albergo in cui operano.

III. I progetti di programmazione di cui al 3° dell'articolo L. 212-23 sono notificati al Presidente del National Film Centre e l'immagine in movimento.

Articolo L. 212-25

L'attuazione degli impegni di programmazione di cui ai punti 1° e 2° dell'articolo L. 212-23 è soggetto a revisione del Mediatore del cinema, alle condizioni previste all'articolo L. 213-5.

Il Presidente del Centro Nazionale del Cinema e dell'immagine in movimento verifica il rispetto degli impegni di programmazione di cui all'articolo L. 212-23.

Articolo L. 212-26

Con decreto del Consiglio di Stato, pubblicato sentito il parere dell'Autorità garante per la concorrenza, vengono stabilite le regole per l'applicazione della presente sezione. In particolare:

1° le procedure per il rilascio e per la revoca del riconoscimento di associazioni o accordi di programmazione;

2° gli altri obblighi del contratto stipulato tra un gruppo di programmazione e le aziende che sono membri o tra i membri di un accordo commerciale;

3° le condizioni di sottoscrizione, notifica, approvazione e controllo degli impegni di programmazione.

Sezione 6

Formule di accesso ai cinema

Articolo L. 212-27

Tutti gli operatori di stabilimenti di spettacoli cinematografici che intendono attuare formule di ingresso che danno diritto a entrate multiple non definite al cinema devono ottenere la preventiva autorizzazione del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento. Ogni modifica sostanziale della formula è soggetta a preventiva approvazione.

L'approvazione è concessa se le condizioni di cui agli articoli L. 212-28 a L. 212-30 sono soddisfatte.

Gli elementi della domanda di omologazione, la durata e le procedure di rilascio e revoca del riconoscimento sono definiti da un decreto del Consiglio di Stato, emanato dopo aver sentito l'Autorità garante per la concorrenza.

Articolo L. 212-28

Per concedere l'autorizzazione di cui all'articolo L. 212-27, il Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento deve garantire, a partire dai dati economici misurabili, inclusi quelli allegati alla richiesta dell' esercente, che il prezzo di riferimento per posto a sedere di cui all'articolo L. 213-10 sia fissato tenendo conto dell'evoluzione del prezzo medio dei biglietti venduti per ciascun singolo ingresso dall' esercente; della situazione del mercato e degli effetti osservati e attesi con la formula di accesso.

Il prezzo di riferimento serve come remunerazione di base dei titolari dei diritti.

Il tasso di partecipazione proporzionale alle entrate è lo stesso previsto per biglietti venduti a unità.

Con decreto del Consiglio di Stato, adottato sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza, definisce il contenuto e la durata minima dell'impegno dell'esercente.

Articolo L. 212-29

Tutti gli esercenti di stabilimenti per la proiezione di spettacoli cinematografici che si adottano una formula di accesso approvata sono soggetti alle condizioni di approvazione.

Gli esercenti che non beneficiano della garanzia prevista dall'articolo L. 212-30 sono tenuti ad applicare, per effetto dei contratti di concessione dei diritti di rappresentazione cinematografica che hanno concluso, il prezzo di riferimento praticato dall'esercente titolare dell'accordo in applicazione dell'articolo L. 212-28.

Articolo L. 212-30

Quando si richiede l'approvazione di una formula di accesso ai sensi dell'articolo L. 212-27, gli esercenti di sale di proiezione cinematografica che realizzano più del 25% degli ingressi in una zona che rappresenta uno specifico bacino di utenza ovvero più del 3% del fatturato a livello nazionale, sono tenuti ad offrire agli esercenti della medesima zona di utenza, la cui parte di mercato è inferiore al 25% delle entrate o del fatturato della zona considerata, a eccezione di quelli che realizzano più dello 0,5% delle entrate a livello nazionale, di associarsi a una certa formula a condizioni eque e non discriminatorie e garantire loro una quota minima di quanto ricavato dalle entrate effettive, almeno pari a quanto riservato ai distributori sulla base di un prezzo di riferimento per posto a sedere e fissato con accordo concluso con ciascuno degli esercenti associati alla formula, determinato tenendo conto dello sconto praticato per ciascuno di tali esercenti. Per gli esercenti di sale di proiezione cinematografiche situati nei dipartimenti di Parigi, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis e Val-de-Marne, che sono considerati come un unico bacino di utenza, le due soglie del 25% di cui al presente comma sono ridotte al 15% e all'8%.

Il prezzo di riferimento di cui al punto precedente viene utilizzato come base per la remunerazione dei distributori con i quali l'esercente as-

sociato alla formula di accesso conclude contratti di concessione dei diritti di rappresentazione cinematografica, nonché la remunerazione degli altri aventi diritto per legge.

Articolo L. 212-31

Con decreto del Consiglio di Stato, adottato sentito l'avviso dell'Autorità garante per la concorrenza si stabiliscono le regole del contratto di associazione di cui agli articoli L. 212-29 e L. 212-30. Questo contratto non può contenere clausole relative alla programmazione delle sale cinematografiche degli esercenti associati, né clausole di affiliazione in esclusiva a una formula di accesso.

Sezione 7

Controllo dei ricavi da sfruttamento cinematografico

Articolo L. 212-32

Il controllo dei ricavi derivanti dallo sfruttamento delle opere e dei documenti cinematografici o audiovisivi nelle sale di proiezione cinematografica è organizzato secondo le seguenti condizioni:

1° Gli esercenti delle sale di proiezione cinematografica sono tenuti a consegnare un biglietto di ingresso a ciascun spettatore o a registrare e conservare nei sistemi informatici i dati relativi all'ingresso, prima di consentire l'accesso dello spettatore alla sala di proiezione;

2° Gli esercenti delle sale di proiezione cinematografica devono tenere quotidianamente dei registri che permettano di identificare i ricavi realizzati per ogni programma cinematografico proiettato in ogni sala della loro struttura. Questi documenti sono messi a disposizione degli agenti del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento e degli agenti degli Uffici delle imposte, responsabili dei controlli, e sono conservati dagli esercenti secondo le modalità prevista dall'articolo L. 102B, lettera I, del codice di procedura fiscale;

3° Gli esercenti di sale di proiezione cinematografica trasmettono, alla fine di ogni settimana cinematografica, al Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento una dichiarazione dei ricavi realizzati dalla proiezione di ogni programma cinematografico nelle sale dei loro stabilimenti. Detta dichiarazione può essere inviata anche per via elettronica.

Capitolo III

Rapporti tra esercenti di esercizi cinematografici e distributori di opere cinematografiche

Sezione I

Mediatore del cinema

Articolo L. 213-1

Il Mediatore del cinema svolge una funzione di conciliazione preventiva su ogni disputa relativa:

1° All'accesso degli esercenti degli esercizi cinematografici alle opere cinematografiche e all'accesso delle opere cinematografiche alle sale, così come, più in generale, alle condizioni di utilizzo in sala di tali opere, che possono determinare situazioni monopolio di fatto, di posizione dominante o ogni altra situazione avente per oggetto o che abbia potenzialmente l'effetto di restringere o di falsare la libera concorrenza e rilevare l'esistenza di ostacoli alla più ampia diffusione delle opere cinematografiche conformi agli interessi generali;

2° Alla fissazione di un periodo di sfruttamento delle opere cinematografiche superiore al periodo di quattro mesi di cui all'articolo L. 231-1 o al periodo stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo L. 231-1;

3° Al mancato rispetto degli impegni contrattuali tra un esercente di esercizio cinematografico e un distributore in merito alle condizioni di utilizzo in sala di un'opera cinematografica;

4° All'applicazione del 1° comma dell'articolo L. 213-16 e dell'articolo L. 213-17.

Articolo L.213-2

Nell'ambito delle funzioni elencate ai commi 1° e 2° dell'articolo L. 213-1, il Mediatore del cinema può essere interpellato da qualsiasi persona fisica o giuridica interessata, da qualsiasi organizzazione professionale o sindacale interessata o dal Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento. Può ugualmente interessarsi d'ufficio a qualsiasi questione rientrante nelle sue competenze.

Articolo L. 213-3

Il Mediatore del cinema favorisce o ispira qualsiasi soluzione conciliativa. Può rendere pubblico il processo verbale di conciliazione.

Articolo L. 213-4

In mancanza di conciliazione, il Mediatore del cinema può emettere, entro un periodo massimo di due mesi a partire dal deferimento, un'ingiunzione che può essere resa pubblica.

Articolo L. 213-5

Il Mediatore del cinema esamina ogni anno l'attuazione degli impegni di programmazione sottoscritti in applicazione dei commi 1° e 2° dell'articolo L. 213-23.

Egli può ottenere comunicazione di ogni elemento informativo complementare che consideri utile.

Nell'ambito di tale esame, formula delle osservazioni e delle raccomandazioni che vengono comunicate al Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento.

Articolo L. 213-6

Il Mediatore del cinema deferisce all'Autorità per la concorrenza le pratiche proibite dagli articoli L. 420-1, L. 420-2 e L. 420-5 del codice del com-

mercio di cui sia a conoscenza nel settore della diffusione cinematografica. Tale deferimento può essere introdotto nel quadro di una procedura di urgenza, conformemente all'articolo L. 464-1 del codice del commercio.

Il Mediatore può ugualmente deferire all'Autorità per la concorrenza, per pareri, ogni questione in materia di concorrenza nell'ambito dell'articolo L. 462-1 del codice del commercio.

L'Autorità per la concorrenza comunica al Mediatore del cinema ogni deferimento concernente la diffusione cinematografica. Può ugualmente deferire al Mediatore ogni questione relativa alla sua competenza.

Articolo L. 213-7

Se i fatti di cui è a conoscenza sono suscettibili di rilevanza penale, il Mediatore del cinema ne informa il Procuratore della Repubblica territorialmente competente, in conformità alle disposizioni dell'articolo 40 del codice di procedura penale.

Articolo L. 213-8

Con decreto del Consiglio di Stato, adottato sentito il parere dell'Autorità per la Concorrenza, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni della presente sezione.

Sezione 2

Concessione dei diritti di rappresentazione cinematografica

Articolo L. 213-9

La concessione dei diritti di rappresentazione pubblica di un'opera cinematografica di lunga durata il cui visto di sfruttamento/gestione cinematografico risale a meno di cinque anni non può essere consentita a un gestore di impresa di spettacoli cinematografici se non attraverso una partecipazione proporzionale agli incassi derivati dallo sfruttamento/ge-

stione di quest'opera. Tuttavia, per una sala determinata, la concessione può essere consentita attraverso la stipula di un prezzo fissato in anticipo quando il gestore dell'impresa di spettacoli cinematografici registra in questa sala una media di entrate settimanali inferiore o uguale a 1.200 in un periodo pari a un anno.

Articolo L. 213-10

L'imponibile della partecipazione proporzionale è determinato dagli incassi delle vendite delle singole entrate ovvero, in caso di formula di accesso al cinema che dia diritto a entrate multiple, dalle somme corrispondenti al prezzo di riferimento per posto, determinato alle condizioni previste all'articolo L. 212-28, tenuto conto della tassa istituita con l'articolo L. 115-1. Detta somma, così come la partecipazione proporzionale che risulta a profitto del concedente, è calcolata al netto dell'IVA.

Articolo L. 213-11

Il tasso di partecipazione proporzionale è liberamente fissato tra una percentuale minima del 25% e una massima del 50%. Tuttavia, per le opere cinematografiche rappresentate per più di due anni dopo la data della loro prima rappresentazione commerciale in Francia, la percentuale minima è portata al 20%.

Articolo L. 213-12

In deroga a quanto disposto dagli articoli da L. 213-9 a L. 213-11, con decreto congiunto del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia, può essere fissata una remunerazione minima per entrata a favore del concedente. Questa remunerazione deve essere fissata a un livello tale che possa conciliare gli obiettivi di accesso del maggior numero di spettatori e quelli di garanzia di un'offerta cinematografica diversificata.

La remunerazione minima non si applica quando la remunerazione per accesso del concedente, calcolata in base alla media settimanale, è inferiore al livello di cui al primo paragrafo.

Articolo L. 213-13

Con decreto del Consiglio di Stato, su parere dell'Autorità per la concorrenza, sono fissate le modalità di applicazione dell'articolo L. 213-12. Detto decreto precisa specificamente:

1. le entrate soggette a tariffazione speciale in vista di obiettivi di carattere sociale, educativo o di promozione del cinema che non sono considerate per l'applicazione del presente articolo;
2. il numero di settimane di sfruttamento di un'opera cinematografica, successiva alla sua uscita in sala, nel corso delle quali si applica la remunerazione minima;
3. i dati economici da considerare per fissare il livello di remunerazione minima

Sezione 3

Contratto di concessione dei diritti di rappresentazione cinematografica

Articolo L. 213-14

Il contratto per la concessione dei diritti di rappresentazione cinematografica deve contenere le seguenti clausole:

1. il titolo e le caratteristiche tecniche dell'opera cinematografica i cui diritti siano concessi per lo sfruttamento in sale di proiezione cinematografica;
2. la data di consegna di una copia dell'opera cinematografica e la data di avvio dell'esecuzione del contratto;
3. la durata minima di esecuzione del contratto così come le condizioni del suo rinnovo o della sua rescissione/risoluzione;
4. il numero minimo di spettacoli che devono essere organizzati;
5. il tasso di partecipazione proporzionale del concedente;
6. le condizioni di piazzamento nella zona di attrazione cinematografica.

Articolo L. 213-15

L'articolo L. 123-1 non è applicabile al contratto di concessione dei diritti di rappresentazione cinematografica.

Sezione 4

Apparecchiature di proiezione digitale delle sale di proiezione cinematografica

Articolo L. 213-16

I - Sono tenuti a contribuire, sia direttamente, sia attraverso un intermediario, al finanziamento degli investimenti necessari all'installazione iniziale delle attrezzature di proiezione digitale delle sale nelle sale per la proiezione cinematografica esistenti alla data di promulgazione della legge n. 2010/1149 del 30.09.2010, relativa all'attrezzatura digitale delle imprese di spettacoli cinematografici, così come alla installazione iniziale delle apparecchiature di proiezione digitale nelle sale degli impianti per la proiezione cinematografica omologate prima del 31 dicembre 2012:

1° I distributori che, nel quadro dei contratti di concessione dei diritti di rappresentazione cinematografica menzionati all'articolo L. 213-14, mettono a disposizione dello sfruttamento dell'impresa interessata, sotto forma di file digitali, le opere cinematografiche di lunga durata inedite nelle sale. Questo contributo è dovuto, per ogni sala, nelle due prime settimane che seguono la data di uscita nazionale dell'opera cinematografica per la prima messa a disposizione dell'opera nelle sale. Il contributo resta dovuto, oltre le due prime settimane, quando l'opera è messa a disposizione nel quadro di un allargamento del piano iniziale di uscita nelle sale. Tuttavia, il contributo non è dovuto quando l'opera è messa a disposizione per uno sfruttamento continuo. La data di uscita nazionale, l'allargamento del piano iniziale di uscita nelle sale e lo sfruttamento continuo sono definiti dagli usi professionali;

2° le persone che mettono a disposizione del gestore dell'impresa interessata, sotto forma di file digitali o di dati digitali, opere o documenti

audiovisivi o multimedia e opere a carattere pubblicitario, tranne i trailer pubblicitari. Questo contributo è dovuto per ogni proiezione;

3° le persone che affittano al gestore dell'impresa interessata una o più sale, quando questa locazione implichi l'utilizzo delle attrezzature digitali nelle sale interessate. Questo contributo è dovuto per ogni affitto.

II - Il finanziamento dell'installazione iniziale delle attrezzature per la proiezione digitale nelle sale delle imprese di spettacoli cinematografici può essere condiviso. La condivisione può essere effettuata tra gestori di imprese di spettacoli cinematografici, gestori proprietari dei fondi di commercio di più imprese cinematografiche o da parte di intermediari che garantiscono il finanziamento degli investimenti necessari.

In questo caso:

1° i contratti relativi all'ammontare e alle condizioni del versamento del contributo previsto al 1 comma del punto I così come i contratti relativi al finanziamento delle attrezzature di proiezione digitale conclusi tra i gestori di imprese di spettacoli cinematografici e gli intermediari menzionati nel primo capoverso del paragrafo I fissano la lista delle imprese interessate alla condivisione e specificano le modalità di questa condivisione, in particolar modo la ripartizione dei contributi tra i diversi beneficiari;

2° i contratti relativi all'ammontare e alle condizioni del versamento del contributo previsto al primo comma del punto I prevedono inoltre le condizioni alle quali viene prevista l'erogazione del contributo.

III - Il contributo previsto al punto I non è più richiesto una volta assicurata la copertura del costo di installazione iniziale delle attrezzature di proiezione digitale nelle sale di proiezione cinematografica interessate o di imprese di proiezione cinematografica che condividono i loro finanziamenti, tenuto conto degli altri finanziamenti. Non è più richiesto oltre un termine di dieci anni dopo l'installazione iniziale delle attrezzature di proiezione digitale, purché questo termine non vada oltre il 31 dicembre 2021.

I contratti relativi all'ammontare e alle condizioni del versamento del contributo previsto al primo comma del punto I così come i contratti relativi al finanziamento delle attrezzature digitali conclusi tra i gestori delle imprese di spettacoli cinematografici e gli intermediari menzionati nel primo capoverso del punto I prevedono le condizioni alle quali i gestori rendono conto, direttamente o indirettamente, ai distributori del costo che deve essere ancora affrontato per l'installazione iniziale delle attrezzature di proiezione digitale.

In applicazione dell'articolo L. 111-2 e su domanda dei distributori o dei gestori, il Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento può contribuire all'analisi dei resoconti effettuati in applicazione del capoverso precedente. Il Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento può richiedere alle persone menzionate allo stesso capoverso tutte le informazioni e documentazioni che ritenga utili.

Articolo L. 213-17

L'ammontare del contributo previsto all'articolo L. 213-16 viene negoziato tra le parti a condizioni eque, trasparenti e oggettive, così che esso resti inferiore alla differenza tra il costo della realizzazione di un'opera su supporto fotochimico e quello della realizzazione di un'opera sotto forma di file digitale.

Articolo L. 213-18

In caso di controversia relativa all'applicazione del 1° comma del punto I dell'articolo L. 213-16 e dell'articolo L. 213-17, il Mediatore del cinema può essere adito in applicazione dell'articolo L. 213-1.

Il Mediatore del cinema richiede alle parti della controversia tutte le informazioni che ritenga utili, in modo particolare sui contratti menzionati all'articolo L. 213-14 e al punto III dell'articolo L. 213-16.

Articolo L. 213-19

Al fine di garantire la diversità dell'offerta cinematografica, è proibita qualsiasi pratica ed è considerata non scritta qualsiasi clausola contrattuale di natura tale da rendere dipendenti dalle condizioni di determinazione, di versamento del contributo previsto dall'articolo L. 213-16 o di finanziamento dell'installazione iniziale delle attrezzature di proiezione digitale, o le scelte di distribuzione o di programmazione nelle sale delle opere cinematografiche, o la determinazione del tasso di partecipazione proporzionale alle entrate nella gestione prevista agli articoli dal L. 213-9 al L. 213-11.

Articolo L. 213-20

Il Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento riunisce un comitato di concertazione professionale incaricato di elaborare delle raccomandazioni che permettano di assicurare, nel quadro della proiezione digitale, la maggior diffusione possibile delle opere cinematografiche conformi all'interesse generale, la garanzia della pianificazione culturale del territorio così come la diversità di opere cinematografiche e di sale di proiezione cinematografica.

Questo comitato è composto da rappresentanti delle organizzazioni professionali rappresentative dei gestori di imprese di spettacoli cinematografici così come da rappresentanti delle organizzazioni professionali che rappresentano i distributori di opere cinematografiche.

In caso di necessità, il Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento associa le altre organizzazioni professionali rappresentanti del settore del cinema e dell'immagine in movimento nonché le altre imprese comunque interessate.

La composizione e l'organizzazione del comitato sono stabilite con decisione del Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento.

Articolo L. 213-21

Gli esercenti delle sale di proiezione cinematografica trasmettono ai distributori i dati relativi alla gestione delle attrezzature di proiezione digitale per le opere cinematografiche di lunga durata che questi distributori hanno messo a loro disposizione.

Gli esercenti delle sale di proiezione cinematografica trasmettono anche al Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento i dati relativi al funzionamento precitato relativo a tutte le utilizzazioni delle loro attrezzature di proiezione digitale.

I dati menzionati ai precedenti capoversi, le loro modalità e la loro periodicità di trasmissione sono decisi dal Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento.

Articolo L. 213-22

Le attrezzature di proiezione digitale e i file o i dati digitali menzionati all'articolo L. 213-16, le loro condizioni di utilizzazione così come le modalità di funzionamento menzionati all'articolo L. 213-21 sono conformi alle norme internazionali ISO relative alla proiezione digitale nelle sale.

Articolo L. 213-23

Quando abbiano per oggetto un finanziamento, anche se parziale, dell'installazione iniziale delle attrezzature di proiezione digitale, gli aiuti finanziari selettivi del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento sono subordinati a degli obblighi di programmazione controllati dal Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento alle stesse condizioni previste dal 4° comma dell'articolo L. 212-23.

Questi obblighi di programmazione sono controllati per una durata di cinque anni successivi alla data dell'ultimo aiuto finanziario per l'attrezzatura digitale dell'impresa di spettacoli cinematografici.

Capitolo IV

Organizzazione di alcuni spettacoli cinematografici

Articolo L. 214-1

Sono soggetti alle disposizioni del presente capitolo:

1° gli spettacoli pubblici e a pagamento organizzati eccezionalmente dalle associazioni ed altri gruppi legalmente costituiti che agiscono senza scopo di lucro;

2° gli spettacoli privati organizzati da associazioni e organismi simili autorizzati a diffondere la cultura attraverso il cinema;

3° gli spettacoli organizzati dalle associazioni e organismi che hanno per oggetto la raccolta, conservazione, restauro e la diffusione del patrimonio cinematografico;

4° gli spettacoli organizzati nel quadro dei servizi pubblici a carattere non commerciale;

5° gli spettacoli gratuiti;

6° gli spettacoli all'aperto diversi da quelli organizzati dai gestori di imprese di spettacoli cinematografici alle condizioni previste dall'articolo L. 212-18.

Articolo L. 214-2

Gli organismi menzionati all'articolo L. 214-1 possono organizzare gli spettacoli previsti al 1° comma del presente articolo, che consistono nella rappresentazione di opere cinematografiche di lunga durata, per un numero limitato, determinato per anno e per associazione o raggruppamento, stabilito con decreto.

Detto decreto fissa inoltre le condizioni alle quali detto limite può essere derogato per le associazioni e raggruppamenti il cui oggetto esclusivo è quello di contribuire allo sviluppo della cultura cinematografica e alla formazione all'immagine.

Articolo L. 214-3

Le condizioni di autorizzazione delle associazioni ed organismi assimilati menzionati al 2° comma dell'articolo L. 214-1, così come le condizioni con cui vengono organizzati gli spettacoli, sono stabilite con decreto.

Articolo L. 214-4

Gli spettacoli menzionati al 4° comma dell'articolo L. 214-1 non possono essere organizzati da imprese pubbliche se non in conformità con il loro oggetto statutario.

Articolo L. 214-5

La rappresentazione delle opere cinematografiche di lunga durata nel corso degli spettacoli menzionati al 5° comma dell'articolo L. 214-1 è

vietata quando questi spettacoli sono destinati a favorire direttamente o indirettamente la commercializzazione di prodotto o la fornitura di servizi.

Articolo L. 214-6

Gli spettacoli menzionati al 6° comma dell'articolo L. 214-1, che consistono nella rappresentazione di opere cinematografiche di lunga durata, non possono essere organizzati che dopo aver ricevuto una autorizzazione dal Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento alle condizioni stabilite per decreto.

Questa autorizzazione viene concessa tenendo conto della data di concessione del visto di sfruttamento cinematografico, del luogo e del numero degli spettacoli, dell'interesse sociale e culturale delle rappresentazioni e della situazione locale della gestione / sfruttamento.

Quando questi spettacoli sono organizzati dalle associazioni e raggruppamenti menzionati al comma 1° dell'articolo L. 214-1, il limite previsto dall'articolo L. 214-2 non si applica.

Articolo L. 214-7

Quando un'opera cinematografica di lunga durata ha ottenuto il visto di sfruttamento previsto dall'articolo L. 211-1, non può essere rappresentata nel quadro degli spettacoli menzionati all'articolo L. 214-1 prima che sia trascorso il termine stabilito con decreto, che decorre a partire dalla data di ottenimento di questo visto. Questo decreto può prevedere una scadenza differenziale in funzione della natura degli spettacoli interessati.

Articolo L. 214-8

Gli spettacoli menzionati all'articolo L. 214-1 non possono prevedere l'utilizzo di materiale pubblicitario che serva per gli spettacoli organizzati dai gestori delle imprese di spettacoli cinematografici.

Articolo L. 214-9

Agli spettacoli menzionati all'articolo L. 214-1 non si applicano le disposizioni degli articoli da L. 115-1 a L. 115-5, L. 211-1 e L. 211-2, compreso anche quando si svolgono nelle imprese di spettacoli cinematografici.

TITOLO II

Edizione videografica e servizi dei media audiovisivi on demand

Capitolo I

Dichiarazione di attività degli editori di supporti video

Articolo L. 221-1

I soggetti la cui attività ha per oggetto l'edizione di supporti video destinati all'uso privato del pubblico devono darne comunicazione al Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento.

Articolo L. 221-2

Il contenuto, le modalità di deposito e la registrazione della dichiarazione, così come le modifiche nella situazione del dichiarante che devono essere portate a conoscenza del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento, vengono stabiliti con decreto del Consiglio di Stato.

Capitolo II

Controllo delle entrate per lo sfruttamento/gestione delle immagini

Articolo L. 221-1

Il controllo delle entrate per lo sfruttamento delle opere cinematografiche o audiovisive sotto forma di supporti video viene disciplinata alle seguenti condizioni:

1° i soggetti menzionati all'articolo L. 221-1 devono aggiornare i documenti che permettono di identificare l'origine e le condizioni di sfruttamento, così come le entrate per lo sfruttamento dei supporti video che pubblicano quando questi supporti video consistono nella riproduzione di opere cinematografiche o audiovisive il cui titolo è stato depositato al Registro pubblico del cinema e dell'audiovisivo. Questi documenti sono tenuti a disposizione dei funzionari del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento;

2° questi soggetti devono, nel mese successivo ad ogni semestre, comunicare al Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento le informazioni che risultano dai documenti menzionati al punto 1°.

Capitolo III

Remunerazione della gestione delle opere cinematografiche diffuse con servizi di mezzi audiovisivi on demand

Articolo L. 223-1

Qualsiasi accesso dematerializzato a un'opera cinematografica fornito da un editore di servizi audiovisivi on demand dà luogo a una remunerazione a favore del concedente dei diritti di gestione, che tenga conto della categoria del servizio, della natura dell'offerta commerciale e della data di uscita dell'opera nelle sale.

Una remunerazione minima può essere fissata, per una durata limitata, con decreto congiunto del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia. Detta remunerazione minima deve conciliare gli obiettivi d'accesso al più gran numero di utilizzatori, di garanzia di un'offerta cinematografica diversificata e del pieno effetto delle disposizioni applicabili in materia di cronologia della gestione delle opere cinematografiche.

Articolo L. 223-2

Con decreto del Consiglio di Stato, adottato su parere dell'Autorità della concorrenza, sono fissate le modalità di applicazione dell'articolo L. 223-1. Detto decreto precisa specificamente i dati economici in funzione dei quali può essere fissata la remunerazione minima.

TITOLO III
Cronologia della gestione delle opere cinematografiche

Capitolo I
Gestione sotto forma di videogrammi

Articolo L. 231-1

Un'opera cinematografica può essere oggetto di gestione sotto forma di videogramma destinato alla vendita al pubblico o al noleggio per uso privato dopo la scadenza del termine di quattro mesi dalla data della sua uscita nelle sale cinematografiche. La stipula di tali accordi di acquisizione dei diritti di gestione può derogare alla predetta scadenza quando ricorrono le condizioni previste dal secondo paragrafo. La stipula di tali accordi di acquisizione dei diritti di gestione può essere subordinata a un maggiore termine di scadenza conformemente alle modalità previste al terzo paragrafo.

La fissazione di una scadenza inferiore è subordinata alla concessione da parte del Centro nazionale del cinema e dell'audiovisivo, alla luce in particolare dei risultati di gestione dell'opera cinematografica nelle sale, di una specifica deroga alle condizioni fissate in via regolamentare. Questa deroga non può avere per effetto di ridurre la scadenza di più di quattro settimane.

Le contestazioni relative alla fissazione di un termine maggiore possono essere oggetto di una conciliazione sottoposta al Mediatore del cinema, nel quadro delle prerogative che gli sono conferite dagli articoli da L. 213-1 fino a L. 213-8.

Capitolo II
Gestione dei servizi dei mezzi audiovisivi on demand

Articolo L. 232-1

Il contratto concluso dall'editore dei servizi audiovisivi on demand per l'acquisizione dei diritti relativi alla messa a disposizione del pubblico di un'opera cinematografica prevede l'indicazione di un termine di scadenza.

Quando esiste un accordo professionale che riguarda i termini di scadenza applicabili allo sfruttamento delle opere cinematografiche attraverso servizi

audiovisivi on demand, la scadenza prevista da questo accordo si impone agli editori di servizi e ai membri delle organizzazioni professionali firmatarie. Questo accordo può riguardare una o più categorie di servizi. Può essere reso obbligatorio per l'insieme degli interessati dei settori di attività e degli editori dei servizi coinvolti nelle condizioni previste all'articolo L. 234-1.

In mancanza di un accordo professionale reso obbligatorio entro un mese a partire dalla pubblicazione della legge n. 2009-669 del 12 giugno 2009, che favorisce la diffusione e la protezione delle opere creative su internet, l'opera cinematografica può essere messa a disposizione del pubblico da un editore di servizi audiovisivi on demand nelle condizioni previste dall'articolo L. 231-1 per i servizi a pagamento all'atto e alle condizioni previste per decreto per gli altri servizi.

Capitolo III

Gestione dei servizi televisivi

Articolo L. 233-1

I contratti stipulati da un editore di servizi televisivi per l'acquisizione dei diritti relativi alla diffusione di un'opera cinematografica prevede un termine di scadenza per il loro sfruttamento.

Quando esiste un accordo professionale riguardo ai termini di scadenza per lo sfruttamento delle opere cinematografiche da parte dei servizi di televisione, la scadenza prevista da questo accordo si impone agli editori dei servizi e ai membri delle organizzazioni professionali firmatarie. Questo accordo può riguardare una o più categorie di servizio. Può essere reso obbligatorio per l'insieme degli interessati dei settori d'attività e degli editori dei servizi coinvolti nelle condizioni previste dall'articolo L. 234-1.

Capitolo IV

Disposizioni comuni

Articolo L. 234-1

Gli accordi professionali menzionati agli articoli L. 232-1 e L. 233-1 possono essere resi obbligatori da decreto dell'autorità competente dello

Stato a condizione che siano stati firmati dalle organizzazioni professionali rappresentative del settore del cinema e, secondo il caso:

1. una o più organizzazioni professionali rappresentative di o dei settori coinvolti;
2. una o più organizzazioni professionali rappresentative del o dei settori coinvolti e un insieme di editori di servizi rappresentativi di uno o più categorie di servizi;
3. un insieme di editori di servizi rappresentativi di una o più categorie di servizi.

Articolo L. 234-2

La rappresentatività di un'organizzazione professionale o di un insieme di editori di servizi si apprezza in relazione al numero di operatori coinvolti o alla loro importanza sul mercato considerato. Se vi è modo di determinare la rappresentatività di una organizzazione professionale o di un insieme di editori di servizi, questi forniscono all'autorità competente dello Stato gli elementi di valutazione di cui dispongono.

TITOLO IV *Disposizioni varie*

Capitolo Unico *Obbligo di deposito legale*

Articolo L. 241-1

Le regole relative all'obbligo di deposito legale che incombe ai soggetti che producono o distribuiscono documenti cinematografici così come a quelli che editano o importano videogrammi destinati all'uso privato o pubblico, sono previste dalle disposizioni del titolo III del libro I° del codice patrimoniale.

LIBRO TERZO

Finanziamento e fiscalità

TITOLO I
*Aiuti del Centro nazionale del cinema
e dell'immagine in movimento*

*Capitolo I
Disposizioni generali*

Articolo L. 311-1

Gli aiuti finanziari del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento menzionati in a) e b) del 2° paragrafo dell'articolo L. 111-2 sono assegnati automaticamente o selettivamente.

Articolo L. 311-2

L'incasso ottenuto dalla tassa sul prezzo dei biglietti per gli spettacoli organizzati dai cinema menzionati all'articolo L. 115-1 percepiti in occasione della rappresentazione di opere o di documenti cinematografici o audiovisivi a carattere pornografico o di incitazione alla violenza non è preso in considerazione nel calcolo dei diritti agli aiuti automatici.

Le opere o i documenti suddetti così come i cinema nei quali sono rappresentati non possono ricevere alcun aiuto selettivo.

I cinema specializzati nella rappresentazione di opere o di documenti cinematografici o audiovisivi a carattere pornografico non possono beneficiare di alcun aiuto automatico o selettivo.

La lista delle opere e documenti ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo è stabilita dal Ministro della cultura al momento della concessione del visto di sfruttamento/gestione cinematografica.

Un decreto fissa le modalità di applicazione del presente articolo, al fine, soprattutto, di gestire le procedure di attribuzione degli aiuti, di definire i criteri di specializzazione dei cinema menzionati al terzo paragrafo e di determinare le condizioni alle quali i cinema non specializzati nei quali sarebbero rappresentate delle opere o dei documenti cinematografici o audiovisivi a carattere pornografico perdono a questo titolo il beneficio degli aiuti.

Capitolo II
***Diritti dei creditori privilegiati
della produzione cinematografica***

Articolo L. 312-1

Le somme a cui le imprese di produzione hanno diritto a titolo di aiuti automatici alla produzione di opere cinematografiche di lunga durata sono incedibili e impignorabili.

Queste somme non possono essere assegnate per la produzione di una nuova opera cinematografica se non sotto riserva di pagamento dei creditori privilegiati menzionati all'articolo L. 312-2, evidenziati in occasione della produzione di opere cinematografiche di lunga durata precedenti.

Articolo L. 312-2

Gli importi di cui all'articolo L. 312-1 assegnabili alle imprese di produzione in ragione dello sfruttamento di un'opera cinematografica di lunga durata, sono preventivamente soggetti, seguendo il seguente ordine di preferenza e nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati con decreto, al regolamento dei debiti afferenti l'opera in questione, elencati come segue:

1. tutte le somme che devono essere riscosse dallo Stato;
2. i salari e le retribuzioni degli operai, interpreti, tecnici, autori, adattatori, scenaristi, dialoghisti, escluse le retribuzioni assegnate, a qualsiasi titolo, ai gestori, ai presidenti o ai direttori delle imprese di produzione;
3. i versamenti e i contributi che riguardano i salari e le retribuzioni qui sotto elencati;
4. le fatturazioni degli studios dove avvengono le riprese, i mixaggi, gli effetti speciali e i laboratori di sviluppo e tiraggio, comprese le copie di sfruttamento, dei soggetti che affittano il materiale tecnico, nella misura in cui queste fatturazioni riguardano in modo preciso ed esclusivo la produzione propriamente detta dell'opera cinematografica.

Sono considerati esclusivamente privilegiati, secondo il presente articolo, i soli crediti esigibili entro 18 mesi a partire dall'avvio delle riprese.

Articolo L. 312-3

I creditori privilegiati possono esercitare il loro diritto direttamente presso il Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento. Questa azione deve tuttavia essere esercitata entro il termine di 8 mesi dalla consegna del visto di sfruttamento cinematografico dell'opera che ha dato origine al credito.

Passato questo termine, il Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento blocca la lista dei crediti privilegiati e, in assenza di contestazione nei due mesi successivi sulla loro esistenza, la loro liquidità o la loro esigibilità, procede al loro regolamento secondo l'ordine di precedenza menzionato all'articolo L. 312-2. In caso di contestazione, la procedura di pagamento diretto è sospesa, in tutto o in parte, fino a risoluzione definitiva della controversia.

Il diritto dei creditori privilegiati si esercita sussidiariamente sulle somme menzionate all'articolo L. 312-1 alle quali il debitore avrebbe diritto in forza di altre opere prodotte o coprodotte da lui, sotto riserva dei diritti dei creditori di ognuna di queste opere e nella misura in cui sono essi stessi titolari del privilegio risultante dal presente articolo.

I creditori privilegiati che non sarebbero creditori che di una o più imprese di produzione sulla base di una opera cinematografica di lunga durata realizzata in coproduzione, possono esercitare il loro diritto sull'insieme delle somme menzionate nell'articolo L. 312-1 a cui le imprese coprodottrici avrebbero diritto in ragione dell'opera che ha dato origine al credito.

I detentori di parti o di azioni di imprese di produzione non possono avvalersi del privilegio sulle somme derivanti per queste imprese sulla base del presente articolo.

Il diritto dei creditori privilegiati può, mediante surrogazione, essere esercitato da un istituto di credito quando questo è stato incaricato di regolare per conto della società di produzione, tutti o parte dei crediti esigibili enumerati all'articolo L. 312-2.

Articolo L. 312-4

Il diritto dei creditori privilegiati sussiste e può essere liberamente esercitato quando l'impresa di produzione fa oggetto di una delle proce-

ture previste al libro VI del codice di commercio senza che l'esercizio di questo diritto sia subordinato alla dichiarazione di credito prevista all'articolo L. 622-24 del codice di commercio.

In questo caso tuttavia, il Centro nazionale del cinema e l'immagine in movimento trasmette al mandatario giudiziario la lista dei crediti privilegiati e lo informa dei pagamenti ai quali conta di provvedere. In assenza di contestazione entro 4 mesi sull'esistenza, la liquidità o l'esigibilità dei crediti privilegiati, il Centro nazionale del cinema e l'immagine in movimento procede al loro pagamento sulla base dell'ordine di preferenza previsto all'articolo L. 312-2.

Capitolo III

Aiuti/finanziamenti alla produzione delle opere cinematografiche relative ai dipartimenti d'oltremare

Articolo L. 313-1

Le opere cinematografiche che presentano un interesse culturale per i dipartimenti d'oltremare, Saint-Barthélemy, Saint-Martin o Saint-Pierre-et-Miquelon possono beneficiare di un aiuto/finanziamento selettivo specifico.

Le modalità di questo aiuto/finanziamento, assegnato dal Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento, sono fissati da regolamento.

TITOLO II
Aiuti/finanziamenti alle collettività territoriali

Capitolo Unico
Sovvenzioni per la gestione delle imprese
di proiezione cinematografica

Articolo L. 321-1

Le norme relative alle sovvenzioni assegnate dai comuni ai gestori di imprese di spettacoli cinematografici sono fissate dall'articolo L. 2251-4 del codice generale dei governi locali (collettività territoriali).

Articolo L. 321-2

Le norme relative alle sovvenzioni assegnate dai dipartimenti ai gestori di imprese di spettacoli cinematografici sono fissate dall'articolo L. 3232-4 del codice generale dei governi locali (collettività territoriali).

Articolo L. 321-3

Le regioni possono, conformemente al 6° comma dell'articolo L. 4211-1 del codice generale dei governi locali (collettività territoriali), assegnare delle sovvenzioni ai gestori di imprese di spettacoli cinematografici alle stesse condizioni e limite dei dipartimenti.

TITOLO III
Incentivi fiscali

Capitolo I
Crediti d'imposta

Articolo L. 331-1

Il credito d'imposta per le spese nella produzione di opere cinematografiche o audiovisive è disciplinato dagli articoli 220F e 220 sexies del codice generale sulle imposte.

Articolo L. 331-2

Il credito d'imposta per spese di commercializzazione di programmi e formati audiovisivi è disciplinato dagli articoli 220W e 220 duodecies del codice generale sulle imposte.

Articolo L. 331-3

Il credito d'imposta per le spese per la creazione di videogiochi è disciplinato dagli articoli 220X e 220 terdecies del codice generale sulle imposte.

Articolo L. 331-4

Il credito d'imposta per le spese di produzione esecutiva in Francia di opere cinematografiche e audiovisive straniere è disciplinato dagli articoli 220Z bis e 220 quaterdecies del codice generale sulle imposte.

Capitolo II
***Finanziamento in (conto) capitale di opere
cinematografiche e audiovisive***

Articolo L. 332-1

La riduzione d'imposta accordata a titolo di sottoscrizioni in denaro al capitale delle società menzionate all'articolo L. 238 bis HE del codice generale delle imposte è disciplinata dall'articolo 199 undecies dello stesso codice.

Articolo L. 332-2

(Abrogato dalla legge finanziaria del 29 dicembre 2013 - art. 26)

Articolo L. 332-3

Le disposizioni applicabili alle società finanziarie di opere cinematografiche o audiovisive sono menzionate agli articoli dal 238 bis HE al 238 bis HM del codice generale sulle imposte.

Capitolo III
***Detrazioni fiscali e riduzioni d'imposta a titolo
di investimenti d'oltremare***

Articolo L. 333-1

Le riduzioni d'imposta sul reddito accordate ai contribuenti in ragione di nuovi investimenti produttivi realizzati nei dipartimenti d'Oltremare, a Saint-Barthélemy, a Saint-Martin, a Saint-Pierre-et-Miquelon, a Mayotte, in Nuova Caledonia, nella Polinesia francese, nelle isole Wallis e Futuna e le Terre australi e antartiche francesi, nei settori di produzione e diffusione audiovisiva e cinematografica sono disciplinate dall'articolo 199 undecies B del codice generale sulle imposte.

Articolo L. 331-2

Le detrazioni dal risultato imponibile che le imprese soggette all'imposta sulle società possono effettuare in ragione degli investimenti produttivi che realizzano nei dipartimenti della Guadalupa, della Guyana, della Martinica e della Réunion, nei settori della produzione e diffusione audiovisiva e cinematografica, o in ragione di sottoscrizioni di capitali di società di sviluppo regionale dei dipartimenti d'Oltremare o di società che effettuano i precitati investimenti nei dodici mesi dalla chiusura della sottoscrizione negli stessi dipartimenti, sono disciplinate dall'articolo 217 undecies del codice generale sulle imposte.

Articolo L. 331-3

Le detrazioni dal risultato imponibile che le imprese soggette alla tassa sulle società possono effettuare in ragione degli utili investiti a Saint-Pierre-et-Miquelon, a Mayotte, in Nuova Caledonia, nella Polinesia francese, nelle isole Wallis e Futuna e nelle terre australi e antartiche francesi, così come a Saint-Barthélemy e a Saint-Martin nei settori della produzione e della diffusione audiovisiva e cinematografica, sono disciplinati dall'articolo 217 duodecies del codice generale sulle imposte.

Capitolo IV

Tassa sul valore aggiunto (IVA)

Articolo L. 334-1

(Abrogato dalla legge n. 2013-12978 del 29.12.2013 - art. 7)

Articolo L. 334-2

L'applicazione del tasso ridotto per l'IVA sui diritti di accesso agli spettacoli nel corso dei quali vengono rappresentate opere a carattere pornografico o di incitazione alla violenza è disciplinata dalla lettera a del 3° comma dell'articolo 279 bis del codice generale sulle imposte.

È disciplinata dalle medesime disposizioni anche l'applicazione del tasso ridotto dell'IVA alle cessioni dei diritti relativi alle opere cinematografiche a carattere pornografico o di incitazione alla violenza e alla loro interpretazione.

Articolo L. 334-3

L'applicazione del tasso ridotto per l'IVA sui diritti di accesso agli spettacoli nel corso dei quali vengono rappresentate opere a carattere pornografico o di incitazione alla violenza diffuse con supporti videografico è disciplinata dalla lettera b del 3° comma dell'articolo 279 bis del codice generale sulle imposte.

È disciplinata dalle medesime disposizioni anche l'applicazione del tasso ridotto dell'IVA sulle cessioni dei diritti relativi alle opere cinematografiche a carattere pornografico o di incitazione alla violenza diffuse con supporti videografici e alla loro interpretazione.

Articolo L. 334-4

L'applicazione delle esenzioni dall'IVA ai diritti di accesso agli spettacoli nel corso dei quali vengono rappresentate opere cinematografiche o videografiche a carattere pornografico o di incitazione alla violenza è disciplinata dall'articolo 261G del codice generale sulle imposte.

È disciplinata dal medesimo articolo anche l'applicazione delle esenzioni dall'IVA alle cessioni dei diritti relativi alle opere cinematografiche o i supporti di immagine di opere a carattere pornografico o di incitazione alla violenza menzionati al comma 3 dell'articolo 279bis del codice generale sulle imposte.

Capitolo V

Contributo economico territoriale

Articolo L. 335-1

L'esenzione dalla "*cotisation foncière des entreprises*" (letteralmente "contributo fondiario delle imprese", si tratta della ex tassa professionale, *ndt*),

applicabile ai gestori delle imprese di spettacoli cinematografici, è disciplinata dai commi 3 e 4 dell'articolo 1464 A del codice generale sulle imposte.

Articolo L. 335-2

L'esenzione dal contributo sul valore aggiunto delle imprese, applicabile ai gestori di imprese di spettacoli cinematografici, è disciplinata dall'articolo 1586 nonies del codice generale sulle imposte.

Capitolo VI **Disposizioni varie**

Articolo L. 336-1

Le modalità con cui sono calcolati gli aiuti finanziari da parte del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento per gli esercenti delle sale di proiezione cinematografica e per le industrie tecniche per la determinazione degli utili imponibili sono menzionate all'articolo 39 sexies del codice generale sulle imposte.

Articolo L. 336-2

Le modalità con cui l'importo della tassa speciale menzionata all'articolo L. 116-2 viene ammessa a detrazione per la definizione dell'imposta sulle società o dell'imposta sul reddito sono menzionate all'articolo 238 B del codice generale sulle imposte.

Articolo L. 336-3

Le condizioni alle quali viene esercitato il diritto di recupero su ciò che riguarda il prelievo speciale sulla frazione delle entrate industriali e commerciali derivate dalla produzione, dalla distribuzione o dalla rappresentazione di opere a carattere pornografico o di incitazione alla violenza previsto dall'articolo 10605 sexies del codice generale sulle imposte, sono menzionate all'articolo 172 B del libro/codice delle procedure fiscali.

LIBRO QUARTO
Controlli e sanzioni

TITOLO I
Procedure di controllo
Capitolo I
Competenza dei funzionari di controllo

Articolo L. 411-1

I funzionari del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento, a questo preposti e sotto giuramento alle condizioni fissate per decreto dal Consiglio di Stato, sono incaricati di procedere ai controlli necessari al fine di verificare il rispetto degli obblighi risultanti dalle disposizioni del presente codice, con l'esclusione dei capitoli V e VI del titolo Primo del Libro Primo.

Sono parimenti incaricati di ricercare e constatare le violazioni, e, insieme ai funzionari e agli agenti della polizia giudiziaria, le infrazioni a queste disposizioni.

Articolo L. 411-2

I funzionari preposti designati dal Presidente del Centro nazionale del cinema e l'immagine in movimento, approvati dal Ministro della cultura alle condizioni previste da un decreto del Consiglio di Stato, sono abilitati a:

1° Costatare le infrazioni alle disposizioni dei libri Primo, Secondo e terzo del codice sulla proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni dell'articolo L. 331-2 del medesimo codice.

2° Adire la Commissione sulla protezione dei diritti dell'Alta Autorità per la diffusione delle opere e la protezione dei diritti su internet, istituita dall'articolo L. 331-12 del codice sulla proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni dell'articolo L. 331-24 del medesimo codice.

Capitolo II
Prerogative e mezzi di intervento

Articolo L. 412-1

I Funzionari menzionati all'articolo L. 411-1 hanno libero accesso alle sale delle imprese di proiezione cinematografica e a tutti i luoghi in cui vengano

effettuati spettacoli cinematografici aperti al pubblico. Possono egualmente accedere ai locali o installazioni ad uso professionale utilizzati dalle persone soggette agli obblighi che derivano dal presente codice, tranne ai domicili e alla parte dei locali che viene utilizzata dagli interessati come proprio domicilio.

Possono accedere ai locali e alle installazioni precitati tra le 8 e le 20 e, per quanto riguarda i dipendenti di una impresa di spettacoli cinematografici, al di fuori di queste ore, quando questa impresa è aperta al pubblico.

Articolo L. 412-2

Nel quadro dei loro obiettivi, i funzionari menzionati all'articolo L. 411-1 possono richiedere tutta la documentazione o atti utili, indipendentemente dal loro supporto. Possono farne copia e raccogliere sul posto o su convocazione tutte le informazioni e i giustificativi necessari.

Articolo L. 412-3

Il Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento può, alle condizioni determinate con decreto dal Consiglio di Stato, fare ricorso a dei commissari contabili, a degli esperti contabili o a persone o organismi competente in materia di studi o di consigli nell'ambito dei settori relativi alle operazioni di controllo.

Queste persone possono, eventualmente, essere incaricati dal Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento, per accompagnare i funzionari in occasione di una operazione di controllo specifica. In questo caso, vengono applicate le disposizioni dell'articolo L. 412-1.

Queste persone sono incaricate di fornire una expertise tecnica ai funzionari menzionati all'articolo L. 411-1 che restano comunque gli unici responsabili ad esercitare le prerogative previste nel presente titolo.

Capitolo III **Scambi di informazioni**

Articolo L. 413-1

La comunicazione reciproca, da parte degli ispettori del lavoro, i funzionari del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento, le

direzioni regionali degli affari culturali, l'istituzione menzionata all'articolo L. 5312-1 dello stesso codice e l'organizzazione che gestisce il regime di assicurazione di disoccupazione, di tutte le informazioni e di tutti i documenti necessari alla ricerca e alla constatazione delle infrazioni alle disposizioni del 3° comma dell'articolo L. 1242-2 dello stesso codice e, eventualmente, delle infrazioni ai testi validi per l'applicazione dell'articolo L. 311-1 del presente codice, è disciplinata dall'articolo L. 1246-1 del codice del lavoro.

Articolo L. 413-2

La trasmissione da parte dei funzionari di controllo menzionati all'articolo L. 8271-4 dello stesso codice agli agenti del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento di tutte le informazioni e di tutti i documenti necessari per valutare i diritti o le esecuzioni obbligatorie che rientrano nel campo delle loro competenze, è disciplinata dall'articolo L. 8271-4 del codice del lavoro.

Articolo L. 413-3

La comunicazione da parte del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento alla amministrazione delle tasse di tutti i documenti relativi alle dichiarazioni sottoscritte dai gestori di imprese di spettacoli cinematografici così come di tutte le indicazioni raccolte in occasione delle verifiche operate in queste imprese, è disciplinata dall'articolo L. 102 del libro/codice sulle procedure fiscali.

Articolo L. 413-4

Le condizioni alle quali il Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento può ricevere dall'amministrazione delle tasse tutte le informazioni relative agli incassi realizzati dalle imprese soggette al suo controllo sono menzionate all'articolo L. 163 del libro/codice sulle procedure fiscali.

Capitolo IV
Constatazione di violazioni e di infrazioni

Articolo L. 414-1

I funzionari menzionati all'articolo L. 411-1 che constatano una delle violazioni menzionate dai commi dall'1° all'11° dell'articolo L. 421-1 redigono un verbale. Questo verbale viene notificato all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

A far data dal giorno della notifica del verbale, l'interessato dispone di un periodo di 15 giorni per presentare le sue osservazioni al Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La lettera di notifica del verbale deve, a pena di nullità, ricordare il termine concordato all'interessato per presentare le sue osservazioni.

Articolo L. 414-2

Quando i funzionari del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento sono informati dai funzionari di controllo menzionati all'articolo L. 8271-1 del codice del lavoro che è stato inoltrato un verbale in cui si constata una infrazione delle disposizioni del 3° comma dell'articolo L. 1242-2 di questo codice o delle disposizioni relative al lavoro illegale, notificano all'interessato, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che è passibile, in applicazione del 12° comma dell'articolo L. 421-1 del presente codice, di una o più sanzioni previste dall'articolo L. 422-3 di questo medesimo codice.

La lettera di notifica dell'informazione riporta il termine accordato all'interessato per presentare delle osservazioni.

A partire dalla data di notifica di questa informazione, l'interessato dispone di un termine di 15 giorni per presentare le sue osservazioni, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo L. 414-3

I Funzionari menzionati all'articolo L. 411-1 constatano le infrazioni definite dal titolo III del presente libro/codice dai verbali che fanno fede fino a prova contraria.

I verbali vengono trasmessi, entro gli otto giorni successivi alla chiusura, al procuratore della Repubblica. Una copia viene trasmessa, nello stesso termine, all'interessato. Una copia viene egualmente trasmessa al Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento.

Quando il procuratore della Repubblica decide di emettere un provvedimento pubblico sui fatti, oggetto della trasmissione, ne informa immediatamente il Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento.

Capitolo V ***Segreto professionale***

Articolo L. 415-1

I Funzionari menzionati nell'articolo L. 411-1 e le persone menzionate nell'articolo L. 412-3 sono tenute al segreto professionale circa i fatti, atti o informazioni di cui possono essere entrati a conoscenza in ragione delle loro funzioni o delle loro missioni, nelle condizioni e con le sanzioni previste agli articoli 226-13 e 226-14 del codice penale.

TITOLO II ***Sanzioni amministrative***

Capitolo I ***Campo di applicazione***

Articolo L. 421-1

Alle condizioni previste dal presente titolo, possono essere emesse delle sanzioni amministrative verso le persone che sono venute meno agli obblighi risultanti:

1° dalle disposizioni previste dagli articoli da L. 212-2 a L. 212-5 relative all'autorizzazione dell'esercizio di gestione delle imprese di spettacolo cinematografico e disposizioni dell'articolo L. 212-18 relative alla dichia-

razione di spostamento/trasferita di spettacoli cinematografici, così come di testi e decisioni adottati per la loro applicazione;

2° dalle disposizioni previste dagli articoli da L. 212-14 a L. 212-17 relative all'omologazione delle imprese di spettacolo cinematografico, così come dei testi e decisioni adottati per la loro applicazione;

3° dalle disposizioni previste dagli articoli da L. 212-19 a L. 212-26 relativi al consenso su raggruppamenti e intese sulla programmazione cinematografica e agli impegni di programmazione cinematografica, così come dei testi e decisioni adottati per la loro applicazione;

4° dalle disposizioni previste dagli articoli da L. 212-27 a L. 212-31 relative al consenso di formule d'accesso al cinema che diano diritto ad entrate multiple, così come dei testi e decisioni adottati per la loro applicazione;

5° dalle disposizioni previste dall'articolo L. 212-32 relative al controllo delle entrate delle opere cinematografiche nelle imprese di spettacolo cinematografico;

6° dalle disposizioni previste dagli articoli da L. 213-9 a L. 213-13 relative alle condizioni di concessione dei diritti di rappresentazione cinematografica;

6°-bis dalle disposizioni del I° comma dell'articolo L. 213-16 relative all'obbligo di versamento del contributo per le attrezzature digitali delle imprese di spettacolo cinematografico e disposizioni dell'articolo L. 213-21 relative all'obbligo di trasmissione dei dati e delle decisioni adottate per la loro applicazione;

7° dalle disposizioni previste dagli articoli da L. 214-1 a L. 214-8 relative all'organizzazione di alcune rappresentazioni di spettacoli cinematografici, così come dei testi e decisioni assunte per la loro applicazione;

8° dalle disposizioni previste dagli articoli da L. 221-1 a L. 221-2 relativi alla dichiarazione di attività delle imprese di edizione videografiche e dei testi adottati per la loro applicazione;

9° dalle disposizioni previste dall'articolo L. 222-1 relative al controllo delle entrate di gestione delle opere cinematografiche o audiovisive sotto forma di supporti video;

10° dalle disposizioni dell'articolo L. 231-1, del decreto menzionato nell'ultimo capoverso dell'articolo L. 323-1 o delle stipule di un accordo professionale reso obbligatorio alle condizioni previste dall'articolo L. 234-1;

11° dalle disposizioni previste dagli articoli da L. 311-1 a L. 313-1 rela-

tive agli aiuti finanziari del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento;

12° dalle disposizioni del 3° comma dell'articolo L. 1242-2 del codice del lavoro relative alle condizioni di ricorso al contratto d'impiego a tempo determinato e dalle disposizioni dell'articolo L. 8211-1 dello stesso codice relative al lavoro illegale.

Capitolo II

Natura delle sanzioni amministrative

Articolo L. 422-1

Nei casi previsti dai commi da 1 a 9 dell'articolo L. 421-1, possono essere emesse una o più delle seguenti sanzioni:

1° un richiamo;

2° la riduzione o il rimborso degli aiuti finanziari automatici o selettivi che sono stati assegnati;

3° una sanzione pecuniaria il cui montante non può eccedere il 3% della cifra d'affari, tasse escluse, realizzata nel corso del primo esercizio (chiuso) calcolato su un periodo di dodici mesi. Questo ammontare è elevato a un massimo del 5% in caso di reiterazione della stessa violazione nei cinque anni successivi alla notifica della prima sanzione;

4° la chiusura dell'impresa per una durata non superiore all'anno;

5° l'interdizione, della durata massima non superiore a 5 anni, ad esercitare le funzioni di direzione in una impresa che appartenga al settore coinvolto.

Articolo L. 422-2

Nel caso previsto al comma 10 dell'articolo L. 421-1, può essere comminata una sanzione pecuniaria pari a una cifra non superiore del 3% della cifra d'affari, tasse escluse, realizzata nel corso dell'ultimo esercizio (chiuso) calcolato su un periodo di 12 mesi. Questa cifra è aumentata fino a un massimo del 5% in caso di reiterazione della stessa violazione nei cinque anni successivi alla notifica della prima sanzione.

Articolo L. 422-3

Nei casi previsti nei commi 11 e 12 dell'articolo L. 421-1, possono essere irrogate una o più delle seguenti sanzioni:

- 1° il richiamo;
- 2° la riduzione o il rimborso degli aiuti finanziari automatici o selettivi che sono stati assegnati;
- 3° l'esclusione dal beneficio di qualsiasi aiuto automatico o selettivo per una durata che non può eccedere i cinque anni;
- 4° l'esclusione dal calcolo delle somme menzionate all'articolo L. 312-1 per una durata che non può eccedere i cinque anni

Capitolo III *Decisioni relative alla sanzione*

Articolo L. 423-1

Le sanzioni sono pronunciate dalla Commissione per il controllo della regolamentazione. Questa Commissione è presieduta da un magistrato (dell'ordine) amministrativo. Comprende due collegi, uno competente per pronunciare le sanzioni previste agli articoli L. 422-1 e L. 422-2, l'altro competente a pronunciare le sanzioni previste all'articolo L. 422-3. Ognuno dei due collegi è composto per un terzo da rappresentanti dello Stato, per un terzo dei rappresentanti delle categorie professionali e almeno un terzo da personalità qualificate.

La composizione, così come le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione sono fissate con decreto del Consiglio di Stato.

Articolo L. 423-2

La Commissione per il controllo della regolamentazione non può essere adita per fatti che risalgono a più di tre anni se fino a quel momento non sia stato fatto alcun atto che li comprovasse, li constatasse o li sanzionasse.

Capitolo IV
Disposizioni varie

Articolo L. 424-I

Le sanzioni pecuniarie sono recuperate come crediti dello Stato esclusi dall'imposta e dalla proprietà. Il loro ricavo viene versato al Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento.

TITOLO III
Disposizioni penali

Capitolo I
Disposizioni generali

Articolo L. 431-I

Chiunque ostacoli le operazioni di controllo effettuate in applicazione degli articoli L. 411-1, L. 411-2 e L. 412-1 fino a L. 412-3 è punito con una ammenda di 7.500 €

Capitolo II
*Infrazioni delle disposizioni relative al permesso
di sfruttamento cinematografico*

Articolo L. 432-I

Chi mette in circolazione o rappresenta un'opera cinematografica che non abbia il permesso di sfruttamento cinematografico previsto dall'articolo L. 211-1 o in violazione delle condizioni previste da questo permesso è punito con una ammenda di 4.500 €.

Articolo L. 432-2

A partire dalla constatazione della violazione, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro degli elementi di tiraggio e dei supporti di sfruttamento delle opere illecitamente messe in circolazione o rappresentate. A questo sequestro sono applicate le modalità previste agli articoli 56 e 57 del codice di procedura penale.

Articolo L. 432-3

In caso di condanna alla pena prevista dall'articolo L. 432-1, il giudice può, inoltre, pronunciare nei confronti della persona condannata la sanzione della interdizione, per una durata non superiore ai sei anni, ad esercitare sia una funzione dirigente, sia qualsiasi altra attività industriale e commerciale nel settore del cinema. Se il condannato è dirigente o responsabile di un ente giuridico, la sentenza può condannare in solido quest'ultimo al pagamento dell'ammenda.

Può essere ordinata la pubblicazione della sentenza conformemente all'articolo 131-10 del codice penale.

Capitolo III

Infrazioni relative all'entrate derivanti dallo sfruttamento cinematografico e delle immagini

Articolo L. 433-1

Quando, in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo L. 212-32 e delle disposizioni dell'articolo L. 222-1, la Commissione per il controllo della regolamentazione ha emesso, in applicazione del 3° comma dell'articolo L. 422-1, una sanzione pecuniaria divenuta definitiva, il giudice penale chiamato a decidere sugli stessi fatti o su altri fatti ad essi collegati può ordinare che questa sanzione pecuniaria sia imputata al montante dell'ammenda penale da lui irrogata.

TITOLO IV
Procedura giudiziaria

Capitolo I
*Infrazioni relative alle entrate derivanti dallo sfruttamento
cinematografico e delle immagini*

Articolo L. 441-I

Salvo che siano state pronunciate una o più sanzioni amministrative previste ai commi 2 e 5 dell'articolo L. 422-1, in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo L. 212-32 e delle disposizioni dell'articolo L. 222-1, il Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento può, in caso di procedimenti penali per gli stessi fatti o per fatti collegati qualsiasi sia la loro qualificazione, esercitare i diritti riconosciuti alla parte civile.

Capitolo II
Reato di contraffazione

Articolo L. 442-I

Il Presidente del Centro nazionale del cinema e dell'immagine in movimento può, conformemente alle disposizioni del codice sulla proprietà intellettuale, esercitare i diritti riconosciuti alla parte civile per quanto riguarda il reato di contraffazione di un'opera audiovisiva, ai sensi del presente codice.

LIBRO QUINTO

Disposizioni relative ai territori d'oltremare

TITOLO UNICO

Capitolo Unico

Articolo L. 511-1

I riferimenti fatti dalle disposizioni del presente codice applicabili a Saint-Barthélemy, Saint-Martin e Saint-Pierre-et-Miquelon alle disposizioni che non sono ivi applicabili, con particolare riferimento alle disposizioni del codice generale sulle imposte, del codice dell'urbanistica e del codice della costruzione e dell'abitazione, sono sostituiti dai riferimenti alle disposizioni che hanno lo stesso oggetto e che sono localmente applicabili.

Articolo L. 511-2

I riferimenti fatti dalle disposizioni del presente codice applicabili a Mayotte alle disposizioni che non sono ivi applicabili, soprattutto alle disposizioni del codice generale sulle imposte, del codice del lavoro, del codice dell'urbanistica e del codice della costruzione e dell'abitazione, sono sostituiti dai riferimenti alle disposizioni che hanno lo stesso oggetto e che sono localmente applicabili.

I testi giuridici

Cinema – Televisione – Video

aggiornato al gennaio 2014

TITOLO VII
*Del finanziamento dell'industria cinematografica, dell'industria
dei programmi audiovisivi e dell'edizione di videogrammi¹
destinati all'uso privato.*

*Capitolo I
Disposizioni generali*

Articolo 50 Legge finanziaria 2006
N. 2005-1719 del 30 dicembre 2005
(GU 31 dicembre 2005)

Articolo 50

I. È aperto nelle scritture del Tesoro un conto a destinazione speciale intestato: “Cinema, audiovisivi ed espressione radiofonica locale”.

Detto conto contiene tre sezioni.

A. La sezione prima, denominata: “Industrie cinematografiche” per la quale il ministro incaricato della cultura dispone in via principale per l’assunzione degli impegni di spesa, riporta:

1° In entrata:

- a) il gettito netto della tassa speciale inclusa nel prezzo dei biglietti delle sale di spettacolo cinematografico di cui all’art. 1609 duovicies del codice generale delle imposte;
- b) il gettito della tassa di cui al punto 2 del comma II dell’art. 11 della legge finanziaria 1976 (N° 75-1278 del 30 dicembre 1975), nonché dei prelievi di cui agli art. 235 ter L e 235 ter MA del codice generale delle imposte;
- c) la quota del gettito della tassa di cui all’art. 302 bis KB del codice generale delle imposte, la quota del gettito della tassa di cui all’art. 302 bis KE del medesimo codice, determinate ogni anno per via di legge finanziaria;
- d) la contribuzione integrativa degli editori di servizi televisivi determinata secondo la convenzione di cui agli art. 28 e 33-1 della legge N° 86-1067 del 30 settembre 1986 relativa alla libertà di comunicazione, e destinata alla presente sezione;

- e) il contributo dello Stato;
- f) gli introiti diversi o occasionali.

2° In uscita:

- a) le sovvenzioni del Centro Nazionale della Cinematografia;
- b) le spese diverse o occasionali;

Il saldo delle operazioni anteriormente registrate nella sezione prima del conto a destinazione speciale N° 902-10 “Sostegno finanziario all’industria cinematografica e industria audiovisiva” è riportato nella sezione prima del conto “Cinema, audiovisivi ed espressione radiofonica locale”.

B. La sezione seconda, denominata “Industrie audiovisive” per la quale il ministro incaricato della cultura dispone in via principale per l’assunzione degli impegni di spesa, riporta:

1° In Entrata:

- a) la quota del gettito della tassa di cui all’art. 302 bis KB del codice generale delle imposte, la quota del gettito della tassa di cui all’art. 302 bis KE del medesimo codice non imputata nella sezione prima di suddetto conto.
- b) Il gettito delle sanzioni pecuniarie comminate dal Consiglio superiore degli audiovisivi agli editori di servizi televisivi che rientrano nei titoli II e III della predetta legge N° 86-1067 del 30 settembre 1986;
- c) la contribuzione integrativa degli editori di servizi televisivi determinata secondo la convenzione di cui agli art. 28 e 33-1 della predetta legge N° 86-1067 del 30 settembre 1986 relativa alla libertà di comunicazione, e destinata alla presente sezione;
- d) il contributo dello Stato;
- e) gli introiti diversi o occasionali.

2° In Uscita:

- a) le sovvenzioni del Centro Nazionale della Cinematografia;
- b) le spese diverse o occasionali;

Il saldo delle operazioni anteriormente registrate nella sezione seconda del predetto conto a destinazione speciale N° 902-10 “Sostegno finanziario all’industria cinematografica e industria audiovisiva” è riportato sulla sezione seconda del conto “Cinema, audiovisivi ed espressione radiofonica locale”.

C. La sezione terza, denominata “Sostegno all’espressione radiofonica locale” per la quale il ministro incaricato della cultura dispone in via principale per l’assunzione degli impegni di spesa, riporta:

1° In Entrata:

- a) il gettito della tassa di cui all’art. 302 bis KD del codice generale delle imposte, al netto di un prelievo pari al 2,5% per i costi sostenuti per la determinazione della base imponibile e la percezione della suddetta tassa;
- b) gli introiti diversi o occasionali.

2° In Uscita:

- a) gli aiuti finanziari destinati alla creazione, alle attrezzature e al funzionamento delle emittenti radiofoniche di cui all’art. 80 della predetta legge N° 86-1067 del 30 settembre 1986;
- b) le spese attinenti alla ripartizione degli aiuti finanziari nonché delle spese di funzionamento della commissione per il Fondo di sostegno all’espressione radiofonica locale;
- c) la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Il saldo delle operazioni anteriormente registrate nella sezione seconda del predetto conto a destinazione speciale N° 902-32 denominato “Fondo di sostegno alla modernizzazione della stampa quotidiana d’informazione politica e generale e assimilati, nonché alla distribuzione della stampa quotidiana nazionale d’informazione politica e generale” è riportato nella sezione terza del conto denominato “Cinema, audiovisivi e espressione radiofonica locale”.

II. In deroga alla destinazione di cui al precedente punto I, sezioni A e B, è possibile utilizzare il sostegno finanziario attribuito sia per la produzione di opere cinematografiche che audiovisive, a condizione che esso sia destinato alla preparazione delle suddette opere.

III. Le operazioni in conto effettuate ai sensi della sezione prima del predetto conto a destinazione speciale N°902-32 sono reintegrate dal 1° gennaio 2006 nel bilancio generale dello Stato.

IV. Nell’art. 302 bis KB del codice generale delle imposte, l’espressione “Sostegno finanziario all’industria cinematografica e all’industria audiovisiva” è sostituita da “Cinema, audiovisivi ed espressione radiofonica locale”.

Articolo 1609 Duovicies del Codice Generale delle Imposte

Articolo 1609 Duovicies

I. È prelevata una tassa speciale sui biglietti delle sale di spettacolo cinematografico dovuta mensilmente dagli esercenti di dette sale. Tale tassa è dovuta prescindendo dal tipo di fissaggio, trasmissione e natura del supporto delle opere o documenti audiovisivi in esse presentati.

II. Sono assoggettate alla tassa speciale le sale in cui si tengono almeno due spettacoli settimanali. Essa non riguarda tuttavia le sale definite piccoli esercizi cinematografici e i cui esercenti abbiano rinunciato al beneficio del regime di sostegno finanziario dello Stato all'industria cinematografica.

Sono piccoli esercizi cinematografici le sale che staccano in media meno di 1200 biglietti settimanali durante un periodo continuato di un anno civile, e che realizzano in media meno di 370 euro di incassi settimanali nel corso del periodo considerato.

Tali requisiti sono valutati sala per sala.

Le modalità applicative di tali disposizioni sono stabilite per decreto, in particolare la durata di validità della rinuncia di cui al comma primo.

Le rappresentazioni assoggettate al versamento della tassa speciale sono soggette alle disposizioni del codice dell'industria cinematografica.

III. La tassa è calcolata sul prezzo dei biglietti d'ingresso staccati agli spettatori nel corso delle settimane cinematografiche complete lavorate durante il mese considerato.

Per prezzo dei biglietti d'ingresso si intende il prezzo effettivamente pagato dallo spettatore, ovvero, in caso di formula che consenta ingressi multipli, il prezzo di riferimento pagato per ogni posto in sala garantito dall'esercente e che costituisce la base della ripartizione degli introiti tra quest'ultimo, il distributore e gli aventi diritto di ciascuna opera cinematografica.

IV. La tassa speciale è dovuta secondo il calcolo tariffario qui di seguito²:

- 0,03 € per i biglietti di prezzo inferiore a 0,70 €;
- 0,11 € per i biglietti di prezzo uguale o superiore a 0,70 € e inferiore a 0,90 €;
- 0,13 € per i biglietti di prezzo uguale o superiore a 0,90 € e inferiore a 1,00 €;

- 0,16 € per i biglietti di prezzo uguale o superiore a 1,00 € e inferiore a 1,20 €;
- 0,18 € per i biglietti di prezzo uguale o superiore a 1,20 € e inferiore a 1,50 €;
- 0,22 € per i biglietti di prezzo uguale o superiore a 1,50 € e inferiore a 1,60 €;

-

-

- 0,32 € per i biglietti di prezzo uguale o superiore a 2,60 € e inferiore a 2,70 €;
- 0,34 € per i biglietti di prezzo uguale o superiore a 2,70 € e inferiore a 2,80 €;

Per i biglietti il cui prezzo sia uguale o superiore a 2,80 € e inferiore a 4,30 € la tassa è maggiorata di 0,01 € ogniqualvolta il prezzo del biglietto raggiunge un multiplo di 0,10 €;

- 0,50 € per i biglietti di prezzo uguale o superiore a 4,30 € e inferiore a 4,70 €;
- 0,52 € per i biglietti di prezzo uguale o superiore a 4,70 € e inferiore a 4,80 €;

Per importi superiori, la tassa è maggiorata di 0,01 € ogniqualvolta il prezzo del biglietto raggiunge un multiplo di 0,10 €.

Tali maggiorazioni sono moltiplicate per un fattore pari a 1,5 in caso di proiezione di film a carattere pornografico o di istigazione alla violenza.

Gli spettacoli cinematografici cui si applicano dette disposizioni sono determinati dal ministro incaricato della cultura e della comunicazione previo parere della commissione di classificazione delle opere cinematografiche³. I reclami e i ricorsi in contenzioso riguardo a dette decisioni sono istruiti dal ministero della cultura.

V. Gli importi dovuti in riferimento a detta tassa speciale sono esclusi dal calcolo della base imponibile di imposte, tasse e diritti di qualsivoglia natura, ad eccezione di dell'imposta sul valore aggiunto applicabile agli incassi delle sale di spettacolo cinematografico.

VI. Non sono assoggettate alla tassa speciale le sale di spettacolo cinematografico dei dipartimenti della Guadalupa, della Guyana, della Martinica e di Réunion.

VII. I soggetti passivi di tale tassa sono tenuti a presentare, per ogni sala di spettacolo cinematografico, una dichiarazione conforme al model-

lo stabilito dalla Direzione Generale delle Imposte riportando le informazioni necessarie per la determinazione della base imponibile e il prelievo della tassa.

Detta dichiarazione è sottoscritta presso l'esattoria competente per la sala di spettacolo cinematografico considerata. Essa è presentata in un unico esemplare prima del 25 del mese successivo a quello cui si riferiscono le operazioni imponibili. La tassa deve essere versata entro lo stesso termine.

VIII. La tassa speciale è prelevata e accertata secondo le stesse procedure, sanzioni, garanzie e prerogative dell'imposta sul valore aggiunto.

Le contestazioni sono presentate, istruite e giudicate in conformità delle norme applicabili alla medesima imposta.

Articoli 302 bis KB e 302 bis KC del Codice Generale delle Imposte

Articolo 302 bis KB

I. È istituita una tassa cui sono assoggettati tutti coloro che in Francia siano esercenti di servizio televisivo ricevuto in Francia metropolitana o nei dipartimenti d'oltremare e che abbiano programmato, nel corso dell'anno civile precedente, una o più opere audiovisive o cinematografiche idonee a beneficiare degli aiuti di cui al conto a destinazione speciale aperto nelle scritture del Tesoro e intitolato "Cinema, audiovisivi, ed espressione radiofonica locale".

II.

1. Costituisce base imponibile di detta tassa l'ammontare totale, al netto dell'IVA, degli abbonamenti, nonché ogni altra somma versata a remunerazione di un servizio televisivo di cui al punto I da parte degli utenti, degli organismi che utilizzino le reti via cavo, nonché da ogni altro organismo che commercializzi servizi televisivi via satellite o terrestri.

2. Qualora i soggetti di cui al comma primo del punto I operino un servizio televisivo terrestre, costituiscono base imponibile di suddetta tassa l'ammontare totale, al netto dell'IVA, degli abbonamenti e ogni altra somma di cui al precedente punto 1, nonché:

a) [le somme versate da inserzionisti e sponsor ai soggetti passivi interessati ovvero alle concessionarie di messaggi pubblicitari o di

sponsorizzazione per la diffusione di messaggi pubblicitari e di sponsorizzazione]⁴. Dette somme sono assoggettate ad un abbattimento forfetario del 4%.

- b) il gettito del canone per diritti d'uso degli apparecchi televisivi riscosso dai soggetti passivi interessati, eccezion fatta per la Società radiotelevisiva nazionale d'oltremare.
- c) le somme versate direttamente o indirettamente, da parte di operatori di comunicazioni elettroniche, ai soggetti passivi interessati, ovvero a soggetti cui detti soggetti passivi abbiano affidato, per la quota di comunicazioni telefoniche a reddito condiviso (*shared revenue*), la riscossione del corrispettivo per le connessioni a servizi telematici e per l'invio di brevi messaggi di testo (SMS) relativi alla diffusione dei loro programmi, ad eccezione di quelli a servizio di una grande causa nazionale o d'interesse generale.

III. L'esigibilità della tassa si perfeziona con l'incasso del gettito del canone, nonché dal versamento delle altre somme di cui al punto II.

IV. I soggetti passivi procedono alla liquidazione della tassa dovuta per l'anno civile precedente al momento della presentazione della dichiarazione IVA relativa al mese di marzo ovvero al primo trimestre dell'anno civile.

V. Detta tassa è prelevata e accertata secondo le stesse procedure, sanzioni, garanzie e prerogative dell'imposta sul valore aggiunto. Le contestazioni sono presentate, istruite e giudicate in conformità delle norme applicabili alla medesima imposta.

Articolo 302 bis KC

Il calcolo di detta tassa è effettuato applicando alla frazione di ciascuna quota degli incassi e pagamenti annui in euro (al netto dell'IVA) che superino 3.700.000 euro le seguenti percentuali:

- 1,2% per la frazione superiore a 3.700.000 € e inferiore o uguale a 5.500.000 €;
- 2,2% per la frazione superiore a 5.500.000 € e inferiore o uguale a 7.300.000 €;
- 3,3% per la frazione superiore a 7.300.000 € e inferiore o uguale a 9.100.000 €;

4,4% per la frazione superiore a 9.100.000 € e inferiore o uguale a 11.000.000 €;

5,5% per la frazione superiore a 11.000.000 €.

L'ammontare della tassa risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra viene ridotto del 50% per la Società radiotelevisiva nazionale d'oltremare, nonché per i servizi televisivi il cui gestore abbia sede nei dipartimenti d'oltremare.

Articolo 302 bis KE del Codice Generale delle Imposte

Articolo 302 bis KE

È istituita, a decorrere dal 1° luglio 2003, una tassa sulla vendita e il noleggio in Francia, ivi compresi nei dipartimenti d'oltremare, dei videogrammi destinati ad uso privato da parte del pubblico.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, è assimilata ad un'attività di vendita o di noleggio di videogrammi la messa a disposizione del pubblico di un servizio che offra l'accesso a titolo oneroso a opere cinematografiche o audiovisive, tramite richiesta individuale formulata con un procedimento di comunicazione elettronica.

Detta tassa è dovuta dai soggetti passivi che vendono o noleggiano videogrammi a chiunque non eserciti attività di vendita o di noleggio di detti videogrammi.

La base imponibile di detta tassa è costituita dal corrispettivo, al netto dell'IVA, del prezzo pagato per le operazioni di cui sopra.

L'aliquota è stabilita al 2%. [L'aliquota di tale tassa è portata al 10% qualora le operazioni di cui al presente articolo riguardino opere e documenti cinematografici o audiovisivi a carattere pornografico o di istigazione alla violenza di cui all'art. 235 ter MA. Le condizioni cui i soggetti passivi procedono all'individuazione delle opere e documenti sono stabilite per decreto]⁵.

Detta tassa è esigibile secondo le stesse condizioni applicabili in materia di imposta sul valore aggiunto.

Essa si intende liquidata, prelevata e accertata secondo le stesse procedure e con le stesse sanzioni, garanzie e prerogative dell'imposta sul valore aggiunto. Le contestazioni sono presentate, istruite e giudicate in conformità delle norme applicabili alla medesima imposta.

Capitolo II
*Disposizioni relative al sostegno finanziario all'industria
cinematografica*

Sezione I – Disposizioni generali

Articolo 12 Legge finanziaria 1976
N. 75-1278 del 30 dicembre 1975
(GU 31 dicembre 1975)

Articolo 12

La tassa addizionale sul prezzo del biglietto prelevata successivamente al 1° gennaio 1976 per la proiezione di opere a carattere pornografico o di istigazione alla violenza è esclusa dal delle calcolo delle sovvenzioni automatiche concesse in qualità di sostegno finanziario all'industria cinematografica, alle opere e alle sale.

A decorrere dal 1° gennaio 1976, sono escluse dai benefici di qualsivoglia forma di aiuto selettivo a titolo di sostegno finanziario le opere di cui al precedente capoverso, nonché le sale che li programmino.

A decorrere dal 1° gennaio 1976, le sale specializzate nella proiezione delle opere a carattere pornografico di cui al primo capoverso perdono i benefici di qualsivoglia forma di sovvenzione a titolo di sostegno finanziario.

La lista dei film cui si applicano le disposizioni di cui al presente articolo viene predisposta dal ministro incaricato del cinema, sentito il parere della commissione di classificazione delle opere cinematografiche. Il ministro incaricato del cinema comunica annualmente al relatore del bilancio della cultura delle commissioni delle finanze delle due camere, nonché, per parere, ai relatori delle commissioni cultura delle due camere, prima della presentazione della legge finanziaria, la lista dei film esclusi dal sostegno automatico e selettivo, nonché quella dei film ammessi a tali benefici.

Le modalità applicative del presente articolo sono stabilite per decreto, in particolare al fine di disporre le procedure di adozione delle decisioni relative alla concessione delle autorizzazioni⁶ ai lungometraggi, definire le condizioni della specializzazione delle sale di cui al terzo capoverso, e

determinare le conseguenze, attraverso l'esclusione temporanea dai benefici del sostegno finanziario, in capo alle sale non specializzate in cui siano proiettate le opere pornografiche di cui al primo capoverso.

Decreto N° 99/130 del 24 febbraio 1999 relativo al sostegno finanziario all'industria cinematografica

Titolo I *Principi generali*

Articolo 1

In conformità delle disposizioni di cui al presente titolo, sono destinate al sostegno finanziario dell'industria cinematografica le sovvenzioni versate al Centro nazionale della cinematografia in applicazione della parte IIa, par. 1°, lettera b) dell'articolo 57 della predetta legge finanziaria 1996.

Articolo 2

Una quota di dette sovvenzioni è destinata al sostegno finanziario automatico e al sostegno finanziario selettivo alle aziende operanti nell'industria cinematografica al fine di contribuire alla:

- 1° produzione e preparazione di opere cinematografiche di lunga durata;
- 2° produzione e preparazione di opere cinematografiche di breve durata;
- 3° distribuzione delle opere cinematografiche;
- 4° promozione all'estero delle opere cinematografiche;
- 5° diffusione nelle sale di spettacolo cinematografico di alcune opere cinematografiche;
- 6° modernizzazione e creazione di imprese di esercizio cinematografico;
- 7° acquisizione di attrezzature e modernizzazione delle industrie tecniche della cinematografia.

Le condizioni di assegnazione di dette forme di sostegno finanziario sono stabilite dalle disposizioni dei titoli III, IV, V, VI, VII, VIII, e IX di cui al presente decreto.

Articolo 3

Una quota di dette sovvenzioni è destinata ad alimentare il fondo costituito presso una società anonima denominata Istituto per il finanziamento del cinema e delle industrie culturali (IFSIC). Le condizioni di funzionamento di detto fondo sono stabilite per via di convenzione sottoscritta tra

lo Stato, rappresentato dal ministro incaricato della cultura e dal ministro incaricato dell'economia, il Centro nazionale della cinematografia e l'Istituto per il finanziamento del cinema e delle industrie culturali.

Articolo 3-1

Una quota di dette sovvenzioni è destinata ad alimentare il fondo per gli aiuti alla creazione e alla produzione di opere cinematografiche istituito dagli enti locali. Le condizioni di dotazione del fondo sono oggetto di convenzione tra il Centro nazionale della cinematografia e gli enti locali.

Articolo 4

Una quota di dette sovvenzioni è destinata sostenere finanziariamente organismi di diritto pubblico o di diritto privato nell'interesse generale della cinematografia al fine di:

- 1° promuovere il cinema in Francia;
- 2° agevolare l'espansione del cinema francese all'estero;
- 3° promuovere in Francia e all'estero le industrie cinematografiche francesi;
- 4° agevolare la formazione ai mestieri dell'immagine e del suono in particolare attraverso la realizzazione di specifici interventi formativi che rispondano ai fabbisogni peculiari di determinati settori.

Le decisioni relative alla concessione del sostegno finanziario sono adottate dal Presidente del Centro nazionale della cinematografia⁷. Può essere richiesta, all'occorrenza, la stipula di una convenzione tra il Centro nazionale della cinematografia e il beneficiario.

Articolo 5

Una quota di dette sovvenzioni è destinata a coprire le spese di gestione sostenute dal Centro nazionale della cinematografia per l'adempimento dei compiti ad esso affidati in conformità delle disposizioni di cui al presente decreto.

TITOLO II

Disposizioni comuni

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione del presente decreto:

- 1° Si intendono per opere di lunga durata tutte le opere la cui proiezio-

ne nelle sale di spettacolo cinematografico risulti superiore a un'ora. Sono assimilate alle opere cinematografiche di lunga durata, le opere in pellicola di formato 70 mm contenenti almeno otto perforazioni per immagine quando la proiezione abbia una durata superiore a otto minuti.

2° Si intendono per opere cinematografiche di breve durata tutte le opere la cui proiezione nelle sale di spettacolo cinematografico sia inferiore o uguale ad un'ora.

3° Si intendono per rappresentazioni commerciali, le rappresentazioni pubbliche di opere cinematografiche assoggettate alle normative sul controllo degli incassi di cui all'art. 2 comma 3° del codice dell'industria cinematografica.

4° Si intendono per imprese dell'esercizio cinematografico, gli impianti comprendenti una o più sale di spettacolo cinematografico situate in un luogo determinato e oggetto di un esercizio autonomo. Sono altresì considerate imprese dell'esercizio cinematografico gli esercizi cinematografici ambulanti.

5° Si intende per impresa di produzione delegata, l'impresa di produzione che, nel quadro di una coproduzione, assume l'iniziativa e sostiene la responsabilità finanziaria, tecnica e artistica della realizzazione dell'opera cinematografica e ne garantisce il buon fine. Per una stessa opera cinematografica tale qualità può essere riconosciuta ad un massimo di due imprese di produzione, a condizione che operino in modo congiunto. L'impresa di produzione che adempia tali requisiti di per sé, al di fuori di una coproduzione, è considerata un'impresa di produzione delegata.

Articolo 7

I. Sono ammesse a beneficiare del sostegno finanziario all'industria cinematografica di cui agli art. 2 e 4, le aziende e organismi con sede in Francia. Le imprese operanti nel campo dell'industria cinematografica devono essere titolari, se obbligatoria, dell'autorizzazione prevista all'art. 14 del codice dell'industria cinematografica.

II. Le imprese di produzione sono tenute inoltre a soddisfare i seguenti requisiti:

1° I presidenti, i direttori o i gestori devono possedere la nazionalità francese ovvero essere cittadini di un altro Stato membro della Comunità europea, di uno Stato parte della Convenzione europea sulla televisio-

ne transfrontaliera del Consiglio d'Europa o di uno Stato terzo europeo con il quale la Comunità europea abbia sottoscritto accordi riguardanti il settore audiovisivo. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono assimilati ai cittadini francesi gli stranieri non cittadini dei suddetti Stati europei in grado di provare la qualità di residenti.

2° Non devono essere controllate ai sensi dell'art. 355-1 della predetta legge 24 luglio 1966 da una o più persone fisiche o giuridiche che siano cittadini di Stati diversi da quelli europei citati al n. 1°.

3° Esercitare la produzione delle opere cinematografiche in condizioni e forme contrarie alla legislazione sociale, in particolare per quanto riguarda gli obblighi nei confronti degli enti di tutela sociale⁸.

Articolo 8

I benefici del sostegno finanziario all'industria cinematografica non possono in alcun caso essere concessi, in via diretta o indiretta e in qualsivoglia forma, in relazione e a favore delle opere cinematografiche che figurino nella lista di cui al comma quarto dell'art. 12 della succitata legge finanziaria 1976.

Detta lista è stabilita con decreto del ministro incaricato della cultura adottato previamente al rilascio dei nullaosta di cui all'art. 19 del codice dell'industria cinematografica. La menzione della classificazione deve essere riportata sul nullaosta rilasciato all'opera interessata detta misura. La lista è pubblicata nella gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Articolo 9

Fatto salvo il diritto di adire le competenti giurisdizioni, qualora un cittadino operante nel campo dell'industria cinematografica violi le disposizioni di cui al presente decreto, nonché a quelle dei testi adottati in applicazione di esso, il presidente del Centro nazionale della cinematografia può decidere:

1° di richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate;

2° di escludere il trasgressore dai benefici di qualsivoglia altra sovvenzione a titolo di sostegno finanziario per un periodo massimo di un anno.

Tale decisione deve essere motivata. Essa tiene in considerazione la gravità dei fatti contestati e viene adottata dopo che al trasgressore sia stata data la possibilità di produrre le sue osservazioni.

TITOLO III
*Del sostegno finanziario alla produzione e alla preparazione
di opere cinematografiche di lunga durata*

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 10

Sono ammesse ai benefici del sostegno finanziario alla produzione e alla preparazione di opere cinematografiche di lunga durata quelle che, salvo disposizioni contrarie di cui al presente titolo, adempiano i requisiti qui di seguito riportati:

I. Dette opere cinematografiche devono essere prodotte da almeno un'impresa di produzione che adempia i requisiti di cui all'art. 7.

II. Dette opere cinematografiche devono essere realizzate ricorrendo a studi cinematografici e laboratori con sede in Francia o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero, in caso di coproduzione internazionale ammessa ai benefici di un accordo di coproduzione intergovernativo, nel territorio dello Stato o di uno degli Stati dei coproduttori. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al capoverso III, è possibile concedere deroghe ai suddetti requisiti.

III. Dette opere cinematografiche devono essere realizzate nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto adottato in applicazione dell'art. 6 del decreto N°90-66 del 17 gennaio 1990 per quanto riguarda la partecipazione di:

1° Autori, attori principali, personale tecnico di creazione di nazionalità francese o cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, di uno Stato parte alla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, di uno Stato terzo europeo con cui la Comunità europea abbia sottoscritto accordi relativi al settore audiovisivo, ovvero, qualora realizzate nel quadro di una coproduzione internazionale ammessa ai benefici di un accordo di coproduzione intergovernativo, dello Stato o degli Stati dei coproduttori. Sono assimilati ai cittadini francesi gli stranieri non cittadini dei suddetti Stati europei in grado di provare

la qualità di residente. Per le opere cinematografiche dette di “iniziativa francese”, gli attori non professionisti stranieri che non posseggano la qualità di residente, ma il cui ricorso sia giustificato dalla narrazione e che si esprimano nella loro lingua materna, possono, in deroga, essere presi in considerazione per l’applicazione del presente comma.

2° Di industrie tecniche con sede in Francia, ovvero nel territorio degli stati di cui al precedente punto 1°. Le industrie tecniche aventi sede in Francia sono tenute ad essere in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 14 del codice dell’industria cinematografica.

IV. Le opere cinematografiche sono tenute ad adempiere particolari requisiti per la realizzazione, in particolare artistici e tecnici, nella misura minima stabilita dal decreto di cui all’art. 19. Detto decreto stabilisce altresì le condizioni e i limiti entro i quali è possibile accordare deroghe alla suddetta misura minima.

Tuttavia, non è richiesto il rispetto di detta misura minima allorché le opere cinematografiche siano prodotte nel quadro di una coproduzione internazionale ammessa ai benefici di un accordo di produzione intergovernativo, in cui la partecipazione francese sia minoritaria e non implichi un contributo artistico o tecnico.

Articolo 11

Il sostegno finanziario alla produzione di un’opera cinematografica di lunga durata concesso in applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo diretto non può:

1° Essere superiore al 50% del costo definitivo di produzione dell’opera e, in caso di coproduzione internazionale, al 50% della partecipazione francese.

2° Avere per effetto di portare l’ammontare totale degli aiuti pubblici concessi dallo Stato ad oltre il 50% del costo definitivo della produzione dell’opera, e, in caso di coproduzione internazionale, ad oltre il 50% della partecipazione francese.

Tuttavia, in considerazione delle caratteristiche artistiche e delle condizioni economiche di produzione delle opere cinematografiche, è possibile concedere deroghe ai massimali indicati da parte del presidente del Centro nazionale della cinematografia.

Capo II
Sostegno finanziario automatico

Sezione 1 – Conto delle imprese di produzione

Articolo 12

È aperto a nome di ciascuna impresa di produzione un conto tenuto dal Centro nazionale della cinematografia su cui sono iscritti gli importi del sostegno finanziario cui ciascuna impresa può essere ammessa.

Articolo 13

Per decisione del presidente del Centro Nazionale della cinematografia è possibile riportare sul conto di una diversa impresa di produzione gli importi iscritti sul conto di un'impresa di produzione soltanto nel caso in cui la prima rilevi interamente l'attività di produzione della seconda.

Sezione 2 – Calcolo del sostegno finanziario

Articolo 14

L'ammontare del sostegno finanziario cui possono essere ammesse le imprese di produzione è calcolato secondo le condizioni previste dalle disposizioni di cui agli articoli qui di seguito.

Articolo 15

Una quota è proporzionale alle rappresentazioni a titolo commerciale nelle sale di spettacolo cinematografico delle opere cinematografiche per le quali è stata concessa l'autorizzazione definitiva di produzione ai sensi degli artt. 40-49.

Il calcolo è effettuato applicando un'aliquota determinata al gettito della tassa speciale di cui all'art. 1069 duovicies del codice generale delle imposte riscossa dai botteghini delle sale di spettacolo cinematografico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima rappresentazione a titolo commerciale. Detta aliquota è stabilita con decreto congiunto del ministro incaricato della cultura, del ministro incaricato dell'economia e delle finanze, e del ministro incaricato del bilancio.

Non rientra nel calcolo dei suddetti importi il gettito della tassa speciale sopraindicata derivato dalla rappresentazione delle opere che figuri-

no nella lista di cui al quarto comma dell'articolo 12 della suddetta legge finanziaria 1976.

Articolo 16

Una quota è proporzionale alla commercializzazione tramite vendita o nolo sotto forma di videogrammi destinati ad uso privato di opere cinematografiche per le quali è rilasciata l'autorizzazione definitiva di produzione ai sensi degli artt. 40-49.

Il calcolo è effettuato applicando un'aliquota determinata al fatturato complessivo dichiarato dall'editore delle opere cinematografiche ai sensi dell'art. 3 del decreto N° 2003-1018 del 24 ottobre 2003 relativo al sostegno finanziario dell'industria videografica, per un periodo di sei anni a decorrere dalla prima rappresentazione a titolo commerciale.

L'aliquota è stabilita con decreto congiunto ministro incaricato dell'economia e del ministro incaricato della cultura.

Sono escluse dal calcolo di detti importi le opere la cui prima rappresentazione a titolo commerciale è anteriore al 1° gennaio 1990.

Articolo 17

Una quota è proporzionale alla diffusione televisiva delle opere cinematografiche, per le quali è rilasciata l'autorizzazione definitiva di produzione ai sensi degli artt. 40-49, da parte dei gestori di servizi televisivi assoggettati alla tassa di cui all'articolo 302 bis KB del codice generale delle imposte.

Il calcolo è effettuato applicando un'aliquota agli importi al netto dell'IVA versati dai suddetti gestori di servizi televisivi in esecuzione di contratti di cessione di diritti di diffusione stipulati con le imprese di produzione o i loro mandatari, ovvero cessionari, per un periodo di otto anni a decorrere dalla prima rappresentazione a titolo commerciale. Le aliquote sono stabilite con decreto congiunto del ministro incaricato della cultura, del ministro incaricato dell'economia e delle finanze, e del ministro incaricato del bilancio.

In caso di diffusione di un'opera da parte di un servizio televisivo trasmesso via satellite o via cavo, detta diffusione è presa in considerazione soltanto qualora il servizio copra un numero pari ad almeno 100.000 abbonati. Detta condizione non si applica allorché detta opera è trasmessa da un servizio televisivo di pay-per-view.

Al fine del calcolo dei suddetti importi, le imprese di produzione sono tenute a dichiarare al Centro nazionale della cinematografia, secondo le condizioni stabilite per decreto dal ministro incaricato della cultura, la diffusione delle opere considerate.

Articolo 18

Nel caso di opere cinematografiche di montaggio, le aliquote di calcolo di cui agli artt. 15-17 sono ridotte, in particolare, in funzione della durata degli elementi filmati preesistenti in esse utilizzati.

Dette aliquote possono altresì essere ridotte qualora si applichino le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 48.

Articolo 19

Agli importi calcolati secondo le condizioni di cui agli artt. 15-18 si applica un coefficiente di ponderazione determinato in funzione delle condizioni, principalmente artistiche e tecniche, delle opere cinematografiche considerate.

Le condizioni di applicazione del presente articolo sono stabilite per decreto del ministro incaricato della cultura. Detto decreto prevede i casi e le condizioni in cui sia possibile applicare una riduzione agli importi calcolati in applicazione del suddetto coefficiente preliminarmente alla loro iscrizione nel conto delle imprese di produzione.

Sezione 3 – Iscrizione del sostegno finanziario

Articolo 20

I. In caso di coproduzione, gli importi del sostegno finanziario cui possono essere ammesse le imprese di produzione sono iscritti:

- 1° Per una quota minima pari ad almeno 25%, sul conto dell'impresa di produzione delegata. Quando due imprese di produzione operano congiuntamente come imprese di produzione delegata, detti importi sono iscritti sul conto di ciascuna di esse nella misura minima del 12,5%.
- 2° Per una quota massima pari al 50% , sul conto della/delle imprese di produzione che siano filiali, ai sensi dell'art. 354 della legge 24 luglio 1966, dei servizi televisivi citati nei punti 1° e 2° dell'art. 2 del suddetto decreto N° 90-67 del 17 gennaio 1990, nonché dei servizi

televisivi citati nell'art. 10 del suddetto decreto del 9 maggio 1995.

II. Fatte salve le disposizioni di cui alla sezione Ia del presente articolo, gli importi del sostegno finanziario cui sono ammesse le imprese di produzione sono iscritti sul conto ad esse intestato tenuto conto delle partecuzioni particolari previste dal contratto di coproduzione e nella misura corrispondente all'ammontare della partecipazione di ciascuna delle imprese di produzione e dei rischi da esse assunti. Detto contratto, nonché le convenzioni successive che comportino una modifica della ripartizione contrattuale di detti importi, devono essere registrati nel registro pubblico del Centro nazionale della cinematografia e degli audiovisivi.

Non è ammessa nessuna richiesta di modifica della ripartizione successivamente al rilascio dell'autorizzazione definitiva di produzione¹⁰.

Articolo 21

Gli importi calcolati sulla base della diffusione, da parte di un servizio televisivo tra quelli di cui al punto 1° e 2° dell'art. 2 del suddetto decreto N° 90/67 del 17 gennaio 1990, nonché dell'art. 10 del suddetto decreto del 9 maggio 1995, di opere cinematografiche coprodotte da un'impresa di produzione che sia filiale di tale servizio ai sensi dell'art. 354 della suddetta legge del 24 luglio 1966, non sono iscritti, per la quota di competenza, sul conto di tale impresa di produzione allorquando essi corrispondano alla prima cessione dei diritti di diffusione delle opere cinematografiche a detti servizi.

Detti importi sono iscritti, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 20, nel conto dell'altra impresa di produzione o delle altre imprese di produzione che sono parti del contratto di coproduzione.

Articolo 22

Gli importi calcolati sulla base della rappresentazione a titolo commerciale di programmi costituiti da opere cinematografiche in pellicola di formato 70 mm che adempiano i requisiti di cui al punto 1° dell'art. 6 sono iscritti nel conto delle imprese di produzione proporzionalmente alla durata di ciascuna delle opere.

Articolo 23

Gli importi calcolati in applicazione delle aliquote massime previste dall'art. 17 sono iscritti sul conto delle imprese di produzione in misura non superiore al 70%.

Detti importi sono versati in acconto di quelli calcolati in applicazione delle aliquote definitive di cui allo stesso articolo.

Sezione 4 – Destinazione del sostegno finanziario

Articolo 24

Fatta salva la liquidazione, nelle condizioni previste dagli artt. 20-23 del suddetto decreto del 30 dicembre 1959, dei crediti privilegiati elencati nell'articolo 63 del codice dell'industria cinematografica, le imprese di produzione hanno la facoltà di investire le somme iscritte sul conto ad esse intestato nella produzione e preparazione di nuove opere cinematografiche di lunga durata secondo le disposizioni di cui alla sezione 5 del presente capo.

Fatte salve le stesse condizioni, gli importi iscritti nel conto delle imprese di produzione possono altresì essere investiti nella produzione di opere cinematografiche di breve durata, nel rispetto delle requisiti di cui agli artt. 81-85, nonché per la promozione delle opere cinematografiche all'estero, nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 119-122.

Articolo 25

Gli investimenti realizzati con gli importi iscritti sul conto ad esse intestato debbono essere effettuati dalle imprese di produzione entro il termine di cinque anni dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui detti importi sono stati calcolati. Allo scadere di tale termine, le imprese di produzione perdono la facoltà di investire i suddetti importi.

Sezione 5 – Ammissione ai benefici del sostegno finanziario *Sottosezione 1 – Produzione delle opere cinematografiche*

Paragrafo 1

Commissione d'autorizzazione¹¹

Articolo 26

È istituita presso il presidente del Centro nazionale della cinematografia una commissione denominata commissione d'autorizzazione, i cui

membri sono di comprovata competenza in campo finanziario, tecnico e artistico.

La composizione e le modalità d'organizzazione e di funzionamento di detta commissione sono stabilite per decreto del ministro incaricato della cultura.

Articolo 27

Ai sensi degli art. 30 e 40, la commissione d'autorizzazione è competente per ogni richiesta di autorizzazione preliminare d'investimento¹² e di autorizzazione definitiva di produzione¹³ presentata al Centro nazionale della cinematografia.

Articolo 28

La commissione d'autorizzazione è consultata dal presidente del Centro nazionale della cinematografia preliminarmente all'adozione di sanzioni che egli intenda comminare, in applicazione dell'articolo 9, ad un'impresa di produzione di opere cinematografiche di lunga durata.

Articolo 29

La commissione d'autorizzazione sottopone al presidente del Centro nazionale della cinematografia le proposte di riforma della normativa in materia di produzione cinematografica da essa ritenute utili.

Paragrafo 2

*Autorizzazione preliminare d'investimento*¹⁴

Articolo 30

Le richieste di autorizzazione preliminare d'investimento sono sottoposte alla commissione d'autorizzazione dal presidente del Centro nazionale della cinematografia.

Articolo 31

I. L'impiego, da parte delle imprese di produzione, delle risorse versate sul conto ad esse intestato per la produzione di opere cinematografiche di lunga durata è subordinato alla concessione dell'autorizzazione preliminare d'investimento.

II. L'autorizzazione preliminare d'investimento è altresì richiesta:

1° Nei casi in cui il finanziamento delle opere cinematografiche comporti:

- a) Spese che contribuiscano allo sviluppo della produzione cinematografica effettuate da parte di gestori di servizi televisivi, nelle condizioni previste dal decreto N° 90-67 del 17 gennaio 1990;
- b) Investimenti in produzione associata, ai sensi degli artt. da 338 bis HE a 238 bis HM del codice generale delle imposte, realizzati da parte di società per il finanziamento della produzione cinematografica e audiovisiva¹⁴.

2° Per il versamento degli aiuti selettivi rimborsabili alla produzione prima della realizzazione di cui agli articoli 61-67 qui di seguito;

3° Ai fini dell'ammissione ai benefici degli accordi di produzione intergovernativi da parte delle opere cinematografiche realizzate nel quadro di coproduzioni internazionali.

4° Ai fini dell'ammissione al credito d'imposta per le spese sostenute nel quadro della produzione di opere cinematografiche di cui agli art. 220 sexies e 220 F del codice generale delle imposte.

III. Nei casi in cui l'autorizzazione preliminare d'investimento non sia obbligatoria in applicazione dei precedenti commi I e II, essa può essere rilasciata all'impresa di produzione che ne faccia richiesta nel quadro della produzione di opere cinematografiche di lunga durata che soddisfino i requisiti di cui all'art. 10.

Articolo 32

Le risorse investite dalle imprese di produzione nella produzione di opere cinematografiche di lunga durata sono integrate da un'ulteriore sovvenzione il cui ammontare è stabilito con decreto congiunto del ministro della cultura e del ministro dell'economia e delle finanze qualora siano adempiuti i requisiti seguenti:

1° le opere cinematografiche sono realizzate interamente o principalmente in lingua francese ovvero in altra lingua regionale utilizzata in Francia;

2° Le opere cinematografiche rispettano i requisiti di realizzazione, in particolare in campo artistico e tecnico, nella proporzione minima stabilita dal decreto previsto dall'art. 19.

Detto decreto stabilisce altresì le condizioni e i limiti in cui sia possibile concedere deroghe alla suddetta proporzione minima.

Tuttavia, è richiesto di adempiere al solo requisito di cui al precedente punto 2° per le opere cinematografiche di finzione tratte da un'opera, e realizzate nella lingua del libretto, per le opere cinematografiche documentaristiche realizzate in una lingua il cui uso sia giustificato dal soggetto trattato e per le opere d'animazione.

Articolo 33

La richiesta di autorizzazione preliminare d'investimento può essere presentata dalla sola impresa di produzione delegata. In caso di coproduzione, detta impresa agisce in nome e per conto della o delle altre imprese di produzione. Essa è specificatamente designata a tale scopo nel contratto di coproduzione.

Un decreto del ministro incaricato della cultura stabilisce la natura delle informazioni e delle pezze giustificative da allegare alla richiesta e, in particolare, quelle relative ai finanziamenti realizzati da imprese di produzione filiali di gestori di servizi televisivi, da gestori di servizi televisivi e da società per il finanziamento della produzione cinematografica e audiovisiva¹⁵.

Articolo 34

È possibile richiedere l'autorizzazione preliminare d'investimento fino al momento del rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico (visa d'exploitation) previsto dall'articolo 19 del codice dell'industria cinematografica. Tuttavia, nei casi previsti al capoverso II dell'art. 31, l'autorizzazione preliminare d'investimento deve obbligatoriamente essere richiesta prima dell'inizio delle riprese.

Articolo 35

L'autorizzazione preliminare d'investimento è rilasciata dal presidente del Centro nazionale della cinematografia. In caso di coproduzione, l'autorizzazione preliminare d'investimento è rilasciata a ciascuna delle imprese di produzione che sono parti del contratto di coproduzione.

Articolo 36

Le risorse investite dalle imprese di produzione nonché gli eventuali ulteriori contributi di cui all'articolo 32 vengono assegnati anteriormente alla decisione di concessione in via definitiva costituita dal rilascio dell'autorizzazione definitiva di produzione di cui agli artt. 40-49.

Articolo 37

Le risorse concesse alle imprese di produzione sono versate su un conto bancario aperto specificatamente per ciascuna opera cinematografica.

Articolo 38

La decisione di autorizzazione preliminare d'investimento, tenuto conto delle informazioni e pezze giustificative fornite dall'impresa di produzione, riporta:

1° La qualifica provvisoria dell'opera cinematografica come opera di espressione originale francese e come opera europea ai sensi degli art. 5 e 6 del decreto N° 90-66 del 17 gennaio 1990. Detta qualifica non pregiudica la qualifica assegnata dal Consiglio superiore per l'audiovisivo al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 6-1 del suddetto decreto;

2° Lo status provvisorio dell'opera cinematografica rispetto alle disposizioni adottate per l'applicazione dell'articolo 19. Detto status non pregiudica lo status definitivo accertato dal Centro nazionale della cinematografia all'atto del rilascio dell'autorizzazione definitiva di produzione di cui agli artt. 40-49.

Articolo 39

L'impresa di produzione dispone di due anni dalla notifica della prima decisione di autorizzazione preliminare d'investimento perché l'opera cinematografica ottenga il nulla osta per la proiezione in pubblico (visa d'exploitation) previsto dall'art. 19 del codice dell'industria cinematografica.

In assenza di detto nullaosta, gli importi concessi per la produzione e la preparazione devono essere riversati al Centro nazionale per la cinematografia.

Tuttavia, a titolo eccezionale, e su richiesta motivata dell'azienda di produzione, è possibile, su decisione del presidente del Centro nazionale della cinematografia, prorogare il suddetto termine per un periodo massimo di due anni.

Paragrafo 3

*Autorizzazione definitiva di produzione*¹⁶

Articolo 40

Le domande di autorizzazione definitiva di produzione sono presentate alla Commissione per l'autorizzazione dal presidente del Centro nazionale della cinematografia.

Articolo 41

Una volta rilasciata l'autorizzazione preliminare d'investimento e attribuiti gli importi destinati alle imprese di produzione ai fini della produzione e, se del caso, la preparazione di opere cinematografiche di lunga durata, l'autorizzazione definitiva di produzione ha valore di provvedimento di concessione in via definitiva.

Articolo 42

Nei casi in cui non sia richiesta l'autorizzazione preliminare d'investimento, è possibile rilasciare l'autorizzazione definitiva di produzione relativamente alla produzione di opere cinematografiche di lunga durata ultimate, che adempiano i requisiti di cui all'art. 10.

Inoltre, quando per la produzione di un'opera audiovisiva, un'impresa di produzione abbia usufruito del sostegno finanziario all'industria dei programmi audiovisivi nelle condizioni previste dal suddetto decreto del 2 febbraio 1995, essa ha la facoltà di richiedere l'autorizzazione definitiva di produzione per l'opera interessata. In tal fattispecie, è possibile rilasciare l'autorizzazione definitiva di produzione soltanto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni particolari:

1° L'opera audiovisiva non deve essere stata oggetto di una prima diffusione in Francia da parte di un servizio televisivo;

2° L'impresa di produzione deve aver rinunciato ai benefici del sostegno finanziario all'industria dei programmi audiovisivi preliminarmente al rilascio del nullaosta per la proiezione in pubblico previsto dall'art. 19 del codice dell'industria cinematografica.

Articolo 43

In entrambe le fattispecie di cui agli art. 41 e 42, l'autorizzazione definitiva di produzione dà diritto alle imprese di produzione ai conteggi previsti dagli artt. 14-19 e all'iscrizione dei relativi importi sul conto ad essa intestato.

Articolo 44

La richiesta di autorizzazione definitiva di produzione può essere presentata dalla sola impresa di produzione delegata. In caso di coproduzione, detta impresa agisce in nome e per conto della o delle altre imprese di produzione che sono parte del contratto di coproduzione. Essa è specificatamente designata a tale scopo nel contratto di coproduzione.

Un decreto del ministro incaricato della cultura stabilisce la natura delle informazioni e delle pezze giustificative da allegare alla richiesta.

Articolo 45

L'autorizzazione definitiva di produzione deve essere richiesta entro il termine di quattro mesi dal rilascio del nullaosta per la proiezione in pubblico di cui all'art. 19 del codice dell'industria cinematografica.

Qualora, allo scadere del termine di quattro mesi, l'impresa di produzione delegata non abbia presentato richiesta alcuna, questa può essere presentata entro il termine di due mesi da una delle imprese di produzione parte del contratto di coproduzione. Il presidente del Centro nazionale della cinematografia ha la facoltà di concedere un nuovo termine non superiore a due mesi se giustificato da circostanze eccezionali.

Articolo 46

Nei casi in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione preliminare d'investimento, ma che non sia stata richiesta l'autorizzazione definitiva di produzione entro i termini di cui all'art. 45, il Centro nazionale della cinematografia ha la facoltà di richiedere la restituzione delle risorse concesse per la produzione e la preparazione delle opere cinematografiche di lunga durata.

Il Centro nazionale della cinematografia può inoltre procedere ai calcoli previsti ai sensi degli artt. 14-19 al fine di accertare:

1° In primo luogo, la liquidazione, in conformità di quanto previsto dagli artt. 20-23 del suddetto decreto del 30 dicembre 1959, dei crediti privilegiati di cui all'art. 63 del codice dell'industria cinematografica;

2° In secondo luogo, il rimborso degli aiuti selettivi rimborsabili alla produzione di cui ai successivi artt. 61-67.

Articolo 47

L'autorizzazione definitiva di produzione è rilasciata dal presidente del Centro Nazionale della cinematografia.

In caso di coproduzione, l'autorizzazione definitiva di produzione è rilasciata a ciascuna delle imprese di produzione parte del contratto di coproduzione a condizione che detto contratto sia stato iscritto nel registro pubblico della cinematografia e dell'audiovisivo prima del rilascio del nullaosta per la proiezione in pubblico di cui all'art. 19 del codice dell'industria cinematografica.

Articolo 48

In caso di inadempienza alle condizioni previste per l'ammissione ai benefici del sostegno finanziario automatico alla produzione, è mantenuta la possibilità di rilasciare l'autorizzazione definitiva di produzione, previo parere della commissione d'autorizzazione, e fermo restando la riduzione delle aliquote di calcolo di cui agli artt. 15-17.

Non è possibile in nessun caso rilasciare l'autorizzazione definitiva di produzione quando l'opera cinematografica figuri nella lista di cui al comma quarto della suddetta legge finanziaria 1976.

Articolo 49

Nei casi in cui non sia possibile rilasciare l'autorizzazione definitiva di produzione, gli importi concessi per la produzione e, all'occorrenza, per la preparazione delle opere cinematografiche di lunga durata devono essere riversati al Centro nazionale della cinematografia.

Sottosezione 2 – Preparazione delle opere cinematografiche

Articolo 50

L'investimento, da parte delle imprese di produzione, degli importi iscritti nell'apposito conto ad esse intestato, per attività preparatorie alla realizzazione di opere cinematografiche di lunga durata è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione da parte del presidente del Centro nazionale della cinematografia, secondo le condizioni stabilite per decreto del ministro incaricato della cultura.

Articolo 51

Gli importi concessi alle imprese di produzione sono versati su un conto bancario aperto specificatamente per ciascuna opera cinematografica.

Articolo 52

Le imprese di produzione dispongono di un termine di due anni dalla data della notifica dell'autorizzazione di cui all'art. 50 al fine di ottenere l'autorizzazione preliminare d'investimento di cui agli artt. 30-39.

Allo scadere del suddetto termine, gli importi concessi devono essere riversati al Centro nazionale della cinematografia. Esulano tuttavia dalla restituzione gli importi per i quali sia accertato l'effettivo versamento, da parte delle imprese

di produzione beneficiarie, come compenso per un'opera di scrittura realizzata da persone diverse dai presidenti, direttori, gestori o amministratori.

Capo III

Sostegno finanziario selettivo

Sezione 1 – Aiuti destinati alla sceneggiatura e allo sviluppo di progetti

Articolo 52-1

Possono essere concessi da parte del presidente del Centro nazionale della cinematografia aiuti destinati alla sceneggiatura nel rispetto delle seguenti modalità:

I. Possono essere assegnati premi a giovani autori di sceneggiature di opere cinematografiche di lunga durata su proposta di una giuria composta da addetti dei diversi settori dell'industria cinematografica.

II. Possono essere concesse sovvenzioni, sentita la commissione competente, al fine di contribuire alla scrittura o alla riscrittura di sceneggiature di opere cinematografiche di lunga durata.

Dette sovvenzioni destinate alla scrittura o alla riscrittura sono assegnate ad autori di comprovata esperienza artistica. Le sovvenzioni destinate alla riscrittura possono altresì essere assegnate alle imprese di produzione.

Le sceneggiature proposte devono essere scritte per opere realizzate interamente o principalmente in versione originale in lingua francese ovvero in altra lingua regionale utilizzata in Francia. Tuttavia, tale condizione non si applica alle sceneggiature delle opere cinematografiche di finzione tratte da un'opera, e realizzate nella lingua del libretto, alle sceneggiature delle opere cinematografiche documentaristiche realizzate in una lingua il cui uso sia giustificato dal soggetto trattato e alle sceneggiature delle opere d'animazione.

La composizione della commissione competente a emettere il parere, le condizioni di concessione delle sovvenzioni, nonché le circostanze in cui esse siano soggette a ripetizione sono stabilite per decreto del ministro incaricato della cultura.

Articolo 53

Possono essere concessi aiuti rimborsabili¹⁷ alle imprese di produzione al fine di contribuire allo sviluppo di uno o più progetti di opere cinematografiche di lunga durata.

Tali opere devono essere realizzate interamente o principalmente in versione originale in lingua francese ovvero in altra lingua regionale utilizzata in Francia. Tuttavia, tale condizione non si applica nel caso di opere cinematografiche di finzione tratte da un'opera, e realizzate nella lingua del libretto, di opere documentaristiche realizzate in una lingua il cui uso sia giustificato dal soggetto trattato, e di opere d'animazione.

Gli aiuti rimborsabili sono concessi tenendo conto della qualità dei progetti e del piano di produzione presentato dalle imprese, dall'esperienza e dai risultati di queste, nonché delle spese di sviluppo, ivi comprese le spese sostenute per la scrittura di ciascun progetto.

Articolo 54

Le decisioni per la concessione degli aiuti rimborsabili sono adottate dal presidente del Centro nazionale della cinematografia sentita la competente commissione. La composizione di detta commissione è stabilita per decreto del ministro incaricato della cultura.

Articolo 55

Ogni aiuto rimborsabile concesso è oggetto di una convenzione sottoscritta tra il Centro nazionale della cinematografia e l'impresa di produzione beneficiaria. Detta convenzione stabilisce in particolare le modalità di versamento e di rimborso di detti aiuti rimborsabili, nonché le circostanze in cui essi sono soggetti a ripetizione.

Articolo 56

(abrogato; decreto N° 2001-130 del 6/11/2001)

*Sezione 2 – Produzione di opere realizzate in lingua francese
Sottosezione 1 – Commissione per il sostegno finanziario selettivo alla produzione*

Articolo 57

È istituita presso il presidente del Centro nazionale della cinematografia una commissione denominata “commissione per il sostegno finanziario selettivo alla produzione” composta da membri qualificati in campo finanziario, tecnico e artistico.

La composizione e le modalità organizzative e di funzionamento della commissione sono stabilite per decreto del ministro incaricato della cultura.

Articolo 58

La commissione per il sostegno finanziario selettivo alla produzione è adita al fine di emettere un parere su ogni richiesta di concessione di sovvenzioni e di aiuti rimborsabili previsti dalle disposizioni di cui alla presente sezione.

Sottosezione 2 – Sovvenzioni destinate alla produzione

Articolo 59

Possono essere concesse sovvenzioni agli autori o alle imprese di produzione al fine di contribuire all'elaborazione di documenti preparatori che si rivelino utile ai fini della realizzazione di opere cinematografiche di lunga durata.

Articolo 60

Le decisioni relative alla concessione delle suddette sovvenzioni sono adottate dal presidente del Centro nazionale della cinematografia, sentito il parere della commissione per il sostegno finanziario selettivo alla produzione, nel rispetto delle condizioni stabilite per decreto del ministro incaricato della cultura.

*Sottosezione 3 – Aiuti selettivi rimborsabili destinati alla produzione*¹⁸

Articolo 61

Possono essere concessi a opere cinematografiche di lunga durata aiuti selettivi rimborsabili pre o post-realizzazione¹⁹.

Dette opere devono adempiere i requisiti di cui all'art.10. Esse devono inoltre essere realizzate interamente o principalmente in versione originale in lingua francese ovvero in altra lingua regionale utilizzata in Francia. Tuttavia, quest'ultima condizione non si applica alle opere cinematografiche di finzione tratte da un'opera, e realizzate nella lingua del libretto, alle sceneggiature alle opere cinematografiche documentaristiche realizzate in una lingua il cui uso sia giustificato dal soggetto trattato, o alle opere d'animazione.

Detti aiuti selettivi rimborsabili sono concessi tenendo conto in particolare della natura del soggetto, delle caratteristiche, delle qualità, e delle condizioni in cui sono realizzate le opere per le quali siano richiesti.

Non possono essere concessi aiuti selettivi rimborsabili post-realizzazione ad opere che abbiano usufruito dei benefici del sostegno finanziario all'industria dei programmi audiovisivi previsto dal suddetto decreto del 2 febbraio 1995, fatta eccezione dei casi in cui ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 42.

Articolo 62

Il presidente del Centro nazionale della cinematografia, sentito il parere della commissione per il sostegno finanziario selettivo alla produzione, adotta le decisioni relative alla concessione degli aiuti selettivi rimborsabili, nel rispetto delle condizioni stabilite per decreto del ministro incaricato della cultura.

Articolo 63

Gli aiuti selettivi post-realizzazione rimborsabili sono concessi entro i limiti di un tetto stabilito per decreto dal ministro incaricato della cultura dietro presentazione di un contratto di distribuzione di dette opere ai fini della loro programmazione nelle sale di spettacolo cinematografico.

Un'opera cui sia stato concesso un aiuto selettivo pre-realizzazione, una volta ultimata, può essere sottoposta dal presidente del Centro nazionale della cinematografia, all'esame della commissione per il sostegno finanziario selettivo alla produzione. Qualora essa riceva un parere sfavorevole da parte di detta commissione, il presidente del Centro nazionale della cinematografia ha la facoltà di richiedere, con esigibilità immediata, il rimborso totale o parziale dell'aiuto selettivo ricevuto.

Articolo 64

All'atto della determinazione dell'ammontare dell'aiuto selettivo rimborsabile, l'impresa di produzione può optare per un rimborso calcolato:

1° Sui proventi ricavati dallo sfruttamento dell'opera considerata, fatta eccezione di quelli che alla data della sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 65 siano destinati a finanziare l'opera stessa. Il rimborso si effettua quindi in primo grado e per una quota non inferiore al 10% del ricavato di cui sopra, previa deduzione delle commissioni percepite per cessione o concessione dei diritti di sfruttamento dell'opera e dopo che

siano state recuperate le spese di edizione e di pubblicità già anticipate. L'impresa di produzione adotta ogni misura contrattuale utile al fine di garantire il rimborso dell'aiuto selettivo rimborsabile concesso in conformità delle condizioni di cui sopra²⁰;

oppure:

2° Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 20-23 del suddetto decreto del 30 dicembre 1959, il rimborso si effettua sulla base degli importi calcolati in conformità degli artt. 14-19, dedotta la franchigia stabilita con decreto del ministro incaricato della cultura. In quest'ultimo caso, il rimborso non sarà inferiore al 25% di dette somme e entro il limite del 80% degli aiuti rimborsabili concessi.

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66, l'opzione esercitata dall'impresa di produzione è irrevocabile.

Articolo 65

Ogni aiuto selettivo rimborsabile concesso è oggetto di una convenzione sottoscritta tra il Centro nazionale della cinematografia e l'impresa di produzione beneficiaria. Detta convenzione stabilisce in particolare le modalità di versamento e di rimborso degli aiuti selettivi rimborsabili, nonché le circostanze in cui detti aiuti selettivi rimborsabili sono soggetti a ripetizione. Detta convenzione è iscritta nel registro pubblico della cinematografia e dell'audiovisivo quando l'impresa di produzione beneficiaria abbia optato per il rimborso di cui al comma 1° dell'art. 64.

Articolo 66 ²¹

Qualora un'impresa di produzione beneficiaria di un aiuto rimborsabile alla produzione calcolato in base ai proventi ricavati dallo sfruttamento dell'opera non rispetti le condizioni di rimborso previste dalla convenzione di cui all'art. 65, su decisione del presidente del Consiglio nazionale della Cinematografia, tale rimborso può essere convertito in rimborso degli importi calcolati ai sensi degli articoli 14-19.

L'impresa di produzione può inoltre, sentito il parere della commissione per il sostegno finanziario selettivo alla produzione, essere privata della facoltà di esercitare l'opzione di cui all'art. 64 fino a completo rimborso degli aiuti selettivi rimborsabili oggetto di contenzioso. In quest'ultimo caso, ogni nuovo aiuto selettivo rimborsabile concesso a detta impresa sarà rimborsabile di pieno diritto con imputazione sull'ammontare del

sostegno calcolato ai sensi degli artt. 14-19, nelle condizioni previste al comma 2° dell'art. 64.

Articolo 67

Qualora un'impresa di produzione beneficiaria di un aiuto selettivo rimborsabile nelle condizioni previste al comma 2° dell'art. 64 non sia in grado di provare, con particolare riguardo al piano di finanziamento presentato al fine di ottenere l'autorizzazione preliminare d'investimento e al numero dei pagamenti differiti relativamente alle spese elencate al comma 4° del codice dell'industria cinematografica, di aver esperito ogni possibilità finanziaria a sua disposizione per garantire il regolare rimborso dell'aiuto selettivo concesso, il presidente del Centro nazionale della cinematografia può decidere:

1° Di rendere immediatamente esigibile, in toto o in parte, l'aiuto selettivo rimborsabile;

2° Fatto salvo il disposto degli artt. 20-23 del decreto del 30 dicembre 1959 di cui sopra, di trasferire il rimborso dell'aiuto selettivo sugli importi calcolati ai sensi degli articoli 14-19 per le opere cinematografiche prodotte da detta impresa.

3° Di escludere l'impresa dai benefici di ogni nuovo aiuto selettivo rimborsabile per un periodo massimo di due anni.

Sezione 3 – Produzione di opere realizzate in lingua straniera

Articolo 68

Possono essere concessi aiuti rimborsabili pre o post-realizzazione alle imprese che producano opere cinematografiche di lunga durata che non adempiano i requisiti linguistici necessari per usufruire degli aiuti selettivi destinati alla produzione di cui agli artt. 61-67.

Detti aiuti selettivi rimborsabili sono concessi per la produzione di opere cinematografiche che posseggano incontestabili qualità artistiche sia per quanto riguarda la sceneggiatura, sia le condizioni di realizzazione.

Articolo 69

Le opere cinematografiche possono non rispondere ai requisiti di cui ai commi II, III, e IV dell'art. 10.

Articolo 70

Le decisioni relative alla concessione di detti aiuti rimborsabili sono adottate dal presidente del Centro nazionale della cinematografia, sentito il parere di un comitato di esperti.

La composizione di detto comitato è stabilita per decreto del ministro incaricato della cultura.

Articolo 71

Ogni aiuto rimborsabile concesso è oggetto di una convenzione stipulata tra il Centro nazionale della cinematografia e l'impresa di produzione beneficiaria. Detta convenzione stabilisce in particolare le modalità di versamento e di rimborso, nonché le circostanze in cui l'aiuto selettivo è soggetto a ripetizione. La convenzione è iscritta nel registro pubblico della cinematografia e dell'audiovisivo.

Sezione 4 – Uso delle nuove tecniche dell'immagine e del suono

Articolo 72

Possono essere concesse sovvenzioni alle imprese di produzione che fanno ricorso a nuove tecniche di creazione e di elaborazione dell'immagine e del suono per la realizzazione di opere cinematografiche di lunga durata per le quali sia stata rilasciata l'autorizzazione preliminare d'investimento di cui agli artt. 30-39.

Le sovvenzioni sono concesse in considerazione del carattere innovativo delle tecniche cui è fatto ricorso e dell'importanza del contributo di dette tecniche alla realizzazione delle opere cinematografiche.

Articolo 73

Le decisioni relative alla concessione delle sovvenzioni sono adottate dal presidente del Centro nazionale della cinematografia previo esame della pratica presentata dall'impresa di produzione.

Articolo 74

Ogni sovvenzione concessa è oggetto di una convenzione stipulata tra il Centro nazionale della cinematografia e l'impresa di produzione beneficiaria. Detta convenzione fissa in particolare le modalità di versamento della sovvenzione, nonché le circostanze in cui essa è soggetta a ripetizione.

Sezione 5 – Creazione di musiche originali

Articolo 75

Possono essere concesse sovvenzioni a imprese di produzione allo scopo di favorire progetti di musiche originali di opere cinematografiche di lunga durata per le quali sia stata rilasciata l'autorizzazione preliminare d'investimento di cui agli artt. 30-39.

Le sovvenzioni sono concesse in considerazione dei progetti proposti e delle condizioni di realizzazione dell'opera per la quale sono concepiti.

Articolo 76

Le decisioni relative alla concessione delle sovvenzioni sono adottate dal presidente del Centro nazionale della cinematografia sentito il parere del comitato denominato "Comitato per il sostegno finanziario alle musiche di opere cinematografiche e audiovisive".

La composizione e le modalità organizzative e di funzionamento di detto comitato, nonché le condizioni in cui sono adottate le decisioni relative alla concessione delle sovvenzioni sono stabilite per decreto del ministro incaricato della cultura.

Articolo 77

Ogni sovvenzione concessa è oggetto di una convenzione stipulata tra il Centro nazionale della cinematografia e l'impresa di produzione beneficiaria. Detta convenzione fissa in particolare le modalità di versamento della sovvenzione, nonché le circostanze in cui essa è soggetta a ripetizione.

TITOLO IV

Del sostegno finanziario alla produzione e alla preparazione di opere cinematografiche di breve durata

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 78

Sono ammesse ai benefici del sostegno finanziario alla produzione e alla preparazione di opere cinematografiche di lunga durata quelle che,

salvo disposizioni contrarie di cui al presente titolo, adempiano i requisiti qui di seguito riportati:

I. Dette opere cinematografiche devono essere prodotte da almeno un'impresa di produzione che adempia i requisiti di cui all'art. 7.

II. Le opere cinematografiche sono realizzate interamente o principalmente in lingua francese ovvero in altra lingua regionale utilizzata in Francia, o ancora nella lingua del paese di coproduzione maggioritaria a condizione che la partecipazione di quest'ultimo sia pari ad almeno il 50% del costo, nei casi in cui esse siano realizzate nel quadro di una coproduzione internazionale ammessa ai benefici di un accordo di coproduzione intergovernativo. Tuttavia, tale condizione non si applica nel caso di opere di finzione tratte da un'opera, e realizzate nella lingua del libretto, di opere documentaristiche realizzate in una lingua il cui uso sia giustificato dal soggetto trattato, e di opere d'animazione.

III. Dette opere cinematografiche devono essere realizzate ricorrendo a studi cinematografici e laboratori con sede in Francia, nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero, in caso di coproduzione internazionale ammessa ai benefici di un accordo di coproduzione intergovernativo, nel territorio dello Stato o di uno degli Stati dei coproduttori. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma III, è possibile concedere deroghe ai suddetti requisiti.

IV. Dette opere cinematografiche devono essere realizzate nel rispetto della misura minima stabilita dal decreto adottato in applicazione dell'art. 6 del decreto N°90-66 del 17 gennaio 1990 per quanto riguarda la partecipazione di:

1° Autori, attori principali, personale tecnico di creazione di nazionalità francese o cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, di uno Stato parte della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, di uno Stato terzo europeo con cui la Comunità europea abbia sottoscritto accordi relativi al settore audiovisivo, ovvero, qualora realizzate nel quadro di una coproduzione internazionale ammessa ai benefici di un accordo di coproduzione intergovernativo, dello Stato o degli Stati dei coproduttori. Sono assimilati ai cittadini francesi gli stranieri non cittadini dei suddetti Stati europei in grado di provare la qualità di residente.

2° Di industrie tecniche con sede in Francia, ovvero nel territorio degli Stati di cui comma 1°. Le industrie tecniche aventi sede in Francia sono

tenute ad essere in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 14 del codice dell'industria cinematografica.

Articolo 79

Non sono ammesse ai benefici del sostegno finanziario alla produzione e alla preparazione le opere cinematografiche di breve durata realizzate allo scopo di promuovere il consumo di un prodotto o l'uso di un servizio.

Articolo 80

L'ammissione ai benefici del sostegno finanziario alla produzione e alla preparazione le opere cinematografiche di breve durata, relativamente ad un'opera determinata, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di produzione²² prevista dalla normativa adottata in applicazione dell'art. 2 del codice dell'industria cinematografica.

Capo II

Sostegno finanziario automatico

Articolo 81

Fatta salva la liquidazione, nelle condizioni previste dagli artt. 20-23 del decreto del 30 dicembre 1959, dei crediti privilegiati di cui all'articolo 63 del codice dell'industria cinematografica, le imprese di produzione titolari di un conto ad esse intestato ai sensi dell'art. 12 hanno la facoltà di investire le somme accreditate sul loro conto nella produzione di opere cinematografiche di breve durata.

Articolo 82

Le risorse investite dalle imprese di produzione nella produzione di opere cinematografiche di breve durata sono integrate da un'ulteriore sovvenzione pari al 25% del loro ammontare qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:

1° Le opere cinematografiche sono realizzate interamente o principalmente in versione originale in lingua francese ovvero in altra lingua regionale utilizzata in Francia;

2° Le opere cinematografiche generano spese di produzione in Francia per un importo pari ad almeno 80% del loro costo definitivo.

Tuttavia, si applica la sola prescrizione di cui al precedente comma 2° alle opere cinematografiche di finzione tratte da un'opera e realizzate nella lingua del libretto, alle opere cinematografiche documentaristiche realizzate in una lingua il cui uso sia giustificato dal soggetto trattato e alle opere d'animazione.

Articolo 83

L'impiego, da parte delle imprese di produzione, degli importi iscritti nel conto ad esse intestato, nonché l'ammissione ai benefici dei dette sovvenzioni integrative è subordinato al rilascio dell'autorizzazione preliminare d'investimento da parte del presidente del Centro nazionale della cinematografia.

L'autorizzazione preliminare d'investimento deve obbligatoriamente essere richiesta prima dell'inizio delle riprese. Essa è rilasciata alle condizioni stabilite per decreto del ministro incaricato della cultura.

L'autorizzazione preliminare d'investimento ha valore di autorizzazione di produzione dell'opera per la quale essa è rilasciata.

Articolo 84

Le risorse concesse alle imprese di produzione sono versate su un conto bancario aperto specificatamente per ciascuna delle opere cinematografiche.

Articolo 85

L'impresa di produzione dispone di due anni a decorrere dalla notifica della decisione di autorizzazione preliminare d'investimento perché l'opera cinematografica ottenga il nulla osta per la proiezione in pubblico²³ previsto dall'art. 19 del codice dell'industria cinematografica. In assenza di detto nullaosta, gli importi concessi devono essere riversati al Centro nazionale per la cinematografia.

Tuttavia, a titolo eccezionale, e su richiesta motivata dell'azienda di produzione, è possibile, per decisione del presidente del Centro nazionale della cinematografia, prorogare il suddetto termine per un periodo massimo di due anni.

Capo III
Sostegno finanziario selettivo

Sezione I – Contributi finanziari

Articolo 86

Possono essere concessi contributi finanziari prima dell'inizio delle riprese al fine di agevolare la produzione di opere cinematografiche di breve durata e, all'occorrenza, la riscrittura della sceneggiatura e di altri testi o documenti destinati alla realizzazione delle suddette opere.

Detti contributi finanziari possono altresì essere concessi al fine di agevolare l'elaborazione di progetti di opere cinematografiche d'animazione e al fine di coprire le spese sostenute per consulenti tecnici cui si renda necessario il ricorso al fine di agevolare la preparazione o la realizzazione di un'opera prima.

Articolo 87

Non si applicano alla concessione di contributi finanziari i requisiti di cui ai commi III e IV dell'art. 78.

Articolo 88

Le decisioni relative alla concessione delle di contributi finanziari sono adottate dal presidente del Centro nazionale della cinematografia, sentito il parere della commissione denominata "commissione per i contributi finanziari".

La composizione e le modalità organizzative e di funzionamento della commissione, nonché le condizioni di adozione delle decisioni di concessione dei contributi finanziari sono stabilite per decreto del ministro incaricato della cultura.

Articolo 89

Ogni contributo finanziario concesso è oggetto di una convenzione sottoscritta tra il Centro nazionale della cinematografia e l'impresa di produzione beneficiaria. Detta convenzione stabilisce in particolare le modalità di versamento del contributo finanziario, nonché le circostanze in cui detti contributi sono soggetti a ripetizione.

Sezione 2 – Premi per la qualità

Articolo 90

Sono attribuiti ogni anno premi per la qualità al fine di ricompensare la produzione e la realizzazione di opere cinematografiche di breve durata di particolare qualità artistica e tecnica, e che abbiano ottenuto il nullaosta per la proiezione in pubblico nel corso dell'anno precedente.

Articolo 91

Ai premi per la qualità non si applicano i requisiti di cui ai commi III e IV all'art. 78.

Articolo 92

Le decisioni relative ai premi per la qualità sono adottate dal presidente del Centro nazionale della cinematografia sentito il parere della commissione denominata "commissione per i premi di qualità".

La composizione e le modalità organizzative e di funzionamento della commissione, nonché le condizioni di attribuzione dei premi per la qualità sono stabilite per decreto del ministro incaricato della cultura.

Sezione 3 – Uso delle nuove tecniche dell'immagine e del suono

Articolo 93

Possono essere concesse sovvenzioni alle imprese di produzione che fanno ricorso a nuove tecniche di creazione e di elaborazione dell'immagine e del suono.

Le sovvenzioni sono concesse in considerazione del carattere innovativo delle tecniche cui è fatto ricorso e dell'importanza del contributo di dette tecniche alla realizzazione delle opere cinematografiche.

Articolo 94

Le decisioni relative alla concessione delle sovvenzioni sono adottate dal presidente del Centro nazionale della cinematografia previo esame della pratica presentata dall'impresa di produzione.

Articolo 95

Ogni sovvenzione concessa è oggetto di una convenzione stipulata tra il Centro nazionale della cinematografia e l'impresa di produzione beneficiaria.

Detta convenzione stabilisce in particolare le modalità di versamento della sovvenzione, nonché le circostanze in cui essa è soggetta a ripetizione.

Sezione 4 – Creazione di musiche originali

Articolo 96

Possono essere concesse sovvenzioni a imprese di produzione allo scopo di favorire progetti di musiche originali di opere cinematografiche di breve durata.

Le sovvenzioni sono concesse in considerazione dei progetti proposti e delle condizioni di realizzazione dell'opera per la quale sono concepiti

Articolo 97

Le decisioni relative alla concessione delle sovvenzioni sono adottate dal presidente del Centro nazionale della cinematografia sentito il parere del comitato denominato “Comitato per il sostegno finanziario alle musiche di opere cinematografiche e audiovisive”.

La composizione e le modalità organizzative e di funzionamento di detto comitato, nonché le condizioni in cui sono adottate le decisioni relative alla concessione delle sovvenzioni sono stabilite per decreto del ministro incaricato della cultura.

Articolo 98

Ogni sovvenzione concessa è oggetto di una convenzione sottoscritta tra il Centro nazionale della cinematografia e l'impresa di produzione beneficiaria. Detta convenzione stabilisce in particolare le modalità di versamento della sovvenzione, nonché le circostanze in cui è soggetta a ripetizione.

TITOLO V

Del sostegno finanziario alla distribuzione delle opere cinematografiche

Capo I

Sostegno finanziario automatico

Sezione 1 – Conto delle imprese di distribuzione

Articolo 99

È aperto a nome di ciascuna impresa di distribuzione un conto tenuto dal Centro nazionale della cinematografia su cui vengono iscritti gli importi del sostegno finanziario cui ciascuna impresa può essere ammessa.

Articolo 100

Per decisione del presidente del Centro Nazionale della cinematografia è possibile riportare sul conto di una diversa impresa di produzione gli importi iscritti sul conto di un'impresa di produzione soltanto nel caso in cui la prima rilevi interamente l'attività di produzione della seconda.

In caso di cessazione definitiva dell'attività di distribuzione da parte di un'impresa, si procede alla chiusura definitiva del conto.

Sezione 2 – Calcolo del sostegno finanziario

Articolo 101

Gli importi che costituiscono il sostegno finanziario cui possono essere ammesse le imprese di distribuzione sono calcolati applicando le aliquote previste al gettito della tassa speciale di cui all'art. 1069 duovicies del codice generale delle imposte riscossa dai botteghini delle sale di spettacolo cinematografico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima rappresentazione a titolo commerciale delle opere di cui all'art. 101-1 e cui sia stata rilasciata l'autorizzazione di distribuzione di cui al successivo art. 106. Le aliquote sono stabilite con decreto congiunto del ministro incaricato della cultura, del ministro incaricato dell'economia e delle finanze, e del ministro incaricato del bilancio.

Non rientra nel calcolo dei suddetti importi il gettito della tassa speciale sopraindicata derivato dalla rappresentazione delle opere che figurino nella lista di cui al quarto comma dell'articolo 12 della suddetta legge finanziaria 1976.

Articolo 101-1

Le imprese che adempiono i requisiti di cui all'art. 7 possono usufruire del sostegno finanziario automatico per la distribuzione di:

1° Opere cinematografiche di lunga durata che abbiano ottenuto l'autorizzazione preliminare d'investimento di cui agli artt. 30-39, ovvero,

quando questa non sia richiesta, l'autorizzazione definitiva di produzione di cui agli artt. 40-49;

2° Opere cinematografiche di lunga durata cui siano stati concessi aiuti selettivi rimborsabili post-realizzazione destinati alla produzione di cui agli artt. 61-67;

3° Opere cinematografiche di lunga durata cui siano stati concessi aiuti selettivi rimborsabili destinati alla produzione di opere in lingua straniera di cui agli artt. 68-71;

4° Opere cinematografiche di lunga durata ammesse che beneficino degli aiuti in favore della produzione cinematografica dei paesi in via di sviluppo;

5° Opere cinematografiche di breve durata che compongano un programma e che abbiano ottenuto l'autorizzazione di diffusione.

Le imprese possono essere ammesse a titolo eccezionale ai benefici del sostegno finanziario automatico per distribuire opere cui sia stato concesso il sostegno finanziario destinato all'industria dei programmi audiovisivi secondo le condizioni previste dal suddetto decreto del 2 febbraio 1995. Le decisioni relative alla concessione del presente sostegno eccezionale sono adottate dal presidente del Centro nazionale della cinematografia, sentito il parere della commissione d'autorizzazione di cui al precedente art. 26, tenendo conto dell'ammontare delle spese di edizione sostenute per l'opera considerata e della selezione di questa in un festival cinematografico internazionale.

Sezione 3 – Iscrizione del sostegno finanziario

Articolo 102

Gli importi calcolati sulla base della rappresentazione a titolo commerciale di programmi costituiti da opere cinematografiche in pellicola di formato 70 mm che adempiano i requisiti di cui al punto 1° dell'art. 6 sono iscritti nel conto delle imprese di distribuzione proporzionalmente alla durata di ciascuna delle opere.

Sezione 4 – Destinazione del sostegno finanziario

Articolo 103

Gli importi iscritti sul conto delle imprese di distribuzione possono essere investiti:

1° Al fine di finanziare la produzione di opere cinematografiche di lunga durata attraverso il versamento di un anticipo basato sulle aspettative di incasso del film²⁴;

2° Al fine di coprire, per conto delle imprese che le producono, in toto o in parte le spese di edizione o le spese di pubblicità delle opere di cui all'art. 101-1.

Articolo 104

Gli importi iscritti nel conto di imprese di distribuzione debbono essere investiti per la distribuzione di opere cinematografiche entro il termine di quattro anni a decorrere dal 1° giorno dell'anno successivo a quello in cui detti importi sono stati calcolati. Allo scadere di tale termine, le imprese di produzione perdono la facoltà di investire i suddetti importi.

Il suddetto termine non si applica agli importi iscritti sul conto di dette imprese di distribuzione precedentemente al 1° aprile 1992. Tuttavia, gli importi investiti ai sensi dell'art. 102 sono imputati in primo luogo sugli importi iscritti sul conto delle imprese di distribuzione precedentemente al 1° aprile 1992, e, all'occorrenza, su quelli iscritti successivamente a tale data.

Sezione 5 – Ammissione ai benefici del sostegno finanziario

Articolo 105

Al fine di essere ammessi ai benefici del sostegno finanziario, è necessario presentare apposita richiesta al Centro nazionale della cinematografia.

Detta richiesta è ritenuta ammissibile soltanto se l'impresa di distribuzione è in grado di garantire gli investimenti finanziari seguenti:

1° Relativamente alle opere di cui al comma 1° dell'art. 101-1, il versamento di anticipi basati sulle aspettative di incasso dell'opera cinematografica considerata destinati alle imprese di produzione e al fine di contribuire al finanziamento della produzione;

2° Relativamente alle opere di cui ai commi dal 1° al 5° dell'art. 101-1, la copertura, per conto delle imprese di produzione, in toto o in parte delle spese di edizione o di pubblicità. Sono considerate spese di edizione le spese per la stampa di copie, per la sottotitolatura e per il doppiaggio. Sono considerate spese di pubblicità quelle sostenute per operazioni condotte sulla stampa o per l'acquisto di spazi pubblicitari. Dette spese devo-

no essere sostenute precedentemente alla prima rappresentazione a titolo commerciale nelle sale di spettacolo cinematografico ed essere oggetto di rimborso, da parte dell'impresa di produzione all'impresa di distribuzione sulla base degli incassi dell'opera considerata.

Può essere ammessa ai benefici del sostegno finanziario automatico, per un'opera determinata, una sola impresa di distribuzione.

Articolo 106

L'ammissione ai benefici del sostegno finanziario automatico alla distribuzione è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di distribuzione²⁵.

Detta autorizzazione è rilasciata previo accertamento del rispetto delle condizioni di cui all'art. 105, e che le spese prodotte dall'impresa di distribuzione siano state realmente sostenute. Essa dà altresì diritto, a vantaggio dell'impresa di distribuzione, ai calcoli del sostegno di cui all'art. 101, nonché all'iscrizione dei relativi importi nel conto ad essa intestato.

Qualora ad un'opera cinematografica che adempia i requisiti di cui al comma 1° dell'art. 101-1 sia stata rilasciata l'autorizzazione di distribuzione, l'ammissione a titolo definitivo a detto sostegno finanziario è subordinata al rilascio dell'autorizzazione definitiva di produzione. Qualora quest'ultima non fosse rilasciata, gli importi concessi all'impresa di distribuzione dovranno essere riversati al Centro Nazionale della cinematografia.

Le somme concesse alle imprese di distribuzione dovranno altresì essere riversate al Centro nazionale della cinematografia nel caso in cui fosse accertato che dette imprese non abbiano rispettato le condizioni di cui all'art. 105.

Capo II

Sostegno finanziario selettivo

Sezione 1 – Commissione per il sostegno finanziario selettivo alla distribuzione

Articolo 107

È istituita presso il presidente del Centro nazionale della cinematografia una commissione denominata "Commissione per il sostegno finanziario selettivo alla distribuzione".

La composizione e le modalità d'organizzazione e di funzionamento di detta commissione sono stabilite per decreto del ministro incaricato della cultura.

Articolo 108

La commissione per il sostegno finanziario selettivo alla distribuzione è adita al fine di emettere un parere su ogni richiesta di concessione degli aiuti selettivi e delle sovvenzioni previste dalle disposizioni di cui al presente capo II.

Sezione 2 – Distribuzione delle opere di origine francese ed estera

Sottosezione 1 – Aiuti selettivi e sovvenzioni alla distribuzione di opere di qualità

Articolo 109

Possono essere concessi aiuti selettivi e sovvenzioni alle imprese di distribuzione al fine di agevolare la distribuzione di opere cinematografiche di origine francese o estera che presentino qualità artistiche, ma la cui diffusione sia di particolare difficoltà e che non siano state oggetto di nessuna rappresentazione a titolo commerciale nelle sale di spettacolo cinematografico in Francia.

Articolo 110

Le decisioni relative alla concessione di aiuti selettivi e sovvenzioni sono adottate dal presidente del Centro nazionale della cinematografia, sentito il parere della commissione per il sostegno finanziario selettivo alla distribuzione, nel rispetto delle condizioni stabilite per decreto del ministro incaricato della cultura.

Articolo 111

Ogni aiuto selettivo e ogni sovvenzione concessa è oggetto di una convenzione sottoscritta tra il Centro nazionale della cinematografia e l'impresa di distribuzione beneficiaria. Detta convenzione stabilisce in particolare le modalità di versamento e di rimborso degli aiuti selettivi o di versamento della sovvenzione, nonché le circostanze in cui l'uno e l'altra sono soggetti a ripetizione.

Articolo 112

Ai fini della distribuzione di una determinata opera cinematografica, l'impresa di distribuzione dispone del termine di un anno a decorrere dalla data della notifica della decisione di concessione per esercitare lo sfruttamento dell'opera nelle sale di spettacolo cinematografico. Decorso tale termine senza esercitare lo sfruttamento dell'opera, le somme concesse dovranno essere riversate al Centro nazionale della cinematografia.

Ai fini della distribuzione di opere cinematografiche che costituiscano un programma annuale, l'impresa di distribuzione dispone di un termine di un anno a decorrere dalla data della notifica della decisione di concessione per sfruttare le opere nelle sale di spettacolo cinematografico. È possibile, tuttavia, su decisione il presidente del Centro nazionale della cinematografia, sentito il parere della commissione per il sostegno finanziario selettivo alla distribuzione, prorogare il suddetto termine per un periodo massimo di un mese se giustificato da circostanze eccezionali. Decorso tale termine senza esercitare lo sfruttamento dell'opera, le somme concesse dovranno essere riversate al Centro nazionale della cinematografia.

Sottosezione 2 – Sovvenzioni specifiche ad alcune tipologie di imprese

Articolo 113

Possono essere concesse annualmente sovvenzioni ad imprese di distribuzione che distribuiscano essenzialmente opere cinematografiche rientranti nelle categorie di cui all'art. 1 del decreto del 25 ottobre 1991 e che effettuino un lavoro di qualità. Dette imprese debbono esercitare un'attività regolare di distribuzione.

Articolo 114

Le decisioni relative alla concessione delle sovvenzioni sono adottate dal presidente del Centro nazionale della cinematografia, sentito il parere della commissione per il sostegno finanziario selettivo alla distribuzione, nel rispetto delle condizioni stabilite per decreto del ministro incaricato della cultura.

Articolo 115

Ogni sovvenzione concessa è oggetto di una convenzione sottoscritta tra il Centro nazionale della cinematografia e l'impresa di distribuzio-

ne beneficiaria. Detta convenzione stabilisce in particolare le modalità di versamento della sovvenzione, nonché le circostanze in cui essa è soggetta a ripetizione.

Sezione 3 – Distribuzione di alcune opere realizzate in lingua francese

Articolo 116

Possono essere concessi aiuti selettivi alle imprese di distribuzione che si facciano carico della distribuzione di opere cinematografiche di lunga durata beneficiarie degli aiuti selettivi rimborsabili destinati alla produzione di cui agli artt. 61-67 a condizione che dette opere cinematografiche di lunga durata siano opere prime dei registi che le hanno realizzate.

Articolo 117

Le decisioni relative alla concessione degli aiuti selettivi sono adottate dal presidente del Centro nazionale della cinematografia, sentito il parere della commissione per il sostegno finanziario selettivo alla distribuzione, nel rispetto delle condizioni stabilite per decreto del ministro incaricato della cultura.

Articolo 118

Ogni aiuto selettivo concesso è oggetto di una convenzione sottoscritta tra il Centro nazionale della cinematografia e l'impresa di distribuzione beneficiaria. Detta convenzione stabilisce in particolare le modalità di versamento e di rimborso dell' aiuto selettivo, nonché le circostanze in cui questo è soggetto a ripetizione.

TITOLO VI

Del sostegno finanziario alla promozione all'estero delle opere cinematografiche

Capo I

Sostegno finanziario automatico

Articolo 119

Fatta salva la liquidazione, nelle condizioni previste dagli artt. 20-23 del decreto del 30 dicembre 1959, dei crediti privilegiati di cui all'articolo

63 del codice dell'industria cinematografica, le imprese di produzione titolari di un conto ai sensi dell'art. 12 hanno la facoltà di investire le somme iscritte su detto conto al fine di coprire le spese di promozione all'estero delle opere cinematografiche di lunga durata da esse prodotte.

Dette opere devono aver ottenuto l'autorizzazione preliminare d'investimento di cui agli artt. 31-39. Esse devono inoltre essere realizzate interamente o principalmente in versione originale in lingua francese ovvero in altra lingua regionale utilizzata in Francia. Tuttavia, quest'ultima condizione non si applica ad opere di finzione tratte da un'opera e realizzate nella lingua del libretto, ad opere cinematografiche documentaristiche realizzate in una lingua il cui uso sia giustificato dal soggetto trattato e ad opere d'animazione.

Articolo 120

Le risorse investite dalle imprese di produzione per la promozione all'estero delle opere cinematografiche sono integrate da un'ulteriore sovvenzione pari al 25% delle stesse allorché l'opera cinematografica adempia particolari requisiti, in particolare artistici e tecnici, nella misura minima identica a quella prevista per l'applicazione del comma 2° dell'art. 32.

Articolo 121

L'investimento, da parte delle imprese di produzione, degli importi iscritti nell'apposito conto ad esse intestato, nonché l'ammissione ai benefici di dette sovvenzioni integrative, è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione da parte del presidente del Centro nazionale della cinematografia.

Detta autorizzazione deve essere richiesta entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione definitiva di produzione. Essa viene concessa nelle condizioni stabilite per decreto dal ministro incaricato della cultura.

Articolo 122

Le somme concesse alle imprese di produzione sono iscritte in un conto bancario aperto specificatamente per ciascuna opera cinematografica.

Capo II

Sostegno finanziario selettivo

Articolo 122-1

Possono essere assegnati aiuti selettivi ad imprese di produzione, di di-

istribuzione e di esportazione al fine di sostenere la loro politica di promozione all'estero delle opere cinematografiche. Detti aiuti sono assegnati sentito il parere di una commissione denominata "commissione degli aiuti selettivi alla promozione", i cui membri sono nominati dal presidente del Centro nazionale della cinematografia.

Ogni aiuto concesso è oggetto di una convenzione stipulata tra il Centro Nazionale della cinematografia e l'impresa beneficiaria.

TITOLO VII

Del sostegno finanziario alla diffusione nelle sale di spettacolo cinematografico di alcune tipologie di opere cinematografiche

Capo I

Sostegno finanziario automatico

Sezione unica – Diffusione di opere cinematografiche di breve durata

Sottosezione 1 – Diffusione di programmi completi

Articolo 123

La rappresentazione nelle sale di spettacolo cinematografico di "programmi completi" che comprendano una o più opere cinematografiche di breve durata titolari dell'autorizzazione di diffusione di cui agli artt. 129-131 contemporaneamente a un'opera cinematografica di lunga durata che abbia ottenuto l'autorizzazione definitiva di produzione di cui agli artt. 40-49 dà diritto al versamento di sovvenzioni a vantaggio delle imprese che abbiano composto detti programmi.

Articolo 124

Gli importi di tali sovvenzioni sono calcolati applicando un'aliquota determinata al gettito della tassa speciale di cui all'art. 1069 duovicies del codice generale delle imposte riscossa dai botteghini delle sale di spettacolo cinematografico all'atto della rappresentazione a titolo commerciale del programma di cui le opere cinematografiche di breve durata sono uno degli elementi. L'aliquota è stabilita con decreto congiunto del ministro incaricato della cultura, del ministro incaricato dell'economia e delle finanze, e del ministro incaricato del bilancio.

Articolo 125

Quando l'importo calcolato è inferiore a 7.600 € o superiore a 76.000 €, l'ammontare della sovvenzione effettivamente versato è fissato rispettivamente a 7.600 € o a 76.000 €.

Articolo 126

Il versamento della sovvenzione è subordinato alla stampa di un numero minimo di copie della o delle opere cinematografiche di breve durata. Detto versamento è altresì subordinato alla rappresentazione effettiva della o delle predette opere a completamento di una determinata opera cinematografica di lunga durata per un numero minimo di spettacoli.

Il numero minimo di copie e il numero minimo di spettacoli di cui sopra sono stabiliti con decreto del ministro incaricato della cultura.

Sottosezione 2 – Diffusione di programmi di opere di breve durata

Articolo 127

La rappresentazione nelle sale di spettacolo cinematografico di programmi composti principalmente da opere cinematografiche di breve durata titolari dell'autorizzazione di diffusione di cui agli artt. 129-131 dà diritto al versamento di sovvenzioni a vantaggio delle imprese che le abbiano prodotte e degli esercenti cinematografici che li proiettino. La base di calcolo e l'aliquota di dette sovvenzioni sono le medesime di quelle stabilite per il calcolo di cui all'art. 15.

Articolo 128

La durata minima della proiezione delle opere cinematografiche di breve durata in seno al programma, nonché le condizioni di ripartizione della sovvenzione tra i beneficiari è stabilita per decreto del ministro incaricato della cultura.

Sottosezione 3 – Autorizzazione di diffusione ²⁶

Articolo 129

L'autorizzazione di diffusione delle opere cinematografiche di breve durata è rilasciata dal presidente del Centro nazionale della cinematografia su richiesta delle imprese che abbiano prodotto tali opere.

Articolo 130

Possono ottenere l'autorizzazione di diffusione soltanto le opere cinematografiche di breve durata per la cui produzione sia stato concesso l'autorizzazione definitiva di produzione prevista dalla normativa adottata in applicazione dell'art 2 del codice dell'industria cinematografica, ovvero l'autorizzazione provvisoria di investimento ai sensi dell'articolo 83.

Non possono usufruire dell'autorizzazione di diffusione le opere cinematografiche di breve durata elencate al comma quarto dell'art. 12 della suddetta legge finanziaria 1976 nonché quelle realizzate allo scopo di promuovere il consumo di un prodotto ovvero l'uso di un servizio.

Articolo 131

Un decreto del ministro incaricato della cultura stabilisce la natura delle informazioni e delle pezze giustificative da presentare ai fini dell'autorizzazione di diffusione.

Capo II

Sostegno finanziario selettivo

Articolo 132

Le condizioni di assegnazione del sostegno finanziario selettivo alla diffusione di una certa tipologia di opere cinematografiche nelle sale di spettacolo cinematografico sono stabilite dalle disposizioni di cui agli artt. 4-8 del suddetto decreto 24 agosto 1998.

TITOLO VIII

Del sostegno finanziario alla modernizzazione e alla creazione di imprese dell'esercizio cinematografico

Capo I

Sostegno finanziario automatico

Articolo 133

Le condizioni di assegnazione del sostegno finanziario automatico alla modernizzazione e alla creazione di imprese dell'esercizio cinematogra-

fico sono stabilite dalle disposizioni di cui agli artt. 9-18 del suddetto decreto 24 agosto 1998.

Capo II
Sostegno finanziario selettivo

Articolo 134

Le condizioni di assegnazione del sostegno finanziario selettivo alla modernizzazione e alla creazione di imprese dell'esercizio cinematografico sono stabilite dalle disposizioni di cui all'art. 19 del suddetto decreto 24 agosto 1998.

TITOLO IX
***Del sostegno finanziario all'acquisizione di attrezzature
e alla modernizzazione delle industrie tecniche
della cinematografia***

Capo unico
Sostegno finanziario selettivo

Articolo 135

Possono essere concesse sovvenzioni alle imprese appartenenti alla categoria delle industrie tecniche della cinematografia al fine di contribuire al loro equipaggiamento, modernizzazione e ristrutturazione.

Possono altresì essere concesse sovvenzioni ai produttori di materiale che risponda alle necessità della produzione e proiezione cinematografiche, nonché alle imprese che realizzino operazioni riguardanti la ricerca, il perfezionamento o la realizzazione di tecniche tendenti a migliorare la qualità o a ridurre il costi della produzione cinematografica.

Articolo 136

L'ammontare della sovvenzione è determinato, previo esame della pratica presentata dal richiedente, in funzione del costo dei lavori previsti, delle forniture e del materiale ordinato o acquistato, eccezion fatta dei lavori e delle forniture per la normale manutenzione.

Detto ammontare non può oltrepassare il 50% del costo dei lavori, delle forniture e del materiale considerato.

Articolo 137

Le decisioni relative alla concessione delle sovvenzioni sono adottate dal presidente del Centro nazionale della cinematografia sentita la commissione denominata “commissione per il sostegno finanziario alle industrie tecniche della cinematografia e dell’audiovisivo”.

La composizione e le modalità organizzative e di funzionamento della commissione sono stabilite per decreto del ministro incaricato della cultura.

Articolo 138

Ogni sovvenzione concessa è oggetto di una convenzione sottoscritta tra il Centro nazionale della cinematografia e l’impresa beneficiaria. Detta convenzione stabilisce in particolare le modalità di versamento della sovvenzione e di rimborso, nonché le circostanze in cui questa è soggetta a ripetizione.

*La traduzione della sezione “I testi giuridici”
è di Rosanna Gasbarro*

Note al testo

¹ NdT.: il termine “videogrammi” si ritrova anche nella legge italiana 633/1941. Esso è promiscuamente utilizzato ad indicare talvolta il “contenente”, e cioè il supporto materiale che fissa immagini e suoni dell’opera talaltra il “contenuto” e cioè la stessa opera nella sua identità artistica e culturale.

² NdT.: dal 2006 è stato istituito un calcolo unico per tale tassa, pari al 10,72% del prezzo del biglietto.

³ NdT.: in francese: “*Commission de contrôle des films cinématographiques*”.

⁴ Disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2007.

⁵ Disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2007.

⁶ NdT.: si tratta del cosiddetto “*agrément*”.

⁷ NdT.: nel corpus “*directeur général*”. Tale carica è denominata attualmente “*Président*”, a seguito della modifica dello statuto del CNC nel 2010.

⁸ Il 3° comma dell’art. 7 è stato aggiunto con decreto 12/05/2007.

⁹ Il decreto 12/05/2007 ha modificato “aiuti finanziari” in “aiuti pubblici”.

¹⁰ Quest’ultimo capoverso è stato aggiunto a seguito di modifica con decreto 12/05/2007.

¹¹ “*Commission d’agrément*”, commissione che approva l’ammissione ai benefici dei finanziamenti pubblici e dei finanziamenti regolamentati (“*encadré*”).

¹² Vedi *infra*, artt. 30-39.

¹³ Vedi *infra*, artt. 40-49.

¹⁴ NdT.: “*agrément des investissements*”. L’autorizzazione preliminare di investimento viene rilasciata prima dell’inizio della fase di produzione. L’avvio della produzione si perfeziona con l’invio della denuncia di inizio lavorazione.

¹⁵ NdT.: SOFICA, “*Sociétés pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle*”. Sono fondi d’investimento nella produzione cinematografica e audiovisiva costituiti sulla base di agevolazioni fiscali concesse agli investitori.

¹⁶ “*Agrément de production*”. L’autorizzazione definitiva di produzione viene rilasciata al termine della lavorazione di un film, la quale si perfeziona con l’ottenimento del nulla osta per la proiezione in pubblico (“*visa d’exploitation*”). Viene accertata la conformità a quanto dichiarato per l’ottenimento dell’autorizzazione preliminare.

¹⁷ NdT.: *avances*, il termine sta qui ad indicare aiuti rimborsabili.

¹⁸ Questo sostegno “*avances à la production*”, aiuti selettivi rimborsabili destinati alla produzione, è altresì denominato “*avances sur recettes*”.

¹⁹ Per “pre-realizzazione” si intende prima dell’inizio delle riprese; per “post-realizzazione”, si intende a film ultimato.

²⁰ NdT.: comma abrogato con decreto 11/5/2007.

²¹ NdT.: articolo abrogato con decreto 12/5/2007.

²² NdT.: “*autorisation de production*” per i cortometraggi.

²³ NdT.: in francese “*visa d’exploitation*”.

²⁴ NdT.: è in qualche modo il meccanismo del minimo garantito.

²⁵ NdT.: “*agrément de distribution*”.

²⁶ NdT.: “*agrément de diffusion*”.

INDICE

Presentazione	p.	3
<i>Codice del cinema e dell'immagine in movimento</i>	”	5
LIBRO PRIMO <i>Organizzazione amministrativa</i>	”	7
LIBRO SECONDO <i>Professioni e attività</i>	”	39
LIBRO TERZO <i>Finanziamento e fiscalità</i>	”	71
LIBRO QUARTO <i>Controlli e sanzioni</i>	”	83
LIBRO QUINTO <i>Disposizioni relative ai territori d'oltremare</i>	”	97
 <i>I testi giuridici. Cinema - Televisione - Video</i>	”	101

Finito di stampare
nel mese di ottobre 2014
per conto di France Odeon



Manuale edito in occasione
del convegno organizzato da France Odeon
Firenze Palazzo Saccati Strozzi
31 ottobre 2014